Renato e Claudio Delaini

# CERTIFICAZIONE CE PER CHI IMPORTA

## ATTENTO AI TRABOCCHETTI!

Indicazioni essenziali per gli Importatori da extra UE

Renato e Claudio Delaini

# ATTENTO AI TRABOCCHETTI!

## Indicazioni essenziali
## per gli Importatori da Extra UE

*Gli ingegneri Claudio e Renato Delaini di Macchinario Sicuro®*

© 2019 - Renato Delaini e Claudio Delaini
Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la riproduzione, anche parziale, dei testi e delle immagini.
ISBN 979-12-200-5292-4

Finito di stampare nel mese di settembre 2019

*A mia moglie.*
*22 anni fa durante una festa di Natale*
*ho vinto la lotteria. Io avevo 17 anni, lei 15.*
*Un momento che ha colorato il resto della mia vita.*
*Adesso, a 39 anni, ti scelgo ancora ogni giorno.*

# Premessa

Sei un nuovo importatore che inizia ad importare seguendo una bella idea?
Hai capito cosa scegliere e come venderlo? Magari on-line? E non riesci ad orientarti in mezzo a norme e regolamenti?
Oppure sei un importatore esperto, sul mercato da oltre dieci anni, e ti hanno bloccato la merce alla dogana di colpo, inaspettatamente? Sei in attesa dei test di verifica che la dogana ha commissionato a IMQ?
Merce sequestrata?
Corri il pericolo che ti distruggano la merce (a spese tue...)?

Sono quasi vent'anni che aiutiamo gli importatori a districarsi nella burocrazia e nelle certificazioni di prodotto. L'importatore compra quello che pensa di saper vendere. Si preoccupa di tante cose, un po' meno delle certificazioni dei prodotti.
La classica telefonata che ci arriva dice sempre la stessa cosa:

> *"Sono vent'anni che importo quel prodotto e non mi hanno mai controllato. Ora che compro questa nuova idea mi hanno chiesto la Certificazione CE. Io gli ho mandato le carte dei cinesi, ma le dogane mi hanno fatto la pernacchia. Mi han detto che non valgono nulla. Cosa devo fare? Cos'è sta roba??"*

L'importatore tipico, che ci chiama, importa tantissimi prodotti diversi ed ha cataloghi molto ricchi. I più fighi vanno ogni sei mesi a Canton alla fiera a conoscere e a parlare con i fornitori. Alcuni vanno anche nelle fabbriche (veramente rari). I più temerari vedono il prodotto su www.alibaba.com e lo comprano a distan-

za, senza conoscere niente e nessuno di quel fornitore. Ha visto un video e un buon prezzo e via… Altri importano con AlìBabà e vendono su eBay… oppure fanno recapitare i colli direttamente al distributore, senza controllare nulla.

Le telefonate sono tante, e chiedono sempre le stesse cose…

Non per essere scortesi, ma come facciamo a spiegare tutto per telefono a gentili e preoccupati sconosciuti? Imprenditori che cercano di capire cosa devono fare, magari per qualche guaio in cui si sono cacciati.

Ci vuole un sacco di tempo, di pazienza, e comunque non si ottiene un risultato affidabile.

Ecco perché abbiamo pensato di scrivere questa guida.

Così possiamo aiutare gli importatori a districarsi nel labirinto delle norme e a chiedere e a controllare meglio la documentazione ai fornitori Extra UE, leggendo con calma e cercando con cura i riferimenti necessari.

Prima di farti leggere l'indice dei capitoli, ti vogliamo spiegare quale è il filo logico che abbiamo seguito, così puoi andare direttamente alla parte che tu interessa.

Iniziamo con le Responsabilità che ti assumi, senza semplificazioni. È vero che tutti fanno le cose con superficialità, senza preoccuparsi, e che tutto va liscio. Ma quando arriva l'intoppo tutte le leggi e le norme valgono subito, di colpo, e tutte insieme.

E quindi finiamo con alcuni di questi intoppi: mettiamo lì una serie di verbali da leggere per capire cosa intendiamo, ovviamente sono stati resi irriconoscibili (si dice il peccato, non il peccatore). Se li leggi, ti servono per metterti in guardia e dare un senso logico alle priorità delle cose da fare.

Poi arrivano le Informazioni per sapere dove si trovano i riferimenti normativi per rispettare queste responsabilità: dove trovare direttive, regolamenti, norme armonizzate e altre implicazioni che devi sapere. Ti basta farlo la prima volta, poi il tutto si ripete.

Una volta soddisfatte queste premesse, senza le quali non si può capire l'importanza del resto che segue, ti spieghiamo cosa devi chiedere al fabbricante Extra UE, per cautelarti e per rassicurare i controllori. Questi controllori non sono omniscenti! Devono controllare le cose più disparate: dai giocattoli ai dispositivi medici, dagli elettroutensili ai cosmetici.
Quindi le "carte" che tu prepari devono essere chiare, facili da capire, convincenti!

E quindi ecco un esempio di come dovresti fare, per un utensile particolare, scelto a caso.

E poi varie altre info di contorno: ma una volta che ne hai colto lo spirito, il senso, ti saprai arrangiare benissimo!

# Sommario

**Premessa** . . . . . .5

Capitolo 1
**Le responsabilità** . . . . . .11
Da dove derivano questi obblighi? . . . . . .15

Capitolo 2
**Cosa bisogna sapere** . . . . . .25
Come si fa? . . . . . .26
Come funziona . . . . . .27
Non si trova la direttiva . . . . . .28

Capitolo 3
**Il fascicolo tecnico** . . . . . .31
A cosa serve? . . . . . .32
Di cosa si compone il fascicolo tecnico? . . . . . .32
Test Report . . . . . .33
Costituire adesso il fascicolo tecnico . . . . . .37
Fascicolo tecnico importatore . . . . . .37
Come verificare la validità di un certificato . . . . . .46
Conclusione . . . . . .53
Sintesi . . . . . .54

Capitolo 4
**Codice del consumo**. . . . . .55
Il prodotto sicuro ai sensi del Codice del Consumo . . . . . .56
Etichetta. . . . . .73
Imballaggi . . . . . .75
Materiale Imballaggio . . . . . .76

Capitolo 5
**Controlli doganali** . . . . . .77
Certificazioni Marchio CE . . . . . .78
Laboratori Cinesi credibili per le Dogane. . . . . .81
Esempi di campi di applicazione delle direttive più frequenti . . . . . .82
Importare prodotti chimici – documentazione . . . . . .94

Capitolo 6
**Glossario** . . . . . .99
L'efficacia diretta del diritto europeo . . . . . .112

Capitolo 7
**Esempi pratici** . . . . . .115
1. Controllo in ingresso . . . . . .116
2. Dichiarazione di conformità . . . . . .119
3. Targa CE. . . . . .120
4. Fascicolo tecnico di progettazione e costruzione . . . . . .120

Capitolo 8. . . . . .139
**Allegati**. . . . . .139

Da importatore a Brand (di Giovanni Zanier) . . . . . .163

Capitolo 1

# Le responsabilità

Innanzitutto vediamo che responsabilità ti stai assumendo, o che ti sei già assunto.

Le figure professionali coinvolte nel processo di importazione sono:

- Fabbricante ed eventualmente mandatario.
- Distributore.
- Importatore.

Le Direttive Europee individuano queste diverse figure professionali che possono intervenire, a vario titolo, nel processo di importazione (e marcatura CE) di prodotti provenienti da paesi esterni alla Comunità Europea.

Ecco una breve descrizione del ruolo che queste occupano all'interno di tale processo:

**A. Il fabbricante**

- È la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della fabbricazione di un prodotto al fine di immetterlo nel mercato nella Comunità per suo conto.
- Deve garantire che i prodotti da immettere sul mercato comunitario siano progettati e fabbricati nel rispetto dei requisiti essenziali fissati nelle direttive di nuovo approccio applicabili e che sia effettuata una valutazione della conformità.
- Deve sempre mantenere il controllo globale sul prodotto (progettazione e fabbricazione) e disporre delle competenze necessarie per assumersi la responsabilità del prodotto.

**B. Il mandatario** (rappresentante autorizzato), stabilito nella Comunità

- Agisce per conto del fabbricante (designato espressamente) e deve essere stabilito nella Comunità.

- Viene contattato dalle autorità degli Stati membri al posto del fabbricante in merito alle incombenze delle direttive nuovo approccio.
- Comunque il fabbricante rimane responsabile delle azioni che il rappresentante svolge per suo conto.
- Non è necessario, neanche se il fabbricante è stabilito fuori dalla Comunità.

**C. L'importatore**

- È il responsabile della immissione sul mercato della Comunità per i prodotti extra-UE. Quando non è possibile identificare la persona effettivamente incaricata della progettazione o della fabbricazione del prodotto, la responsabilità viene scaricata sulla persona che ha immesso il prodotto sul mercato comunitario (ad esempio la persona fisica o giuridica che importa un prodotto nuovo o usato da un paese terzo): egli deve pertanto garantire che il prodotto sia conforme alle direttive applicabili e che venga effettuata la valutazione di conformità del prodotto adeguata.
- Deve poter fornire all'autorità di controllo una copia della dichiarazione CE di conformità e rendere disponibile la documentazione tecnica.
- Deve ricevere dal fabbricante la garanzia scritta che i documenti saranno messi a disposizione su richiesta dell'autorità di controllo.
- Se l'importatore assembla, imballa, lavora o etichetta prodotti già pronti per l'uso al fine di immetterli nel mercato nella Comunità con il proprio nome o se modifica o cambia radicalmente la destinazione d'uso dei prodotti, ai sensi del nuovo approccio assume il ruolo del fabbricante.

**D. Il distributore**

- È la persona fisica o giuridica della catena di fornitura che procede alle azioni commerciali successive all'immissione nel mercato del prodotto all'interno della Comunità.
- Non ci sono disposizioni specifiche nelle direttive "Nuovo approccio".
- Il distributore deve agire con attenzione per evitare di immettere sul mercato comunitario prodotti palesemente non conformi; deve inoltre essere in grado di dimostrare tale situazione alle autorità nazionali di controllo.

  Deve conoscere: a quali prodotti va apposta la marcatura CE, quali informazioni devono corredare il prodotto, gli obblighi in materia di lingua per le istruzioni d'uso, gli elementi che indicano chiaramente la mancata conformità di un prodotto.
  Le direttive del nuovo approccio non prevedono che il distributore assuma le responsabilità del fabbricante: non è pertanto possibile chiedergli di fornire una copia della dichiarazione CE di conformità o della documentazione tecnica disponibile, a meno che non sia al contempo anche il rappresentante autorizzato nella Comunità o l'importatore (cioè la persona responsabile dell'immissione nel mercato).
  Il distributore è tuttavia tenuto a dimostrare all'autorità nazionale di controllo di aver agito con la debita attenzione e di essersi accertato che il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunità o ancora la persona che gli ha fornito il prodotto abbia adottato le misure necessarie stabilite dalle direttive applicabili.
  Il distributore deve inoltre poter individuare il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato nella Comunità, l'importatore o la persona che gli ha fornito il prodotto al fine di coadiuvare l'autorità nazionale di controllo nei suoi tentativi

di ottenere la dichiarazione CE di conformità e le parti necessarie della documentazione tecnica.

## Da dove derivano questi obblighi?

Vediamo due atti legislativi fondamentali.

**A)** ***La Decisione 768/2008***.

Di questa riportiamo solo l'articolo che ti interessa, che si trova all'All. I – Art. R4

*DECISIONE N. 768/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 relativa a un quadro rivya per la commercializzazione dei prodotti*

*Allegato I*
*Articolo R4*

*Obblighi degli importatori*

1. *Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo prodotti conformi.*

2. *Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il marchio o i marchi di conformità prescritti siano apposti sul prodotto, che il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo [R2, paragrafi 5 e 6].*

*L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme a… [riferimento alla relativa normativa], non immette il prodotto sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un prodotto presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.*

3. *Gli importatori indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.*

4. *Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.*

5. *Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui… [riferimento alla relativa normativa].*

6. *Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti commercializzati, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti, e informano i distributori di tale monitoraggio.*

7. *Gli importatori che ritengono, o hanno motivo di credere, che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia*

*conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione applicabile prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.*

8. *Gli importatori conservano per… [periodo da specificare, in proporzione al ciclo di vita del prodotto e al livello di rischio] la dichiarazione CE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità.*

9. *Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.*

Siccome, a quanto pare, ti devi accertare sulla capacità tecnica e sulla correttezza del tuo fornitore, è meglio se riportiamo pure quali sono le responsabilità del fabbricante, così puoi sapere cosa gli devi chiedere. E, se metti il tuo nome sul prodotto, sono responsabilità anche tue!!!

*Articolo R2*

*Obblighi dei fabbricanti*

1. *All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente alle prescrizioni di cui a…[riferimento alla relativa normativa].*

2. *I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile.*

   *Qualora la conformità di un prodotto alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione CE di conformità e appongono la marcatura di conformità.*

3. *I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per… [periodo da specificare in proporzione al ciclo di vita del prodotto e al livello di rischio] dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato.*

4. *I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle specificazioni tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un prodotto.*

   *Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, una prova a campione dei prodotti commercializzati, esaminano i recla-*

*mi e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.*

*I fabbricanti garantiscono che sui loro prodotti sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.*

5. *I fabbricanti indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.*

6. *I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.*

7. *I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione applicabile prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.*

8. *I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.*

**B)** ***Il Regolamento 765/2008.***

Di questa riportiamo la parte che ti interessa, che si trova all'Art. 2 e all'Art. 30.

*Articolo 2*

*Definizioni*
*[…]*

*3) «fabbricante» una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure* ***lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;***

*Capo IV – MARCATURA CE*
*Articolo 30*

*Principi generali della marcatura CE*

1. *La marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario.*

2. *La marcatura CE, come presentata all'allegato II,* è *apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione* è *prevista dal-*

*la specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non* è apposta su altri *prodotti*.

3. *Apponendo o avendo apposto la marcatura CE, il fabbricante accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione.*

4. *La marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione.*

5. È *vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra marcatura che non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura CE.*

E siccome vogliamo che tu sia davvero preparato su questo argomento, per difenderti da trabocchetti ed errori, riportiamo anche una cosa che in genere non si trova: La GUIDA BLU dove sono scritte le informazioni fondamentali per la marcatura CE.

## C) *LA GUIDA BLU DELLA COMMISSIONE EUROPEA*

*PRODOTTI IMPORTATI DA PAESI EXTRA-UE*

- A prescindere dalla loro origine, i prodotti messi a disposizione sul mercato dell'Unione devono essere conformi alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile.
- Prima di raggiungere l'utilizzatore finale nell'UE, i prodotti provenienti da paesi extra-UE sono vincolati al regime di immissione in libera pratica e sottoposti a controlli da parte delle autorità competenti per i controlli di frontiera.

*La normativa di armonizzazione dell'Unione si applica quando il prodotto è messo a disposizione (o messo in servizio) sul mercato dell'Unione per la prima volta. Si applica anche a prodotti usati e di seconda mano importati da un paese terzo, compresi i prodotti derivanti dalla preparazione per il riutilizzo dei rifiuti elettrici ed elettronici, quando entrano per la prima volta nel mercato dell'Unione, ma non quando sono già presenti sul mercato.*

*Si applica inoltre a prodotti usati e di seconda mano importati da un paese terzo e fabbricati prima della decorrenza degli effetti della normativa di armonizzazione dell'Unione.*
*Il principio basilare delle disposizioni dell'UE sui prodotti è che a prescindere dalla loro origine, i prodotti messi a disposizione sul mercato dell'Unione devono essere conformi alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile. I prodotti fabbricati nell'UE e quelli di paesi extra-UE sono trattati allo stesso modo.*

*Prima di raggiungere l'utilizzatore finale nell'UE, i prodotti provenienti da paesi extra-UE sono presentati in dogana nell'ambito della procedura di immissione in libera pratica. Scopo dell'immissione in libera pratica è l'espletamento di tutte le formalità*

*di importazione in modo che i prodotti possano essere messi a disposizione sul mercato dell'UE come qualsiasi prodotto fabbricato nell'UE. Di conseguenza, quando si presentano prodotti in dogana nell'ambito della procedura di immissione in libera pratica si può di norma ritenere che tali merci siano immesse sul mercato dell'UE e queste dovranno quindi essere conformi alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile. Può però anche accadere che l'immissione in libera pratica e l'immissione sul mercato non avvengano contemporaneamente. L'immissione sul mercato è il momento in cui il prodotto è fornito per la distribuzione, il consumo o l'uso ai fini dell'osservanza della normativa di armonizzazione dell'Unione. L'immissione sul mercato può avvenire prima dell'immissione in libera pratica, ad esempio in caso di vendite online da parte di operatori economici al di fuori dell'UE, anche se il controllo materiale della conformità dei prodotti può essere effettuato soltanto non appena i prodotti arrivano in dogana nell'UE. L'immissione sul mercato può avvenire anche dopo l'immissione in libera pratica.*

*Le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato hanno l'obbligo e il potere, in base ad un'analisi dei rischi, di controllare i prodotti provenienti da paesi terzi e di intervenire, se del caso, prima della loro immissione in libera pratica, a prescindere dal momento in cui si considera che siano stati immessi sul mercato dell'Unione. Questo serve ad evitare l'immissione in libera pratica e quindi la messa a disposizione nel territorio dell'UE di prodotti non conformi alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.*

*Per i prodotti importati da paesi extra-UE la normativa di armonizzazione dell'Unione prevede un ruolo particolare per l'importatore, che assume determinati obblighi che in certa misura rispecchiano quelli dei fabbricanti stabiliti nell'UE.*

*Nel caso di prodotti importati da paesi extra-UE, un rappresentante autorizzato può svolgere una serie di compiti per conto del fabbricante. Se tuttavia il rappresentante autorizzato di un fabbricante di un paese terzo fornisce un prodotto a un distributore o a un consumatore all'interno dell'UE, non agisce più come semplice rappresentante autorizzato ma diventa importatore ed è soggetto ai relativi obblighi.*

## Per rimanere agganciati a Noi

**Amazon**
Non desiderare la Colpa d'altri
https://www.amazon.it/dp/B01MTSLN4Z

**Blog**
www.macchinariosicuro.it
www.certificazionece.it

**Video**
https://www.youtube.com/user/MarcaturaCE

**Podcast**
https://www.spreaker.com/show/macchinario-sicuro

**Facebook**
https://www.facebook.com/Marcaturace/

# Capitolo 2

## Cosa bisogna sapere

ovvero

## i documenti per essere a posto

Per prima cosa bisogna preoccuparsi di avere le carte "giuste", che dimostrino che il prodotto che stai importando (cioè ufficialmente introducendo nell'Unione Europea) è sicuro ed è corredato della documentazione essenziale.

## Come si fa?

Per essere in regola deve rispettare le Direttive europee che lo comprendono.

Deve essere marcato CE se rientra in qualche direttiva, e bisogna scoprire quale, oppure deve essere "sicuro", anche se non marcato CE, secondo altre direttive sulla sicurezza dei prodotti.

Partiamo dalla ABC… scrivi su Google le parole "**Harmonised Standard**" ti comparirà un sito web dell'Unione Europea.

Clicca sul risultato: Harmonised Standards – European Commission

Oggi l'estetica del sito è fatta cosi… qui c'è tutto quello che devi sapere.

Perché è importante frequentare questo portale?

Perché qui ci sono tutte le norme di prodotto aggiornate dell'Unione Europea.

Se vuoi capire come classificare il prodotto che hai scelto di importare, questo posto ti può aiutare.

Navigandoci dentro si trovano tutte le informazioni che ci servono: i testi delle Direttive/Regolamenti, le Guide pubblicate dalla UE, l'elenco aggiornato delle norme.

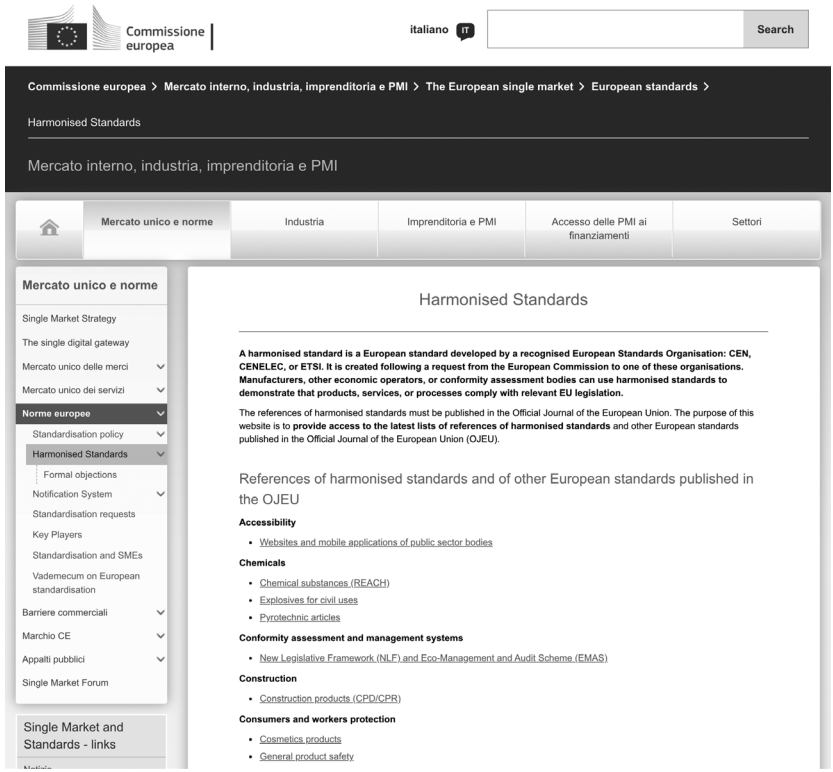


## Come funziona

Innanzitutto devi individuare la Destinazione di uso. Perché è importante?

Perché da qui si parte per sapere quale direttiva devi rispettare.

Ti faccio un esempio, un piccolo oggetto cilindrico dotato di un fondo può essere: un portapenne normale (nessuna marcatura CE), può essere un bicchiere (soggetto alle norme MOCA, perché a contatto con alimenti), se decorato con un personaggio come Topolino può magari essere un giocattolo (soggetto alla “direttiva giocattoli” e alla marcatura CE).

## Non si trova la direttiva

E se non si trova una qualche direttiva in cui tu possa essere coinvolto? Come fai a sapere se sei a posto? Come valuti il rischio? Rispetta le norme?

Ad esempio se si tratta di articoli da regalo, piccoli utensili da bricolage, portachiavi, apri-bottiglia o cavatappi… che fare?

### Presunzione e valutazione di sicurezza

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.

2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.

3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o impedire l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

E SE INVECE HAI TROVATO LA TUA DIRETTIVA
DA RISPETTARE, CHE FAI?

**DEVI METTERE INSIEME UN FASCICOLO TECNICO**

## Per rimanere agganciati a Noi

**Amazon**
Non desiderare la Colpa d'altri
https://www.amazon.it/dp/B01MTSLN4Z

**Blog**
www.macchinariosicuro.it
www.certificazionece.it

**Video**
https://www.youtube.com/user/MarcaturaCE

**Podcast**
https://www.spreaker.com/show/macchinario-sicuro

**Facebook**
https://www.facebook.com/Marcaturace/

# Capitolo 3

# Il fascicolo tecnico

Il fascicolo tecnico è un documento riservato che non deve essere consegnato al cliente. Spesso la grande distribuzione lo chiede per accertarsi delle sicurezza, darlo può far parte di un accordo commerciale, ma non è mai obbligatorio. Solo le autorità possono visionarlo e richiederlo.

## A cosa serve?

Il fascicolo tecnico serve a descrivere il prodotto e a definirne i confini. Molto spesso i clienti possono cambiare la destinazione di uso del prodotto, modificarlo e cosi via… Con il fascicolo tecnico ci si può difendere meglio.

## Di cosa si compone il fascicolo tecnico?

IL FASCICOLO SI COMPONE DI:

- Dati fabbricante.
- Dati identificativi del prodotto.
- Definizione dei limiti del prodotto:

  Bisogna definire con attenzione come il prodotto può essere usato e da chi.
  Per capirsi meglio bisogna porsi le seguenti domande:
  – Chi può usare il prodotto? Un artigiano, una casalinga o si usa solo a livello industriale.
  – Dove lo si può comprare? In supermercato, da rivenditori professionali o lo si consegna direttamente al cliente.
  – Dove lo si può usare? In casa, in capannone, luoghi pubblici, ecc.
  – Per quanto tempo è previsto il suo ciclo di vita?
  – Come lo si smaltisce?

  E cosi via.

Meglio si risponde a queste domande meglio si fa la valutazione del rischio e ci si protegge da usi impropri.

- Descrizione del prodotto.
- Disegni, schemi elettrici, foto e/o tutto ciò che può definire il prodotto.

Questa parte serve a difendersi da possibili modifiche apportate successivamente alla vendita, cosicchè da definire le proprie responsabilità. Ci è capitato spesso con le macchine industriali che il cliente modificasse per comodità la macchina e poi nascevano malintesi e responsabilità.

Ma il piatto forte di tutta questa cucina è il TEST REPORT.

## Test Report

Quando si importa un prodotto da Extra UE ci si prende tutte le responsabilità come se si fosse il fabbricante. Bisogna quindi richiedere i test Report che dimostrino l'adempimento da parte del produttore di tutta la normativa vigente sul prodotto.

Il Test Report si compone sempre di un bel mucchio di pagine: è costituito da tabelle in cui un laboratorio accreditato dimostra che il prodotto esaminato ha superato il test relativo ad una certa norma sul prodotto, e alla fine mostra pure qualche foto del prodotto esaminato.

**Diventa una vera e propria valutazione del rischio relativo al prodotto.**

Ecco un piccolo stralcio di un Test Report di una quarantina di pagine: guardalo bene.

Ci sono tutte le informazioni importanti e necessarie per classificare come sicuro il prodotto.

**Certo lo abbiamo reso anonimo, abbiamo cancellato tutte le informazioni coperte da segretezza, ma puoi distinguere lo stesso quello che ti serve.**

**Si tratta dell'applicazione di una norma CEI (Ente italiano che si chiama Comitato Elettrotecnico Italiano) che riguarda la sicurezza degli elettroutensili.**

**TEST REPORT**
**EN**
**Safety of Hand-Held Motor-Operated Electric Tools**

Test Report No.:
Applicant:
Address of Applicant: **Taiwan**

Manufacture: Same as applicant
Address of Manufacture: Same as applicant

Equipment Under Test (EUT):
Name: **CORDLESS MINI IMPACT DRIVER**
Model No:
Variant models:

Standard: **EN 60745-1: 2003+ A1:2003 + EN 60745-2-2:2003**

Date of Received: **May 21**
Date of Test: **Jul. 16 to Aug. 28**

Test result: **Pass**

| | Name | Signature |
|---|---|---|
| **Tested by** | | |
| **Approved by** | | |

***Note:***

1. The test results only responds to the tested sample, and is invalid as separately used.
2. Reproduction of this report without a written approval is strictly prohibited.

**General product information :**

- Model No. ----------
- VOLTAGE---------- 10.8V d.c.
- NO-LOAD SPEED (/min)---------- 0~1870/min
- MAX. TORQUE---------- 1200kg-cm
- NO-LOAD CURRENT---------- 3.5A
- TOOL WEIGHT(Without Battery)---------- 1KGS

- Charging Voltage ---------- 10.8 d.c.
- Battery Model No. ---------- (Lithium-ion)

Impact Driver

Name plate of tool

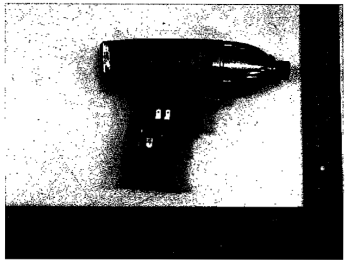

Inside of impact driver

Name plate of battery

P : Pass, F : Fail, N : Not applicable

Table 1

| Clause: | Electric strength test | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Applied voltage between: | | Class of tool | Test voltage | Remarks | Verdict |
| Between live parts and enclosure of tool | | Battery powered tool | 750V | No flashover or breakdown | Pass |

Table 2

| Clause: | Ball pressure test | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part under test: | | Plastic material | Test temperature | Impression Dia. | Verdict |
| Enclosure of tool | | Flame class HB | 75°C | 1.13mm < 2 mm | Pass |

Table 3

| Clause: | Normal temperature test-Battery powered tool | | Pass |
|---|---|---|---|
| | T1 (°C) ..... | 24.7 | — |
| | T2 (°C) ..... | 25.0 | — |
| | Supply voltage..... | Battery powered | — |
| Test point | | dT (K) | Limit dT (K) |
| Plastic enclosure | | 7 | 60 |
| Handle | | 3 | 50 |
| Switch | | 5 | 60 |
| Internal wire | | 6 | 50 |

Tabel 4

| Clause : | Abnormal test: Battery powered tool | | | |
|---|---|---|---|---|
| Abnormal | Protector operated | Test repeated 3 more times | Remarks | Verdict |
| K18.1.a) | NA | No | No charring or burning of tool | Pass |
| K18.1.b) | NA | No | No charring or burning of tool | Pass |
| K18.1.c) | NA | No | No charring or burning of tool | Pass |
| K18.1.d) | NA | NA | No cord between the battery pack and tool | NA |
| K18.1.e) | NA | NA | No cord between the battery pack and tool | NA |
| K18.1.f) | NA | NA | No cord between the battery pack and tool | NA |

**Test equipments list**

| No | Test equipment | Brand | Model/Ser/ No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Test finger probe | | |
| 2 | Rigid finger probe | | |
| 3 | Test pin probe | | |
| 4 | Test rod probe | | |
| 5 | Finger nail probe | | |
| 6 | Electric contact indicator | | |
| 7 | Clearance and creepage kit | | |
| 8 | Digital caliper | | |
| 9 | Impact hammer | | |
| 10 | Ball pressure tester | | |
| 11 | High temperature cabinet | | |
| 12 | Digital temperature recorder | | |
| 13 | Voltage tester | | |
| 14 | Leakage current tester | | |
| 15 | Humidity chamer | | |
| 16 | Torque wrench | | |

## Costituire adesso il fascicolo tecnico

Se sei riuscito ad avere i Test Report importanti per il tuo prodotto, a seconda delle direttive cui è soggetto, ora puoi costituire il tuo Fascicolo Tecnico.

Il Fascicolo Tecnico deve essere strutturato secondo le esigenze del Fabbricante, in funzione della tipologia di macchina, delle procedure interne di archiviazione dei documenti, della tipologia di costruzione (serie o esemplare unico), ecc.

Il Fascicolo Tecnico deve essere conservato da chiunque immetta la macchina sul mercato comunitario, indipendentemente dalla provenienza della macchina stessa, ovvero da chi si assume la responsabilità civile e legale delle conseguenze legate all'uso della macchina all'interno della Comunità. La disponibilità deve essere garantita per almeno 10 anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato della macchina, o dell'ultimo esemplare di macchina se si tratta di una fabbricazione in serie.

Inoltre il Fascicolo Tecnico deve contenere un esemplare del Manuale delle Istruzioni **per l'Uso della macchina,** possibilmente nella stessa redazione (lingua, impaginazione, ecc.) consegnata fisicamente all'utilizzatore poiché è assai importante documentare "come" l'operatore è stato informato in merito all'uso sicuro della macchina.

## Fascicolo tecnico importatore

Spesso gli importatori rimarcano i prodotti e li rivendono a proprio nome. In questo caso è necessario controllare la sicurezza del prodotto e redigere il proprio FT. Come? Si comincia –ripetiamo- chiedendo al produttore Test Report con cui si dimostra la rispondenza alle norme tecniche citate nella dichiarazione di conformità.

Controllando l'applicazione di tutte le norme cogenti sul prodotto e rimarcando a proprio nome.

Bisogna inoltre descrivere il prodotto il meglio possibile ecc.

Nel capitoli successivi troverai degli esempi di Fascicolo Tecnico. Ricordati che ogni direttiva europea ha i suoi RESS da rispettare, di solito sono elencati all'Allegato I.

Occhio: per i prodotti più pericolosi bisogna coinvolgere un ente notificato che certifichi il prodotto. Per gli altri basta una autocertificazione chiamata dichiarazione di conformità.

## La direttiva macchine

Nei momenti di crisi è normale tentare nuove strade e per questo introdurre nuovi prodotti e nuove macchine. Magari qualcosa di innovativo, più semplice e produttivo.

Conviene cercare tra produttori Extra UE, e importare? O è meglio progettare e produrre in proprio? Si tratta di un problema complesso da risolvere e ottimizzare, da tanti punti di vista: tecnico –economico – gestionale – finanziario.

Ma quello che a noi interessa in questo contesto riguarda la direttiva macchine.

## La Nuova Direttiva macchine

Produrre in proprio una nuova macchina significa affrontare normative con cui non si ha dimestichezza e di cui non si è certi di saper cogliere tutti gli aspetti, perché non ci si è abituati.

Importare lo stesso pone problemi analoghi, con la difficoltà di

doverne discutere con il fabbricante e di dover chiedere la corretta e completa documentazione necessaria.

In breve – senza dilungarsi in complessi schemi di valutazione – bisogna considerare principalmente gli aspetti che comportano:

- Indagare per trovare se esiste una norma armonizzata (europea), o più di una, che riguardi più o meno da vicino la macchina cui stiamo pensando.
- Indagare per vedere se vi sono altre direttive europee, oltre alla direttiva macchine, eventualmente attinenti.
- Valutare se vi sono test che necessariamente bisogna fare o far fare, per sapere se la macchina cui si pensa è conforme.
- Valutare se i componenti che si devono acquistare sono disponibili corredati della necessaria documentazione di conformità.

Le fasi di lavoro possono, ad esempio, essere le seguenti:

Prima Fase: un'indagine preliminare per individuare per ogni prodotto le seguenti variabili:

- Caratteristiche dell'utilizzatore.
- Caratteristiche ambientali di dove viene installato.
- Destinazione d'uso.
- Funzionamento.
- Fabbricato/Assemblato in EU o importato da Extra UE.

Quindi possiamo individuare le norme tecniche armonizzate (HS) specifiche per ogni prodotto e per ogni direttiva.

Sulla base di tutte le informazioni raccolte si può sapere quale sia l'iter di certificazione ottimale per ogni prodotto e se serve o meno un ente terzo (Notified Body).

Solo dopo aver conosciuto e determinato tutto questo percorso specifico per ogni vostro prodotto si può costruire il Fascicolo Tecnico per la marcatura CE.

Tutto il lavoro serve per avere:

- Fascicolo Tecnico.
- Manuale Uso e Manutenzione.
- Dichiarazione di Conformità CE.
- Targa CE.

Nel caso in cui ti trovi devi insomma:

- Esaminare bene il prodotto da tutti i punti di vista (materiale, forma, funzionalità, utilizzatori ecc) specialmente nei modi di uso inaspettato ed anomalo, oltre che quello normale previsto, per valutare i rischi eventualmente esistenti.
- Esaminare quali sono le Direttive applicabili e/o Regolamenti cogenti.
- Trovare normative attinenti cui riferirsi per dimostrare la rispondenza ai requisiti essenziali richiesti.
- Analizzare di conseguenza la documentazione fornita dal produttore extra-europeo per verificare la rispondenza e la completezza.
- Controllare di conseguenza l'etichettatura e le info allegate al prodotto che consegnate al cliente.

In particolare tra la documentazione da richiedere al produttore occhio ai Test Report, non sottovalutare la cosa- ad esempio per rumore – vibrazioni – campi elettromagnetici e così via. Non bastano dei semplici attestati di conformità, perché l'importatore risponde in prima persona della sicurezza del prodotto e gli enti di controllo (ad esempio la dogana) cercano tutte le evidenze oggettive necessarie.

Inoltre bisogna porre attenzione alla scelta del fabbricante: la conformità della macchina esaminata dall'ente o dal laboratorio non comprova la conformità di tutta la produzione. Bisogna essere ragionevolmente certi che la costanza qualitativa della produzione sia assicurata da una buona organizzazione e gestione.

Questo vale a nostro parere sia per chi importa sia per chi produce.

Nel caso della macchina per caffè ci si trova davanti a molteplici problemi:

- Garantire la sicurezza dell'utilizzatore, che può essere anche uno sprovveduto o distratto, che non deve scottarsi o entrare in contatto con la corrente elettrica.
- Garantire la igienicità dei materiali utilizzati nell'assemblare la macchina: né i metalli né la plastica devono rilasciare sostanze proibite come cromo o ammine.
- Inoltre i componenti elettrici acquistati e quelli di sicurezza devono essere certificati correttamente, altrimenti non si ha la certezza che la macchina assemblata sia sicura.

L'esperienza insegna che in tutti e due i casi, sia che si importi sia che si produca in proprio, è molto complicato avere tutte le carte in regola. La maggioranza dei produttori Extra UE si basano sul prezzo di quello che vendono, piuttosto che sulla conformità, e sono riluttanti a fornire subito tutta la documentazione – che pure già hanno – ma che richiede lavoro impiegatizio aggiuntivo.

I produttori di componenti – anche italiani – badano molto in generale alla concretezza del prodotto e non si curano, molto spesso, delle regole e delle normative. È arduo spesso mettere insieme tutto quello che serve.

## Dichiarazione di conformità. Come si fa?

Dichiarazioni di Conformità – Fabbricante Extra UE e Distributore

La preparazione e il rilascio della dichiarazione di conformità è un prerequisito per qualsiasi prodotto che richiede la marcatura CE per la vendita e l'uso all'interno dell'Unione europea. Questa procedura conferma che il costruttore ritiene che il prodotto fabbricato soddisfi i requisiti essenziali di tutte le direttive applicabili.

La Dichiarazione di Conformità deve contenere:

- Il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante/ mandatario.
- Descrizione del prodotto.
- La (o le) direttiva europea la cui osservanza è dichiarata.
- Norme armonizzate applicate.
- Altri principi e le specifiche utilizzate (se applicabile).
- Luogo e data di rilascio.
- Nome e firma della persona autorizzata dal fabbricante per rendere la dichiarazione.

I documenti devono essere conservati e a disposizione nella UE. I costruttori possono anche fornire copie per ciascun prodotto al momento della spedizione, per le macchine e la dichiarazione di incorporazione (per le macchine destinate ad essere incorporate con altre macchine) è necessaria per ogni macchina.

Quali obblighi ti assumi come Importatore che mette il proprio nome e marchio sul prodotto importato?

Obblighi del produttore:

- Immettere sul mercato solo prodotti sicuri.
- Fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi.
- Adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori. Le misure comprendono:

– L'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata.

– I *controlli a campione* sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.

– Il ritiro, il richiamo e l'informazione al consumatore su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.

Se importi da Extra UE un macchinario per usarlo direttamente nella tua fabbrica?

Quali problemi vanno risolti?

Spesso acquistare macchine da paesi Extra UE è molto conveniente in termini di costi, ma bisogna rispettare i requisiti della Marcatura CE.

*La domanda del nostro cliente*:

Dobbiamo acquistare due macchine a Taiwan.

Per quanto riguarda le certificazioni richieste, che cosa devo chiedere loro? Devono garantire la conformità a quale norma? Deve essere marcata CE?

Se non fosse marcata CE come dobbiamo comportarci?

*La nostra risposta*:

Trattandosi di macchine devono essere certificate e marcate CE secondo la 2006/42 CE.

Si possono presentare varie possibilità:

1. Il fabbricante ha un mandatario in Europa. Allora sarà sufficiente la sua marcatura CE, che deve risultare dalla Dichiarazione di conformità in cui è definito chi –nella UE– ha l'incarico di costituire il fascicolo tecnico.

2. Se invece non ha nominato un mandatario può comunque marcare lui CE, ma deve indicare chi nella UE ha l'incarico di costituire il fascicolo tecnico.

3. Il fabbricante non ha alcuna presenza in UE. Allora tutte le responsabilità del fabbricante ricadono sull'importatore. Quindi l'importatore deve poter dimostrare la rispondenza della macchina ai RES della direttiva.

   *Citando dalla Guida europea alla Direttiva macchine:*

   *Il soggetto che immette tale macchina sul mercato dell'UE deve poter garantire che il fabbricante soddisfi i propri obblighi ai sensi della direttiva. Tuttavia, laddove ciò non sia possibile, la persona che immette la macchina sul mercato dell'UE dovrà assolvere a tali obblighi personalmente. Lo stesso dicasi per coloro che importano nell'UE una macchina per uso personale. In questi casi il soggetto che immette la macchina o la quasi-macchina sul mercato dell'UE o la mette in servizio nell'UE è equiparato al fabbricante e pertanto deve assolvere a tutti gli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 5. Ciò comporta che la persona che immette la macchina sul mercato debba essere in grado di assolvere a tali obblighi, che includono: accertarsi che la macchina soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, assicurare la disponibilità del fascicolo tecnico, fornire le istruzioni per l'uso, effettuare la necessaria procedura di valutazione di conformità, redigere*

*e firmare la dichiarazione CE di conformità della macchina, nonché apporre la marcatura CE.*

*Quindi l'importatore, come nel vostro caso, deve marcare CE direttamente la macchina, anche perché tale importazione non è orientata a vendere macchine di quel tipo, ma utilizzarla nella propria fabbrica.*

*Come facciamo allora per non rischiare?*

*Questo è possibile facendosi inviare i Test Report relativi alla macchina (ad esempio secondo la EN 12100:2010 e, se si tratta di un tornio, secondo EN 23125, per un avvolgitore secondo EN 13418) eseguiti da un laboratorio accreditato in UE o riconosciuto (mutuo riconoscimento tra Taiwan e UE). Quei Test Report (che sono documenti di una trentina di pagine l'uno, con foto della macchina) uniti al manuale in italiano, possono costituire il fascicolo tecnico in modo sufficiente.*

4. Il fabbricante non marca CE e non dispone di nessuna documentazione valida in UE (caso più frequente a nostra esperienza).

   Allora si può importare la macchina come prototipo, chiedendo al fabbricante di apporre all'origine la marcatura CE a nome vostro, con una dichiarazione di conformità vostra (come se la macchina fosse stata costruita su istruzioni vostre) per passare la dogana e poi, arrivata in fabbrica, analizzarla con una valutazione dei rischi e apporre le necessarie sicurezze se carenti, e costituire il fascicolo tecnico.

**Il laboratorio che rilascia il Test Report e quindi la valutazione della conformità, cosa deve avere?**

La valutazione della conformità è un'attività finalizzata a determinare se un prodotto, nel caso dell'importatore, soddisfa i requisiti tecnici richiesti dalle norme.

Comprende le attività di certificazione, ispezione, prova, taratura, verifica e convalida svolte da organismi e laboratori accreditati. L'accreditamento quindi è la dimostrazione formale della competenza di un organismo o laboratorio a effettuare specifiche attività di valutazione della conformità.

Per questo esiste la rete di Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento (IAF MLA) tra gli Enti di accreditamento aderenti, per aumentare la fiducia nei certificati emessi dai laboratori o organismi, accreditati in tutto il mondo.

## Come verificare la validità di un certificato

I laboratori accreditati devono essere conformi ai requisiti contenuti negli standard ISO CASCO, come per esempio la ISO 17021-1:2015 per la valutazione dei sistemi di gestione (ISO 9001, ISO 14001, ISO 5001, ecc.), che specifica anche quali dati debbano essere obbligatoriamente riportati sui certificati emessi nei confronti delle organizzazioni certificate, come:

- Ragione sociale e sede.
- Sistema di gestione implementato e standard applicato.
- Scopo della certificazione.
- Data di emissione, di scadenza e rinnovo della certificazione.
- Nome, indirizzo e marchio di certificazione.

Per questo alcuni Enti di accreditamento, come Accredia in Italia, CNAS in Cina e JAS-ANZ in Australia, hanno implementato delle Banche Dati accessibili al pubblico che rendono più facile, veloce ed efficiente la ricerca di informazioni sui laboratori e il controllo dei certificati da loro emessi sul mercato a organizzazioni pubbliche e private, produttrici di beni o erogatrici di servizi.

## Cosa devono fare gli importatori

Se il committente ha la necessità che un certificato rilasciato in una qualsiasi parte del mondo sia riconosciuto in altri Paesi, deve inoltre richiedere e controllare che esso sia coperto dagli Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento IAF MLA. Inoltre è importante che esso controlli la data di scadenza del certificato o la data del rinnovo.

***ACCREDIA** è l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano. Il suo compito è attestare la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza di chi deve garantire un grado elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute, la sicurezza e l'ambiente.*

*ACCREDIA è un'associazione privata senza scopo di lucro che opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e svolge un'attività di interesse pubblico, a garanzia delle istituzioni, delle imprese e dei consumatori.*

*ACCREDIA ha 67 soci che rappresentano tutte le parti interessate alle attività di accreditamento e certificazione, tra cui 9 Ministeri (Sviluppo Economico, Ambiente, Difesa, Infrastrutture e Trasporti, Interno, Istruzione, Lavoro, Politiche Agricole, Salute), 7 Enti pubblici di rilievo nazionale, i 2 Enti di normazione nazionali, UNI e CEI, 13 organizzazioni imprenditoriali e del lavoro, le associazioni degli organismi di certificazione e ispezione e dei laboratori di prova e taratura accreditati, le associazioni dei consulenti e dei consumatori e le imprese fornitrici di servizi di pubblica utilità come Ferrovie dello Stato ed Enel.*

*L'Ente è membro dei network comunitari e internazionali di accreditamento ed è firmatario dei relativi Accordi di mutuo riconoscimento, in virtù dei quali le prove di laboratorio e le certificazioni degli organismi accreditati da ACCREDIA sono riconosciute e accettate in Europa e nel mondo.*

**Riconoscimento Certificato di Prova Cinese**

Ogni tanto l'agenzia delle dogane non riconosce i Test Report di laboratori anche famosi senza la firma di un responsabile tecnico europeo.

Infatti richiede quanto segue:

"**Il rapporto di prova emesso da un laboratorio avente sede in un Paese Terzo può essere riconosciuto valido se il laboratorio è sede secondaria di un laboratorio europeo e se il rapporto di prova rilasciato dal laboratorio extra europeo è sottoscritto dal Responsabile tecnico o Direttore tecnico del laboratorio avente sede nell'Unione europea**"

Le norme europee vigenti ci permettono di dimostrare che un laboratorio con sede in Cina e accreditato CNAS è automaticamente riconosciuto come accreditato ACCREDIA e quindi valido in Italia. Difatti esiste il mutuo riconoscimento tra ITALIA e CINA in questo ambito.

La normativa europea delega all'importatore la responsabilità totale del prodotto come se fosse il fabbricante e quindi può scegliere una autonomia il laboratorio di sua fiducia in CINA che segua quanto previsto.

Quando un prodotto deve essere sottoposto ad una procedura con cui un ente notificato esamina dei campioni e ne verifica la conformità alla norma armonizzata e successivamente controlla periodicamente la produzione del vostro fornitore secondo un manuale FPC. Questo può essere tranquillamente fatto da un ente accreditato CNAS in Cina. Sul prodotto comparirà la Marcatura CE con il numero dell'ente notificato che effettua questo audit annualmente. Se il fornitore è d'accordo, potete pure apporre il vostro nome sul prodotto.

Importare dalla Cina ormai è diventato necessario praticamente per

tutti i fabbricanti di macchine, per acquistare componenti e parti del macchinario da assemblare successivamente.

Per evitare problemi ai controlli doganali in fase di immissione sul mercato europeo, chi si occupa di questi acquisti sa che deve esibire Test Report attinenti al prodotto – componente importato.

Questi Test Report dovrebbero essere stati eseguiti da Laboratori accreditati in Europa, e presenti negli elenchi ufficiali:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm

Ma non sempre ciò è possibile.

La più frequente via d'uscita per questo problema è di avvalersi dell'**Accordo di Mutuo Riconoscimento dei Laboratori.**

Non tutti ne sono a conoscenza.

Riportiamo allora uno stralcio della Relazione Tecnica che si può predisporre in questi casi. Una relazione come questa usualmente è sufficiente a sbloccare la situazione.

La Relazione si svolge per fasi successive, in modo da informare in modo compiuto il funzionario che sta seguendo la pratica di importazione.

> *Il nostro cliente ricopre il ruolo d'importatore all'interno della normativa europea come stabilito dalla Decisione 768/2008/CE soprariportata.*
>
> *Le sue responsabilità sono stabilite in questa decisione e ha l'obbligo di immettere nel mercato europeo solo prodotti sicuri e conformi alla normativa europea. Per rispettare tale obbligo Il nostro cliente si è preoccupato di verificare tutti i requisiti essenziali e che non siano presenti vizi nel prodotto in questione e*

*ha scelto di acquistare* ***prodotti testati da laboratori accreditati al CNAS****.*

***Tale accreditamento ha valore anche in Italia dopo la sottoscrizione da parte di Accredia dell'accordo di mutuo riconoscimento del 20 Novembre 2012.***

*Nella dichiarazione di conformità l'importatore accetta e si assume tutte le responsabilità del fabbricante e ne dichiara la conformità. Prima di assumersi tale responsabilità l'importatore si è premurato di verificare la conformità del prodotto alla direttiva giocattoli tramite il rispetto della normativa tecnica 71-1, 71-2 e 71-3 il cui rispetto da la presunzione di conformità. I Test Report dei due laboratori accreditati confermano che i prodotti sono conformi.*

**Accordo Mutuo Riconoscimento dei Laboratori**

Il 20 dicembre 2012 ACCREDIA ha firmato l'accordo internazionale di mutuo riconoscimento tra laboratori italiani e stranieri.

Questo accordo è stato sottoscritto anche dal CNAS (equivalente di Accredia in CINA). Copiamo qui sotto il testo con cui ACCREDIA pubblica questo accordo sul suo sito web.

**20.11.2012 ACCREDIA firmataria dell'Accordo ILAC MRA per l'Ispezione**

Gli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento ILAC (ILAC MRA – International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangements) coprono ufficialmente anche lo scopo di accreditamento ispezione (Inspection).

**ACCREDIA è oggi firmataria degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento ILAC per gli scopi prova, taratura e ispezione.**

Lo status di firmatario degli Accordi ILAC MRA garantisce la competenza, il rigore procedurale e l'uniformità del modo di operare dell'Ente unico italiano di accreditamento rispetto a quello degli altri Enti firmatari nella valutazione dei laboratori di prova, dei laboratori di taratura e degli organismi di ispezione.

Gli Accordi internazionali assicurano dunque il riconoscimento dell'equivalenza delle attività di accreditamento svolte da tutti i membri firmatari all'interno del sistema di accreditamento internazionale gestito da ILAC.

Grazie agli Accordi ILAC MRA i rapporti di prova, i certificati di taratura e i rapporti di ispezione emessi dai soggetti accreditati dagli Enti firmatari, godono di un mutuo riconoscimento internazionale, che ne assicura la piena validità in tutti i principali mercati del mondo.

Accredia è firmataria degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA, IAF MLA e ILAC MRA per tutti gli scopi di accreditamento.

**La Cina è firmataria dell'accordo con il seguente ente:**

**Peoplès Republic of China**

China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS)

SCOPE: Testing ISO/IEC 17025 and ISO 15189

Calibration ISO/IEC 17025 Inspection ISO/IEC 17020

**L'Italia è firmataria dell'accordo con il seguente ente:**

**Italy**

L'Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA)

SCOPE: Testing ISO/IEC 17025 and ISO 15189 Calibration ISO/IEC 17025 Inspection ISO/IEC 17020

Esempio di laboratori in oggetto presenti nell'elenco CNAS riconosciuto da ACCREDIA:

Intertek Testing Services Ltd., Shanghai

Block B, Jinling Business Square, No.801 YiShan Road, Shanghai, China. 200233

上海天祥質量技術服務有限公司　上海市宜山路801號金陵商務廣場B座

200233 Telephone: +86 21 6120 6060 Facsimile: +86 21 6127 9740

www.intertek.com www.intertek.com.cn

**Accreditato al CNAS con il numero L0139**

Zhejiang Academy of Science and Technology for Inspection and Quarantine(Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau Inspection and Quarantine Technical Center, Zhejiang Lead Product Technical Co., Ltd.)

**Registration No. L0354**

## Conclusione

Il nostro cliente ricopre il ruolo di importatore all'interno della normativa europea, come stabilito dalla Decisione 768/2008/CE.

Le sue responsabilità sono stabilite in questa decisione e ha l'obbligo di immettere nel mercato europeo solo prodotti sicuri e conformi alla normativa europea.

Per rispettare tale obbligo il nostro cliente si è preoccupato di verificare l'assenza di tutti i vizi occulti e palesi del prodotto in questione e ha scelto di acquistare prodotti testati da laboratori accreditati al CNAS. Tale accreditamento ha valore anche in Italia dopo la sottoscrizione da parte di Accredia dell'accordo di mutuo riconoscimento del 20 Novembre 2012.

Nella dichiarazione di conformità l'importatore accetta e si assume tutte le responsabilità del fabbricante e ne dichiara la conformità. Prima di assumersi tale responsabilità l'importatore si è premurato di verificare la conformità del prodotto alla direttiva di prodotto attinente tramite il rispetto della normativa tecnica armonizzata il cui rispetto da la presunzione di conformità. I Test Report dei due laboratori accreditati confermano che i prodotti sono conformi.

## Sintesi

### GUIDA PER IMPORTARE DA EXTRA UE

Si deve:

- **Garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nelle Direttive assumendosi le responsabilità derivate dall'immissione sul mercato del prodotto importato.**
- **Dichiarare la conformità del prodotto alle direttive europee attinenti e marcare CE.**
- **Possedere e custodire la documentazione tecnica attestante la conformità del prodotto.**

Quindi:

- Bisogna scegliere il fabbricante con cura, in modo da accertare la sicurezza del prodotto e la affidabilità della produzione.
- Bisogna trovare quali sono le direttive europee applicabili.
- E di conseguenza trovare quali norme armonizzate sono necessarie per la presunzione di conformità.

FONDAMENTALE l'esame documentale e visivo (controllo – valutazione).

Per farlo bisogna farsi mandare: schede tecniche, foto e manuale di istruzione, per cominciare Test Report, come EMC-LVD-RoHS, qualificazione del laboratorio che ha eseguito i test.

# Capitolo 4

# Codice del consumo

## Il prodotto sicuro ai sensi del Codice del Consumo

### Ambito di applicazione

Si definisce «prodotto sicuro»: qualsiasi prodotto che –in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e le esigenze di manutenzione – non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione, in particolare, degli elementi seguenti:

i) Delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e della sua manutenzione.

ii) Dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi.

iii) Della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto.

iv) Delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei bambini e degli anziani.

La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore, o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore, non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come «non sicuro» o «pericoloso».

Le norme di cui agli art. 103-113 del Codice del Consumo, che attuano la direttiva 2001/95/CEE, hanno lo scopo di garantire che i prodotti immessi sul mercato, ovvero in libera pratica, siano sicuri.

Tali disposizioni trovano applicazione laddove non esistano nella normativa vigente (nazionale e/o comunitaria, come ad es. direttive CEE) disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.

Ma cosa si intende per prodotto sicuro ai sensi del Codice del Consumo?

In base al Codice del Consumo e alla Direttiva 2001/95/CEE per prodotto sicuro si intende qualsiasi prodotto destinato al consumatore (o anche se non a lui destinato ragionevolmente in grado di essere utilizzato da quest'ultimo), anche nel quadro di una prestazione di servizi che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone.

Per contro è considerato pericoloso qualsiasi prodotto che non corrisponda alla definizione sopra riportata di prodotto sicuro. È presunto come sicuro il prodotto che, in mancanza di specifiche disposizioni comunitarie, è conforme alla legislazione dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato (con riferimento ai requisiti sanitari e di sicurezza).

Un prodotto, tuttavia, è conforme alla legislazione nazionale se, per i rischi e le categorie di rischio disciplinati dalle leggi dello Stato, soddisfa le cd. Norme tecniche nazionali (v. in Glossario: norme tecniche) che recepiscono le norme europee pubblicate dalla Commissione europea a norma dell'art. 4 della Dir. 2001/95/CE.

In mancanza delle norme nazionali come descritte sopra la sicurezza si valuta in base o a norme non cogenti nazionali che recepiscono altre norme europee, ovvero in base alle norme dello Stato membro, o ad altre fonti sussidiarie indicate dal comma 3 dell'art. 105.

## Obblighi e sanzioni previsti dal Codice del Consumo

Gli obblighi di comportamento gravanti sugli operatori di mercato, in base alle disposizioni della direttiva CEE sulla sicurezza generale dei prodotti e del Codice del Consumo, sono riassumibili come segue:

- Produrre e vendere solo prodotti sicuri.
- Introdurre etichettature e avvertenze adeguate per consentire la tracciabilità oltre che il corretto uso del prodotto.
- Monitorare e seguire la sicurezza nelle diverse fasi.
- Intraprendere le azioni necessarie per evitare rischi ai consumatori, tra cui sospensione della vendita, ritiro dal mercato, avvertimenti ai consumatori, richiamo del prodotto.
- Osservanza ed esecuzione delle misure dell'Autorità, nonché notifica dei rischi noti o che si devono conoscere.
- Dovere di cooperazione con le autorità.

## Altri obblighi dei produttori ed obblighi dei distributori

I produttori devono, nei limiti delle rispettive attività, fornire al consumatore le informazioni pertinenti che gli consentano di valutare i rischi inerenti ad un prodotto durante la durata di utilizzazione normale o ragionevolmente prevedibile del medesimo, allorché questi ultimi non siano immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e di premunirsi contro detti rischi.

La presenza di tali avvertenze non esenta dal rispetto degli altri obblighi previsti nella presente direttiva.

Sempre nei limiti delle rispettive attività, i produttori devono adottare misure proporzionate, in funzione delle caratteristiche dei prodotti da essi forniti, onde:

a) Essere informati sui rischi che tali prodotti potrebbero presentare.

b) Intraprendere le azioni opportune, compresi, se necessario per evitare tali rischi, il ritiro dal mercato, l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori e il richiamo del prodotto.

Le misure di cui al terzo comma comprendono, ad esempio:

a) L'indicazione, in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore nonché del riferimento del prodotto o, eventualmente, della partita di prodotti di cui fa parte, salvo nei casi l'omissione di tale indicazione sia giustificata.

b) Quando opportuno, i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione del produttore ai distributori in merito a tale sorveglianza.

## Articolo n. 104

### Obblighi del produttore e del distributore

1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avver-

tenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.

3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.

4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:

   a) L'indicazione, in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata.

   b) I controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.

5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3 hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell'articolo 107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.

6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:

   a) A non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale.

   b) A partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immes-

so sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza.

c) A collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.

7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.

8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:

   a) Elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione.

   b) Una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati.

   c) Tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto.

   d) Una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.

9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.

## Articolo n. 105

**Presunzione e valutazione di sicurezza**

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.
3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o impedire l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

## Articolo n. 107

### Controlli

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonchè degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra l'altro le misure seguenti:
   a) Per qualsiasi prodotto:
      1) Disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita.
      2) Esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate.
      3) Prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati.
   b) Per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:
      1) Richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile.
      2) Sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro.

c) Per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:

1) Disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici.

d) Per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:

1) Vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo.

2) Disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto, o di un lotto di prodotti già commercializzati, agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica.

e) Per qualsiasi prodotto pericoloso:

1) Vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto.

f) Per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:

1) Ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore.

2) Ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.

3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di cui all'articolo 106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerità, opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b) a f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui all'allegato II.

4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravità del rischio.

5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.

6. Per le finalità di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme e le facoltà ad esse attribuite dall'ordinamento.

7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:

   a) Il produttore.

b) Il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio.

c) Qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.

8. Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumità.

## Articolo n. 108

### Disposizioni procedurali

1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 107 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.

2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorità competente osservazioni scritte e documenti.

3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.

3-bis. La procedura istruttoria per l'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 107, è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Amministrazione competente, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. ([1])

## Articolo n. 112

### Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.

## Articolo n. 114

### Responsabilità del produttore

Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

## Articolo n. 117

**Prodotto difettoso**

1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
   a) Il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite.
   b) L'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere.
   c) Il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

Titolo III

Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo

Capo I

Della vendita dei beni di consumo

## Articolo n. 130 [(1)]

**Diritti del consumatore**

1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per

qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.

3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

   a) Del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità.

   b) Dell'entità del difetto di conformità.

   c) Dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) La riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose.

b) Il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5.

c) La sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) Qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto.

b) Qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

10. Un difetto di conformità di lieve entità, per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

## Articolo n. 132

### Termini

1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

## Articolo n. 133

### Garanzia convenzionale

1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
   a) La specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti.
   b) In modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

## Etichetta

Il contenuto minimo da mettere sul packaging e/o sull'etichetta è:

1. Denominazione legale o merceologica del prodotto.
2. Nome/ragione sociale/marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea.
3. Paese di origine, se situato fuori dell'Unione europea.
4. Eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose, all'ambiente.
5. Materiali impiegati e metodi di lavorazione ove possano essere determinati per la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto.
6. Istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso, se utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto (solo queste ultime indicazioni possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi).
7. Marchio CE come descritto in questo fascicolo.

**Avvertenze e Segnalazioni**

Esempi:

Non adoperare in alcun caso detergenti o solventi aggressivi.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Non installare ne utilizzare l'apparecchio in zone classificate ATEX.

Evitare che i bambini si mettano a giocare con l'apparecchio.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituto dal produttore o da un agente addetto alla manutenzione o altra persona similmente qualificata per evitare qualsiasi pericolo.

Apparecchiatura a uso professionale.

Marcatura CE: queste le esatte proporzioni da rispettare

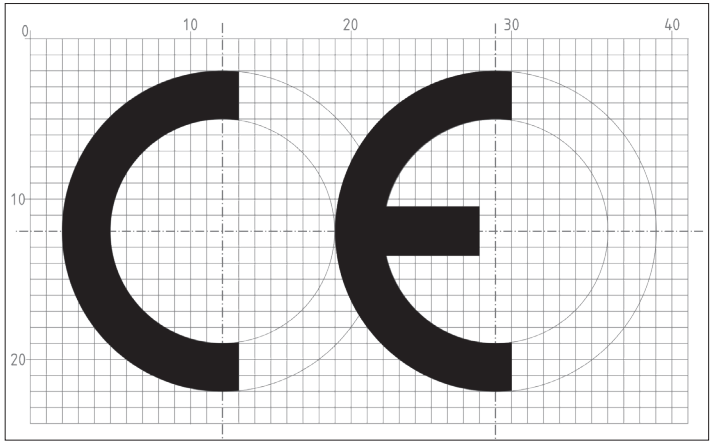

## Imballaggi

Gli imballaggi del prodotto sono distinti in due tipologie:

- Il contenitore primario, ovvero il recipiente (tubo, vasetto, bottiglia, ecc.) a diretto contatto con il prodotto.
- Il contenitore secondario, che rappresenta l'astuccio, la confezione di cartone, o altro che racchiude l'imballaggio primario.

A questi possono essere aggiunti altri dispositivi esterni (es. fascetta, cartellino, foglio istruzioni, ecc.), che possono essere allegati al prodotto qualora non vi sia spazio sufficiente per riportare le informazioni sui contenitori.

Corretto smaltimento.

Sugli imballaggi o sulle etichette possono figurare indicazioni o pittogrammi che invitano il consumatore ad una gestione "ecologicamente" corretta del contenitore, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo e il suo riciclaggio.

Sono indicazioni facoltative, poiché la legge comunitaria e nazionale non prescrive alcun obbligo in merito, tuttavia largamente utilizzate dagli operatori in modo volontario per facilitare le operazioni di smaltimento.

Non disperdere nell'ambiente.

I pittogrammi "uomo/donna col cestino" indicano che la confezione deve essere dispersa nei contenitori della raccolta differenziata.

I pittogrammi con il cestino che appaiono raffigurati in varie modalità, quali ad esempio quelle sotto riportate, rappresentano un invito generico a non disperdere l'imballaggio nell'ambiente dopo l'uso; ci ricordano che i rifiuti non vanno abbandonati ma riposti negli appositi contenitori, e possono essere sostituiti o accompa-

gnati da frasi descrittive quali "non disperdere nell'ambiente". Sono anche questi di carattere volontario.

Il diffusissimo simbolo dell'omino stilizzato che usa il cestino è stato reso obbligatorio in Italia in sostituzione della dicitura "non disperdere nell'ambiente dopo l'uso" dal DM 28/6/1989. Il marchio aveva come scopo quello di incoraggiare lo smaltimento responsabile degli imballaggi o dei prodotti dopo l'uso. La legge è stata abrogata nel 2002 per incompatibilità con le vigenti disposizioni della comunità europea, tuttavia il simbolo è ancora usato su base volontaria da molti produttori e rappresenta uno dei simboli più frequenti, pur non essendo obbligatorio in nessun Paese del Mondo.

## Materiale Imballaggio

Le sigle più frequenti sono:

ACC: indica che il contenitore è in acciaio (banda stagnata) e può essere messo nei contenitori per la raccolta differenziata delle lattine.

AL: indica che il contenitore è di alluminio e può essere messo nei contenitori per la raccolta differenziata delle lattine.

CA: indica che si tratta di carta accoppiata a materiale non riciclabile e pertanto deve essere buttata nei rifiuti misti.

PE: indica che la plastica è composta da polietilene.

PET: indica che la plastica è composta da polietilentereftalato.

PP: indica che la plastica è composta da polipropilene.

PS: indica che il contenitore è di polistirolo.

PVC: indica che la plastica è composta da polivincloruro.

VE: indica che il contenitore è di vetro.

# Capitolo 5

# Controlli doganali

## Certificazioni Marchio CE

### Importazioni da Shenzhen

Quando i fornitori cinesi vi danno la documentazione con cui attestano la conformità spesso usano laboratori cinesi. Qui abbiamo scritto un articolo sui laboratori che abbiamo incontrato lavorando.

**Comprare alla Fiera di Canton (Kwangzhou) un componente elettrico** per assemblare in Italia è divenuto davvero molto frequente, magari quasi obbligatorio per contenere i costi di produzione. Per assemblare, ad esempio, ferri da stiro – stufette elettriche – tostapane – microonde – frullatori – cucine fornelli – forni – Mixer/robot da cucina/frullatori/sbattitori – Bollitori elettrici – lavapavimenti e aspirapolvere o ancora apparecchi per la cura della persona come asciugacapelli, apparecchi per massaggio… Quali sono i problemi di tipo tecnico e documentale che bisogna prevedere?

Il primo ostacolo da superare è la dogana, per entrare nello spazio europeo. Successivi controlli accadono di frequente, ma ora non ne parliamo.

Il procedimento di controllo doganale (vedi codice doganale aggiornato – CDA): con il sistema informatizzato del circuito doganale di controllo viene effettuata la valutazione del rischio che viene introdotto e, insieme ad elementi di casualità, si determina la tipologia e l'intensità dei controlli:

### Cosa succede in pratica

Il controllo in linea:

- Controllo fisico (VM).
- Controllo scanner dei mezzi di trasporto.

- Controllo documentale (CD).
- Controllo automatizzato (CA) non rinvenendo rischi nell'operazione.
- Controllo a posteriori (basato sull'analisi dei rischi).

## I requisiti sotto controllo

Il primo requisito applicato riguarda **la marcatura CE e la dichiarazione di conformità CE** (regolamento 765/2008). Il Manuale procedurale per i controlli doganali spiega: "L'apposizione della marcatura "CE" sui prodotti è consentita solo in presenza di pertinente e valida certificazione di idoneità e conformità rilasciata da Enti od Organismi Notificati a ciò deputati, a tali fini ufficialmente riconosciuti dalle competenti autorità comunitarie e/o nazionali".

***CONTROLLO "CD" (e "VM")*** Il Funzionario incaricato del controllo verifica l'esistenza, a corredo della dichiarazione doganale, della specifica documentazione prevista in relazione alla normativa applicabile ai prodotti oggetto di formalità doganali (certificato CE di conformità, **dichiarazione di conformità con relativo fascicolo tecnico**, manuale di istruzioni, garanzia della costante conformità nella produzione in serie e così via). Qualora dall'esame della documentazione esibita dal dichiarante non emergano irregolarità, si procede al rilascio delle merci nella libera disponibilità della parte. Nel caso in cui dal controllo della documentazione doganale e commerciale allegata alla dichiarazione emergano dei dubbi, il Funzionario procede – eventualmente anche a seguito di elevazione del controllo da "CD" a "VM" – alla sospensione dell'operazione doganale. Allora l'Ufficio doganale informa il competente ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico e comunica formalmente all'importatore, o al suo rappresentante in dogana, l'avvenuta sospensione dello svincolo delle merci e del contemporaneo interessamento del Ministero dello Sviluppo Economico.

In questo caso, se non si riesce a integrare i documenti e dimostrare la rispondenza ai requisiti di legge, possono accadere varie cose:

- Redazione di notizia di reato all'autorità giudiziaria.
- Sequestro probatorio.
- Distruzione delle merci (spese a carico dell'importatore).

Quindi di cosa bisogna, per questo tipo di articoli, disporre per non incorrere in costi aggiuntivi o distruzione delle merci?

Bisogna rispondere ai requisiti appunto della LVD (direttiva bassa tensione) ed a quelli delle norme armonizzate specifiche, tutte appartenenti alla famiglia delle EN 60335, oppure 60598 o 61242.

Quindi bisogna accertarsi di avere a disposizione un fascicolo tecnico contenente anche dei Test Report validi e predisporre una dichiarazione di conformità contenente:

- Nome e indirizzo del fabbricante o rappresentante nell'UE.
- Descrizione del materiale elettrico.
- Riferimento alle direttive e alle norme armonizzate, se applicate.
- Eventuale riferimento alle specifiche applicate per garantire la conformità.
- Identità e qualifica del firmatario (fabbricante o rappresentante del fabbricante).
- Le ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura CE.
- Data e firma.

## Laboratori Cinesi credibili per le Dogane

Qui vi consigliamo dei laboratori che sono riconosciuti come credibili dalle autorità europee secondo la nostra esperienza. Vi consigliamo comunque di controllare sempre e di farvi mandare la documentazione aggiornata. Le informazioni possono essere valide per un prodotto e non per un altro oppure scadere nel tempo. Qui cerchiamo solo di aiutare dando una strada, ma non possiamo garantire che valga al 100% anche al vostro caso particolare.

**Global-Standard Testing Service Co. Ltd.**

Questo laboratorio è accreditato tramite il Tuv Reihnland e lo possiamo trovare a questo link:

http://www.gstslab.com/index.php?c=msg&ts=Accreditation

**Laboratorio BCTC – Shenzhen BCTC Technology Co. Ltd**

Questo laboratorio che ha certificato la bassa tensione del vostro prodotto tAbbiamo bisogno di un certificato per le dogane. Fatevelo mandare. http://www.btc-lab.com/en/partners.asp

**Laboratorio EBO – Shenzhen EBO Technology Co. Ltd**

Laboratorio riconosciuto dal TUV product service asia ltd per la EN 60950 e riconosciuto dal Laboratorio tedesco Phoenix testlab GmbH

http://en.ebotek.cn/about%20EBO/EBO%20Introduction/2009/1205/1.html

**Laboratorio ATC – Shenzhen EBO Technology Co. Ltd**

Laboratorio riconosciuto dal TUV Rheinland per le direttive EMC e LVD.

http://www.atc-lab.com/index.html

Altro esempio:

China National Accreditation Service for Conformity Assessment

LABORATORY ACCREDITATION CERTIFICATE

**(Registration No. CNAS L9713 )**

**Guangdong Vantin Testing Co., Ltd.**

South of Xiushui Road, West of Fengxin 2nd Road, Gangkou Industrial Zone, Fengxiang Sub-district, Chenghai District, Shantou, Guangdong, China

***is accredited in accordance with ISO/IEC 17025: 2005 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories(CNAS-CL01 Accreditation Criteria for the Competence of Testing and Calibration Laboratories) for the competence to undertake the service described in the schedule attached to this certificate.***

***The scope of accreditation is detailed in the attached schedule bearing the same registration number as above. The schedule form an integral part of this certificate.***

**Date of Issue：2017-03-23**

**Date of Expiry：2023-02-19**

**Date of Initial Accreditation：2017-02-20**

**Signed on behalf of China National Accreditation Service for Conformity Assessment**

China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS) is authorized by Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (CNCA) to operate the national accreditation schemes for conformity assessment. CNAS is a signatory of the International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement (ILAC MRA) and the Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement (APLAC MRA).

**The validity of the certificate can be checked on CNAS website at http://www.cnas.org.cn/english/findanaccreditedbody/index.shtml**

## Esempi di campi di applicazione delle direttive più frequenti

### *Campo di applicazione direttiva macchine*

La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:

a) Macchine.

b) Attrezzature intercambiabili.

c) Componenti di sicurezza.

d) Accessori di sollevamento.

e) Catene, funi e cinghie.

f) Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

g) Quasi-macchine.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

a) I componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria.

b) Le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento.

c) Le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività.

d) Le armi, incluse le armi da fuoco.

e) I seguenti mezzi di trasporto:

   – Trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto della direttiva 2003/37/CE, escluse le macchine installate su tali veicoli.

   – Veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente

il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), escluse le macchine installate su tali veicoli.

- Veicoli oggetto della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (2), escluse le macchine installate su tali veicoli.
- Veicoli a motore esclusivamente da competizione.
- Mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli.

f) Le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità.

g) Le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine.

h) Le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori.

i) Gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere.

j) Le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni.

k) I prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della direttiva 72/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (3):

- Elettrodomestici destinati a uso domestico.
- Apparecchiature audio e video.
- Apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione.

- Macchine ordinarie da ufficio.
- Apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione.
- Motori elettrici.

l) Le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
   - Apparecchiature di collegamento e di comando.
   - Trasformatori.

***Campo di applicazione direttiva bassa tensione***

Ai fini della presente direttiva per «materiale elettrico», si intende ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all'allegato II.

Prima dell'immissione sul mercato, il materiale elettrico deve essere munito della marcatura CE stabilita nell'articolo 10, che attesta la conformità del materiale alle disposizioni della presente direttiva, compresa la valutazione della conformità di cui all'allegato IV.

Requisiti generali:

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.

In conformità al punto 1 sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) Le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti.

b) Non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo.

c) Le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

d) L'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) Presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

b) Sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

c) Nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

**Direttiva EMC sulla Compatibilità Elettromagnetica**

La Direttiva si applica a tutti gli apparati elettrici o elettronici, ad esclusione degli apparecchi per uso militare e degli apparecchi radio utilizzati dai radioamatori.

La Direttiva impone che tali apparecchi debbano essere costruiti in modo tale che:

- I disturbi da essi generati siano limitati ad un livello che permetta agli apparecchi radio e di telecomunicazione e agli altri apparecchi di funzionare in modo conforme alla loro destinazione.
- Essi abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca contro i disturbi elettromagnetici che permetta loro il funzionamento in modo conforme alla loro destinazione.

In particolare i principali criteri in materia di protezione impongono che il livello massimo delle perturbazioni elettromagnetiche generate dagli apparecchi debba essere tale da non disturbare l'utilizzazione in particolare degli apparecchi seguenti:

a) Ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva.

b) Apparecchiature industriali.

c) Apparecchiature radio mobili e radiotelefoniche commerciali.

d) Apparecchiature mediche e scientifiche.

e) Apparecchiature di tecnologia dell'informazione.

f) Elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico.

g) Apparecchi radio per l'aeronautica e la marina.

h) Apparecchi didattici elettronici.

i) Reti ed apparecchiature di telecomunicazione.

l) Trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva.

m) Illuminazione e lampade fluorescenti.

Gli apparecchi citati devono essere costruiti in modo tale da disporre di un adeguato livello di immunità elettromagnetica in un ambiente normale di compatibilità elettromagnetica, laddove tali apparecchi sono destinati ad operare, in modo tale da essere usati senza difficoltà.

## Direttiva Rohs 2002/95/CE – 2011/65/CE

### Vecchia Direttiva 2002/95

Ambito di applicazione

1. Fatto salvo l'articolo 6, la presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE) nonché alle lampade ad incandescenza e ai lampadari delle abitazioni.

2. La presente direttiva si applica ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti.

3. La presente direttiva non si applica a pezzi di ricambio per le riparazioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche né al reimpiego delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1 o gennaio 2006.

**Nuova Direttiva 2011/65**

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica, fatto salvo il paragrafo 2, alle AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I.

2. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri dispongono che le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE, ma che risulterebbero non conformi alla presente direttiva, possano comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.

3. La presente direttiva si applica fatti salvi i requisiti della normativa dell'Unione in materia di sicurezza e di salute e in materia di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006, e i requisiti della normativa specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti.

4. La presente direttiva non si applica:

    a) Alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari.

    b) Alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.

    c) Alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un'altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate.

    d) Agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni.

    e) Agli impianti industriali fissi di grandi dimensioni.

**Vecchia direttiva 2002/95**

Ambito di applicazione

1. Applicazioni di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente esentate dai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Mercurio in lampade fluorescenti compatte, sino ad un massimo di 5 mg per lampada.

2. Mercurio in tubi fluorescenti, per usi generici sino ad un massimo di:

   – Alofosfato 10 mg.

   – Trifosfato con tempo di vita normale 5 mg.

   – Trifosfato con tempo di vita lungo 8 mg.

3. Mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali.

4. Mercurio in altre lampade non espressamente menzionate nel presente allegato.

5. Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti.

6. Piombo come elemento di lega nell'acciaio contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso, alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso e leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso.

7. Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe per saldature, stagno-piombo contenenti più dell'85% di piombo). Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array (esenzione concessa fino al 2010). Piombo in saldature per apparecchiature di infrastruttura di rete destinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni (per esempio dispositivi piezoelettrici).

8. Cadmiatura, ad eccezione delle applicazioni vietate a norma della direttiva 91/338/CEE.

(1) Recante modifica della direttiva 76/769/CEE (2) relativa alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

9. Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.

10. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione valuta le applicazioni relative a:

    – DecaBDE.

        • Mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali.

        • Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete destinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni (allo scopo di fissare un termine specifico per l'esecuzione).

        • Lampadine elettriche.

    – In via prioritaria per stabilire quanto prima se questi elementi devono essere modificati di conseguenza.

**Nuova direttiva 2011/65**

Sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei.

Piombo (0,1 %)

Mercurio (0,1 %)

Cadmio (0,01 %)

Cromo esavalente (0,1 %)

Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)

Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)

Applicazioni che beneficiano di un'esenzione dalla restrizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo.

**Apparecchiature che utilizzano o rilevano radiazioni ionizzanti**

1. Piombo, cadmio e mercurio nei rivelatori di radiazioni ionizzanti.
2. Cuscinetti di piombo nei tubi radiogeni.
3. Piombo nei dispositivi elettromagnetici per l'amplificazione delle radiazioni: MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati) e lastra capillare.
4. Piombo nella miscela vetrificabile (frit) dei tubi a raggi X e degli intensificatori d'immagini e piombo nel legante in miscela vetrificabile (frit) per l'assemblaggio di laser a gas e per i tubi a vuoto che convertono le radiazioni elettromagnetiche in elettroni.
5. Piombo nelle schermature contro le radiazioni ionizzanti.
6. Piombo negli oggetti per le prove a raggi X.
7. Stearato di piombo nella tecnica della diffrazione dei raggi X da cristalli.
8. Sorgenti di isotopi radioattivi di cadmio per spettrometri a fluorescenza a raggi X portatili.

   Sensori, rilevatori ed elettrodi

1a. Piombo e cadmio in elettrodi iono-selettivi, compreso il vetro degli elettrodi pH.

1b. Anodi di piombo in sensori elettrochimici per la rilevazione di ossigeno.

1c. Piombo, cadmio e mercurio in rivelatori di infrarossi.

1d. Mercurio in elettrodi di riferimento: cloruro di mercurio a basso tenore di mercurio, solfato di mercurio e ossido di mercurio.

Altro

9. Cadmio nei laser elio-cadmio.

10. Piombo e cadmio nelle lampade utilizzate nella spettroscopia di assorbimento atomico.

11. Piombo in leghe usato come superconduttore e conduttore termico nella risonanza magnetica.

12. Piombo e cadmio in legami metallici con materiali superconduttori nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID.

13. Piombo nei contrappesi.

14. Piombo nei materiali piezoelettrici costituiti da un unico cristallo per i trasduttori a ultrasuoni.

15. Piombo nelle saldature dei trasduttori a ultrasuoni.

16. Mercurio in ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e in interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (massimo 20 mg di mercurio per interruttore o relè).

17. Piombo nelle saldature nei defibrillatori di emergenza portatili.

18. Piombo nelle saldature di moduli ad alte prestazioni di diagno-

stica per immagini (imaging) a infrarossi per rilevare l'intervallo 8-14 µm.

19. Piombo nei cristalli liquidi degli schermi in silicio (LCoS).

20. Cadmio nei filtri per la misura dei raggi X.

## Importare prodotti chimici – documentazione

Quando decidiamo di importare prodotti chimici dobbiamo per prima cosa chiedere al fornitore le schede dei dati di sicurezza, il cui acronimo in inglese è MSDS.

Non compratele se non vi danno questo documento. Successivamente dobbiamo capire quali normative specifiche deve rispettare il prodotto.

Effettivamente la normativa è molto varia. Facciamo alcuni esempi:

Se importo detergenti ci sono delle regole specifiche date dal regolamento europeo 648/2004.

Se importo prodotti chimici da usare nelle case è molto probabile che siano comprese nei prodotti da costruzione e quindi nel regolamento europeo 305/2011.

in ogni caso la scheda di sicurezza è un documento in 16 punti dove si dice:

- Se il preparato è pericoloso o meno.
- Se all'interno della miscela ci sono componenti pericolosi.
- Come trasportare il prodotto.
- Come comportarsi in caso di incendio.
- Sversamento accidentale.
- Primo soccorso.
- Ecc.

L'importatore deve quantificare quanto importa all'anno per ogni sostanza o prodotto e verificare se sta sopra o sotto la tonnellata all'anno. Di solito si è sotto.

Detto questo deve fare una notifica all'ECHA delle sostanze importate con la relativa classificazione.

L'importatore ha sempre la totale responsabilità di quello che importa e delle informazioni che trasmette agli utilizzatori dei prodotti.

Deve quindi fornire istruzioni sull'uso che spesso sono nell'etichetta in italiano e una scheda di sicurezza in italiano.

A seconda del mercato cui ci si rivolge, le informazioni minime obbligatorie da mettere in etichetta cambiano.

Nel caso in cui si intenda vendere direttamente ai consumatori prodotti chimici liquidi:

Non ingerire. Tenere lontano dai bambini. Conservare a temperatura …

Manipolare con guanti protettivi. Conservare sotto chiave. In caso di incedente o malessere consultare immediatamente un medico e mostrare l'etichetta o telefonare al Centro Antiveleni Tel.

- Rintracciabilità lotto.
- Data scadenza.
- Volume in ml del prodotto.
- Simboli dell'omino col cestino.
- Ingredienti.
- Quantità nicotina.
- Dati azienda:
  - Ragione sociale.
  - Indirizzo sede legale.
  - Numero telefono.
  - Mail.

Ci sono dei casi particolari che possono aiutare a vendere meglio i prodotti, facciamo un esempio.

Per i contenitori inferiori a 125ml si può omettere la X sulla scatola per questo motivo:

> *"Esenzioni dall'articolo 17 [(Articolo 29, paragrafo 2))]"previste dagli articoli 1.5.2.1. Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml e 1.5.2.1.1 "Le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza collegati alle categorie di pericolo elencate in appresso possono non figurare tra gli elementi dell'etichetta prescritti all'articolo 17" del Regolamento CLP 1272/20008.*

**Marchio CE fallace o mancante – Come tolgo il Sequestro?**

**Ti hanno sequestrato la merce per il Marchio CE stampato male?**

**Guardia di Finanza**
**GRUPPO FIUMICINO**
**Il Nucleo Operativo**
**Squadra Operativa Volante**
Via F.lli Wright, 40 - Fiumicino (RM) 00054 - Tel./Fax. 06/65954848 – 06/65957008
RM201.protocollo@gdf.it - RM201000p@pec.gdf.it

ELENCO DELLE COSE RINVENUTE/SOTTOPOSTE A SEQUESTRO
allegato al verbale di perquisizione e sequestro redatto in data 13/02/2015 nei confronti di [redacted] in atti rappresentato da [redacted]

| NR. PEZZI / QUANTITA' | DESCRIZIONE |
|---|---|

Questo è un evento tipico per cui ci chiamano i nuovi clienti. In sostanza cosa succede?

La guardia di Finanza o i Carabinieri vengono presso il vostro magazzino, controllano tutta la merce e mettono i sigilli a tutti i prodotti con il CE stampato male.

Vi danno un verbale di sequestro in cui vi viene data una multa salata e inizia la giostra. Le esperienze che abbiamo fatto in questi casi hanno notevoli differenze a seconda delle persone che si incontrano.

Qui si apre il solito dilemma, come faccio a dissequestrare tutto?

Il giudice libera i prodotti solo nel caso in cui sia evidente l'errore di stampa e i prodotti siano sicuri. Come fa ad avere un evidenza oggettiva? Mica si vede a occhio…

Può mandare i vostri prodotti a fare dei test presso laboratori accreditati a vostre spese oppure accertarsi tramite documentazione che sia tutto in regola.

Se per caso i prodotti che vendete non sono sicuri si apre un processo non molto piacevole e molto costoso. La merce viene comunque distrutta a vostre spese e ci perdete una marea di soldi.

## Per rimanere agganciati a Noi

**Amazon**
Non desiderare la Colpa d'altri
https://www.amazon.it/dp/B01MTSLN4Z

**Blog**
www.macchinariosicuro.it
www.certificazionece.it

**Video**
https://www.youtube.com/user/MarcaturaCE

**Podcast**
https://www.spreaker.com/show/macchinario-sicuro

**Facebook**
https://www.facebook.com/Marcaturace/

# Capitolo 6

# Glossario

Per comodità riportiamo i termini fondamentali per il tuo lavoro di importatore.

## CONFORMITÀ

Prima di immettere un prodotto sul mercato comunitario il fabbricante deve sottoporlo ad una procedura di valutazione della conformità prevista dalla direttiva applicabile al prodotto.

## VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Ogni attività relativa alla determinazione, diretta o indiretta, che i requisiti applicabili ad un prodotto siano pienamente soddisfatti. La valutazione della conformità dipende dall'intervento della parte interessata (fabbricante) o di un terzo (organismo notificato) e riguarda la fase di progettazione, di fabbricazione del prodotto o entrambe.

## DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità del prodotto alle norme pertinenti e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve specificare le prescrizioni applicabili ed illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve essere disponibile dal momento della immissione del prodotto sul mercato e deve essere conservata dal fabbricante o suo rappresentante autorizzato o persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario non meno di 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto e, qualora richiesta, deve essere esibita alle Autorità di vigilanza.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (CERTIFICATO DI CONFORMITÀ)

Dichiarazione di conformità ovvero Certificato di conformità a seconda della direttiva di riferimento. La dichiarazione di conformità è l'atto con cui il fabbricante dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali "di sicurezza" previsti dalla/e direttiva/e europea/e ad esso applicabile/i. Essa deve contenere le informazioni necessarie ad identificare le direttive in base alle quali viene rilasciata, il nome del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, o dell'importatore o persona responsabile della immissione del prodotto sul mercato, l'organismo notificato (ove previsto), la denominazione del prodotto ed il riferimento alle norme armonizzate o ad altri documenti normativi. La dichiarazione di conformità deve essere tenuta a disposizione delle Autorità di vigilanza da parte del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità o dell'importatore o persona responsabile della immissione del prodotto sul mercato. La mancata presentazione della dichiarazione, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, può costituire motivo sufficiente per mettere in dubbio la presunzione di conformità di un prodotto ai requisiti essenziali della direttiva/e europea/e ad esso applicabile/i.

## ESAME CE DI TIPO

È la procedura in base alla quale un Organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza definiti nelle direttive ad esso applicabili.

## RAPPORTO DI PROVA

Il rapporto di prova è il risultato delle prove di laboratorio effettuate su prodotti oggetto di indagine, secondo quanto stabilito dalle

relative norme ad essi applicabili. Il rapporto di prova contiene le seguenti informazioni: il numero del rapporto, la descrizione dettagliata del campione, la data di inizio e termine delle prove, i nomi delle prove e le metodiche di riferimento, i valori con le relative unità di misura, i limiti di legge o di specifica – se esistenti ed applicabili – e relative fonti, eventuali annotazioni. Il rapporto di prova deve essere convalidato dalle firme del responsabile delle prove e del responsabile del laboratorio.

## MARCATURA CE

La marcatura CE, istituita con la direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993, è un contrassegno che deve essere apposto su determinati prodotti per i quali ne è prevista l'apposizione dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione. Delle 29 direttive ad oggi adottate secondo i principi del nuovo approccio, 21 richiedono la marcatura CE.

L'elenco delle direttive che richiedono l'apposizione della marcatura CE è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist.html

La marcatura CE è apposta dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito all'interno della Comunità, o dall'importatore o dal responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario. La marcatura CE sui prodotti è una dichiarazione resa da uno dei soggetti sopra menzionati con la quale si attesta che il prodotto:

È conforme a tutte le disposizioni comunitarie applicabili; è stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformità del caso.

La marcatura CE è obbligatoria e deve essere apposta prima che i prodotti ad essa soggetti siano commercializzati e messi in servizio, salvo il caso in cui direttive specifiche dispongano altrimenti.

Se i prodotti sono disciplinati da diverse direttive che prevedono la marcatura CE, essa indica che si presume che i prodotti siano conformi alle disposizioni di tutte le direttive in questione.

La marcatura CE deve pertanto essere apposta su: tutti i prodotti nuovi, siano essi fabbricati negli Stati membri che in paesi terzi; i prodotti usati e di seconda mano importati dai paesi terzi; i prodotti che hanno subito modifiche rilevanti e che sono disciplinati dalle direttive come prodotti nuovi.

La marcatura CE deve avere la forma indicata di seguito. Se la marcatura CE viene rimpicciolita o ingrandita è comunque necessario rispettare le proporzioni. La marcatura CE non può essere inferiore ai 5 mm. La marcatura CE deve essere apposta in maniera visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla relativa targhetta. Se ciò non fosse possibile o giustificato per la natura del prodotto, deve essere apposta sull'eventuale imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento, qualora la direttiva applicabile ne preveda l'esistenza.

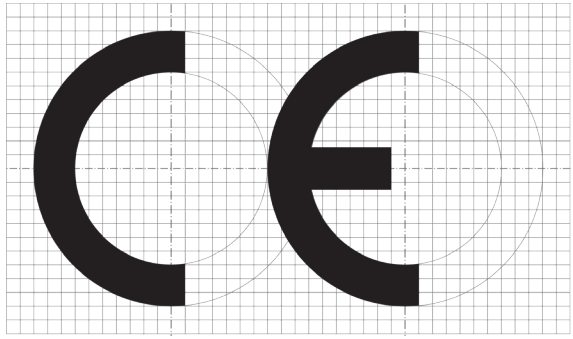

**DISTRIBUTORE**

Qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

**RAPPRESENTATE AUTORIZZATO – FABBRICANTE**

Un fabbricante stabilito in un paese terzo ha la responsabilità, nella stessa misura di un fabbricante stabilito in uno Stato membro, di garantire che un prodotto venga progettato e fabbricato conformemente a tutte le direttive ad esso applicabili e di svolgere le procedure di valutazione della conformità richieste, qualora il prodotto sia destinato ad essere commercializzato o messo in servizio nel mercato comunitario. Il fabbricante può nominare un rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità che operi per suo conto. Se il fabbricante non è stabilito nella Comunità e non ha un rappresentante autorizzato nella stessa, l'importatore, o il responsabile dell'immissione nel mercato del prodotto nella Comunità, assume gli obblighi posti in capo al fabbricante.

**RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO**

Persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti.

**IMMISSIONE SUL MERCATO**

La prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario, dove con "messa a disposizione sul mercato" si intende la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso dello stesso nel mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito.

**IMPORTATORE**

Persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità europea che immette sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo.

## MERCATO UNICO

Il mercato unico è una delle principali realizzazioni dell'Unione europea. Le restrizioni agli scambi e alla libera concorrenza sono state gradualmente eliminate fra gli Stati membri, il che ha contribuito all'innalzamento del tenore di vita. Il mercato unico non è ancora diventato uno spazio economico unico: alcuni settori dell'economia, come i servizi pubblici, restano soggetti alle legislazioni nazionali. I singoli Stati membri dell'UE mantengono un'ampia sovranità in materia fiscale e di protezione sociale. Al mercato unico contribuisce una serie di politiche correlate che l'Unione ha attuato nel corso degli anni allo scopo di garantire che il maggior numero possibile di consumatori e imprese potesse godere dei vantaggi offerti dalla liberalizzazione dei mercati.

## NORMA ARMONIZZATA

È una norma adottata da uno degli organismi di normazione europeo (CEN, CENELEC, ETSI) sulla base di un mandato della Commissione UE, pubblicata, per essere pienamente efficace, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

## NUOVO APPROCCIO

Il Nuovo Approccio è una tecnica legislativa che definisce i requisiti essenziali obbligatori di un prodotto al fine di garantire elevati livelli di sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, lasciando la scelta delle soluzioni tecniche alle parti interessate (utenti, produttori etc.). Per la sua flessibilità, il Nuovo Approccio è una tecnica molto efficace per promuovere la competitività industriale, l'innovazione dei prodotti e la libera circolazione delle merci nella Unione Europea.

## ORGANISMO NOTIFICATO

Organismo di certificazione o Ente di certificazione o Laboratorio di Prova, autorizzato dall'Autorità Governativa Nazionale e notificato alla Commissione Europea, per attuare i compiti legati alla applicazione delle procedure europee di conformità di prodotti e/o servizi. L'organismo notificato, pur essendo stabilito sul territorio dello Stato membro che lo ha notificato, può svolgere attività o disporre di personale all'esterno dello Stato membro o anche al di fuori della Comunità. I certificati rilasciati da sedi secondarie extra CEE devono essere sottoscritti dal responsabile tecnico o direttore tecnico del laboratorio dell'Organismo europeo notificato.

L'elenco degli Organismi notificati viene pubblicato dalla Commissione Europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e può essere consultato nel sito http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/

## PAESE TERZO

Con questo termine si indica uno Stato che non è né uno Stato membro dell'Unione Europea né uno Stato ad essa associato, aderente cioè ad un accordo internazionale concluso con l'Unione europea.

## PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ

L'applicazione e la conformità ad una norma armonizzata, di cui sono stati pubblicati i riferimenti, conferiscono presunzione di conformità ai requisiti essenziali delle direttive di nuovo approccio applicabili, disciplinati da tale norma. L'applicazione delle norme armonizzate rimane volontaria nell'ambito delle direttive di nuovo approccio.

**PRODOTTO**

Qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto.

**PRODOTTO SICURO**

Qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi: 1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, la sua installazione e manutenzione; 2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi; 3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e della sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto; 4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani.

## PRODOTTO PERICOLOSO

Qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro RAPEX. Il sistema comunitario di scambio rapido di informazioni (RAPEX) è una rete creata tra i 27 paesi membri dell'UE più l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, al fine di assicurare la sicurezza del mercato interno europeo attraverso la collaborazione tra le autorità nazionali incaricate della sorveglianza dei mercati. Questo sistema garantisce che le informazioni sui prodotti di consumo non alimentari pericolosi, scoperti in uno stato membro, siano rapidamente comunicate a tutte le autorità nazionali e alla Commissione Europea per permettere l'attivazione di tutte le misure necessarie per impedire la fornitura di tali prodotti ai consumatori.

## REQUISITI ESSENZIALI

Fissano gli elementi necessari alla protezione dell'interesse pubblico. I requisiti essenziali sono vincolanti: solo i prodotti conformi ad essi possono essere commercializzati e messi in servizio. I requisiti essenziali devono essere applicati in funzione dei rischi insiti in un determinato prodotto. Ad uno stesso prodotto è possibile applicare contemporaneamente varie direttive, nel caso in cui, per tutelare tutti gli interessi pubblici in gioco, devono essere applicati contemporaneamente i requisiti previsti da varie direttive.

## RICHIAMO DEL PRODOTTO

Il richiamo è una misura volta ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso già fornito o reso disponibile ai consumatori. Tale misura è adottata dai produttori e distributori di prodotti di consumo, qualora sappiano che un prodotto da loro immesso sul mercato presenta rischi per i consumatori, ovvero tale misura può essere ordinata o coordinata o, se del caso, organizzata con i produttori e i distributori da parte delle Autorità competenti. I produttori e i

distributori hanno l'obbligo di informare le autorità nazionali competenti in merito ai prodotti pericolosi da loro immessi sul mercato quando si realizzano le seguenti condizioni: - Il prodotto è destinato ai consumatori o può essere utilizzato dai consumatori; - il prodotto presenta rischi per i consumatori; - il prodotto è sul mercato; - i rischi sono tali che il prodotto non può rimanere sul mercato e i produttori e distributori hanno l'obbligo di prendere i provvedimenti preventivi e correttivi opportuni. Il modulo di notifica da inviare all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è stato commercializzato il prodotto pericoloso è allegato alla decisione della Commissione del 14 dicembre 2004 ed è disponibile sul sito web della Commissione.

## RISCHIO GRAVE

Qualsiasi rischio grave, compreso quello i cui effetti non sono immediati e che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche.

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'Autorità di controllo, al fine di decidere se una specifica situazione di pericolo causata da un prodotto di consumo costituisca un rischio grave, in una prima fase deve stabilire la gravità degli effetti concreti di un pericolo, che dipende sia dalla gravità del pericolo sia dalla probabilità che esso si concretizzi nelle condizioni d'uso prese in esame; in una seconda fase l'Autorità di controllo deve valutare ulteriormente la gravità degli effetti concreti del pericolo a seconda del tipo di consumatore e, per i normali adulti, valutare se il prodotto sia corredato di opportune avvertenze e protezioni. In conclusione, quindi, la combinazione sequenziale degli indici collegati alle due fasi precedentemente esposte costituisce la valutazione complessiva del rischio. Per ulteriori approfondimenti è pos-

sibile consultare il sito: http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/action_guide_it.pdf

## RITIRO DAL MERCATO

Il ritiro dal mercato è una misura volta ad impedire la distribuzione e l'esposizione o l'offerta di un prodotto pericoloso al consumatore. Tale misura è ordinata dalle Autorità competenti nei confronti di produttori e/o importatori qualora vi sia un prodotto che non rispetta i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa ad esso applicabile. Il produttore o importatore al quale viene notificato un provvedimento di ritiro dal mercato, al fine di rintracciare facilmente i prodotti oggetto del provvedimento restrittivo, deve essere in grado di stabilire una correlazione tra i prodotti forniti ed i clienti (tracciabilità del prodotto) così da poter avviare rapidamente le procedure di ritiro dal mercato. Le Autorità competenti svolgono controlli presso il produttore o importatore al fine di accertare che gli stessi abbiano effettivamente ritirato il prodotto dal mercato.

## SANZIONE

È la conseguenza giuridica tipica che l'ordinamento collega all'illecito, ossia alla violazione del precetto. Il dovere, posto in capo ad un soggetto, di sottostare alla sanzione è detto responsabilità.

## UNIONE DOGANALE

L'unione doganale è l'elemento essenziale del mercato comune. L'istituzione di un'unione doganale, ultimata nel 1968, costituiva l'obiettivo principale dopo la firma del trattato di Roma. Le misure più importanti prevedevano:

- L'eliminazione di tutti i dazi doganali e di tutte le restrizioni tra gli Stati membri.
- L'introduzione di una tariffa doganale comune (TDC), applicabile in tutta la Comunità europea alle merci provenienti dai paesi terzi (le entrate così ottenute fanno parte delle risorse proprie della Comunità).
- La politica commerciale comune come componente esterna dell'Unione doganale (la Comunità parla con voce unanime a livello internazionale).

Sono state elaborate procedure e regole comuni ed è stato introdotto un documento amministrativo unico (DAU), destinato a sostituire i diversi documenti precedentemente utilizzati. Con l'entrata in vigore del mercato unico nel 1993, sono stati aboliti sia i controlli regolari alle frontiere interne che le formalità doganali. Pertanto, la riscossione delle accise, dell'IVA e la raccolta di dati statistici non rientrano più tra le competenze dei servizi doganali degli Stati membri.

## UNIONE EUROPEA

L'Unione Europea (UE) è un'organizzazione di tipo sopranazionale ed intergovernativo, che dal 1° gennaio 2007 comprende 27 paesi membri indipendenti e democratici. La sua istituzione sotto il nome attuale risale al Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 (entrato in vigore il 1° novembre 1993), al quale tuttavia gli stati aderenti sono giunti dopo il lungo percorso delle Comunità Europee precedentemente esistenti. L'Unione Europea ha il compito di organizzare in maniera coerente e solidale i rapporti tra gli Stati membri e i loro popoli. I grandi obiettivi che persegue sono i seguenti:

- Promuovere il progresso economico e sociale, lo sviluppo sostenibile, uno spazio senza frontiere interne e un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica.

- Affermare la sua identità sulla scena internazionale (aiuti umanitari europei ai paesi terzi, politica estera e di sicurezza comune, intervento nella gestione delle crisi internazionali, posizione comune in seno alle organizzazioni internazionali).
- Rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri, istituendo una cittadinanza dell'Unione (che completa la cittadinanza nazionale senza sostituirsi ad essa e conferisce al cittadino europeo diritti civili e politici).
- Conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone.
- Mantenere e sviluppare l'acquis (diritto acquisito comunitario). L'acquis è l'insieme dei diritti e degli obblighi giuridici e degli obbiettivi politici che accomunano e vincolano gli Stati membri della Unione europea.

Gli organi principali dell'Unione comprendono il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione, la Corte di Giustizia, il Parlamento, il Consiglio europeo e la Banca centrale europea.

## L'efficacia diretta del diritto europeo

Perché un atto emesso dalla UE ha efficacia diversa nei vari paesi?

L'efficacia diretta del diritto europeo è stato introdotto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nel 1963, con una famosa sentenza, e garantisce l'**applicabilità** e l'**efficacia** del diritto europeo nei paesi dell'UE. Tuttavia, la CGUE ha diverse condizioni da soddisfare affinché un atto giuridico europeo possa essere direttamente applicabile. Infatti in tale sentenza la Corte ha stabilito che il diritto europeo non solo impone obblighi ai paesi dell'UE ma attribuisce anche diritti ai singoli.

Lasciando perdere aspetti di tipo legale che qui non interessano

(Efficacia diretta orizzontale e parziale o piena) la portata dell'efficacia diretta varia a seconda del tipo di atto:

- Il **regolamento**: I regolamenti hanno sempre un'efficacia diretta. L'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'UE precisa infatti che I regolamenti sono direttamente applicabili nei paesi dell'UE.
- La **direttiva**: la direttiva è un atto rivolto ai paesi dell'UE che deve essere recepito dai medesimi nei rispettivi diritti nazionali.
- La **decisione**: le decisioni possono avere efficacia diretta quando designano un paese dell'UE come destinatario.
- I pareri e le raccomandazioni: i pareri e le raccomandazioni non sono giuridicamente vincolanti e sono quindi di efficacia diretta.

## Per rimanere agganciati a Noi

**Amazon**
Non desiderare la Colpa d'altri
https://www.amazon.it/dp/B01MTSLN4Z

**Blog**
www.macchinariosicuro.it
www.certificazionece.it

**Video**
https://www.youtube.com/user/MarcaturaCE

**Podcast**
https://www.spreaker.com/show/macchinario-sicuro

**Facebook**
https://www.facebook.com/Marcaturace/

# Capitolo 7

# Esempi pratici

Come si fa sempre, riportiamo in appendice esempi pratici che servono per capire meglio le spiegazioni che hai già letto.

## 1. CONTROLLO IN INGRESSO

Se metti il tuo nome sul prodotto è come tu fossi il fabbricante. Quindi devi controllare che davvero i prodotti messi in commercio siano uguali al campione che è stato testato dal laboratorio accreditato.

Devi fare dei controlli a campione, in ingresso: lo devi mostrare con delle evidenze oggettive che ti consentano di difenderti in caso di…guai.

Ecco un esempio, ma puoi inventare quello che ti serve.

### Gestione Materiali

**"Controllo dei materiali in ingresso"**

SCOPO

Scopo è la descrizione delle attività svolte per la verifica in ingresso dei materiali importati da marcare CE.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Si applica a tutte le attività connesse al controllo in ingresso dei seguenti beni e servizi:

Prodotti XX PPP ZZZ

RESPONSABILITÀ

| RESPONSABILITÀ | ATTIVITÀ |
|---|---|
| UNITÀ OPERATIVA | Raccoglie la documentazione per la marcatura CE |
| | |
| Responsabile di UO | Controlla a campione il materiale per la conformità |
| | |
| Magazziniere | Riceve e controlla il materiale in entrata Colletta la documentazione |
| | Immagazzina correttamente il materiale |
| | Consegna il tutto direttamente all'UNITÀ OPERATIVA |
| | Firma per accettazione il DDT |
| | Esegue carico e scarico di magazzino |

MODALITÀ DI GESTIONE

Il materiale da sottoporre al controllo in ingresso sono:

- Beni destinati al magazzino.
- Xxx zzzz:

CONTROLLI QUANTITATIVI

I controlli quantitativi sono quelli effettuati in base a:

a) Documentazione accompagnatoria del materiale (DDT).

b) Verifica della rispondenza di ***quanto ricevuto*** rispetto a ***quanto***

***ordinato***, controllando il numero, peso, etc. Il magazziniere, per verificare la correttezza dei quantitativi, appone un timbro sul DDT con la dicitura "VISTO-VERIFICATO Quantità, data e firma".

## CONTROLLI QUALITATIVI

I controlli qualitativi verificano la rispondenza di **cosa ricevuto** rispetto a **cosa ordinato**. I controlli sono fondamentalmente di tre tipi:

- Documentali (relativi anche al CE).
- Visivi.
- Funzionali.

## CRITERI DI ACCETTAZIONE

Il materiale è considerato **accettato** se **tutti i controlli documentali-quantitativi e qualitativi** effettuati risultano conformi a quanto ordinato.

## GESTIONE NON CONFORMITÀ

Se, durante la verifica di controllo, si riscontra che il materiale pervenuto non è conforme alle caratteristiche indicate nell'ordine, sarà compito dell'UNITÀ OPERATIVA intraprendere le decisioni operative necessarie.

Le non conformità sono posizionate in un settore con apposito cartello "**MATERIALE NON CONFORME**".

## 2. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Esempi ne trovi tanti, sul web. Te ne indichiamo uno utile per te: se metti il tuo nome, scrivi Fabbricante.

### Dichiarazione di conformità

**Il fabbricante** **Gxxxpppp Srl**

fabbricante e fornitore di prodotti per

CE

**con sede in** Milano
via Mxxxx 11

**dichiara che il prodotto:**

**così designato**

| | Marca | Modello |
|---|---|---|
| Levigatrice ad aria | **vvvvvvv** | **XXXX** |

è conforme **alle seguenti disposizioni legislative vigenti:**

**Direttiva Europea 2006/42/CE** relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)

**Riferimento norme armonizzate:**

EN 12100:2010 EN 792-8, EN 11148-8:

e autorizza GGGG srl – ufficio tecnico

a costituire il fascicolo tecnico per suo conto

*Firmatario*
(Legale
Rappresentante)

**Luogo e data**

Nome:
Cognome:

(Firma)

## 3. TARGA CE

Cosa ci devi scrivere? Copiamo dalla Direttiva macchine, tanto per esempio.

**Marcatura delle macchine**

Ogni macchina deve recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:

- Ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario.
- Designazione della macchina.
- Marcatura «CE» (cfr. allegato III).
- Designazione della serie o del tipo.
- Eventualmente, numero di serie.
- Anno di costruzione, cioè l'anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione.

È vietato antedatare o postdatare la macchina al momento dell'apposizione della marcatura CE.

## 4. FASCICOLO TECNICO DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

| Levigatrice a nastro ad aria | |
|---|---|
| **Anno di costruzione** | 2019 |

## Indice

**Dati identificativi del fabbricante**

Nome / Ragione Sociale

Indirizzo

Recapito

P.IVA

**Descrizione della macchina**

Prodotto

Modello

Anno di commercializzazione

**Disegni e schemi di progettazione**

**Note di calcolo, risultati di prove, certificati**

**Valutazione dei rischi**

Metodologia

A. Analisi dei rischi

B. Valutazione dei rischi

Risultato della valutazione dei rischi

Limiti nell'uso previsto o nell'uso improprio prevedibile

Limiti di spazio

Limiti di tempo

Altri limiti

Schede dei rischi [cfr. pagine seguenti]

**Dati identificativi del fabbricante**

| | |
|---|---|
| **Nome / Ragione Sociale** | **XXXXXX SRL** |
| **Indirizzo** | |
| **Recapito** | |
| **P.IVA** | |

**Descrizione della macchina**

| | |
|---|---|
| **Prodotto** | Levigatrice a nastro ad aria |
| **Modello** | |
| **Anno di commercializzazione** | |

Qui spiega come è fatta…

**Disegni e schemi di progettazione**

| Rif. | Descrizione | Data Creazione |
|---|---|---|
| **All. A** | **Esploso** | |
| | | |

**Note di calcolo, risultati di prove, certificati**

| Rif. | Descrizione | Data Creazione |
|---|---|---|
| **All.** | **Report Safety Test** | |
| | | |
| | | |

## Valutazione dei rischi

L'accertamento dei rischi è una serie di misure logiche che permettono, attraverso un esame sistematico, di analizzare e valutare i rischi associati alla macchina, per tale processo si è fatto riferimento alla normativa UNI corrente.

### Metodologia

Il **processo iterativo di riduzione del rischio** è strutturato in diversi stadi:

a) Analisi dei rischi:

   1. Determinazione dei limiti della macchina.
   2. Identificazione del pericolo.
   3. Calcolo dei rischi.

b) Valutazione dei rischi con esame delle misure di sicurezza esistenti allo scopo di determinarne l'adeguatezza o la necessità di misure supplementari.

Questo processo è seguito, se necessario dalle misure per ridurre il rischio. Le misure supplementari di sicurezza, derivate dall'accertamento dei rischi, possono essere introdotte e rivalutate finché non siano considerate soddisfacenti. È importante documentare sistematicamente ogni stadio.

Per ridurre o eliminare i pericoli o gli eventi pericolosi bisogna raccogliere i dati pertinenti alla natura, la durata ed i limiti della macchina, oltre a tutti i dati relativi ad eventuali incidenti, se possibile. L'assenza di incidenti precedenti, la presenza di un numero limitato di incidenti o la minima gravità degli incidenti non devono far presupporre automaticamente che il rischio relativo sia basso.

## A. Analisi dei rischi

In questa fase si definiscono i limiti di utilizzo, di spazio e di tempo della macchina considerando i seguenti fattori:

1. Limiti nell'uso previsto o nell'uso improprio prevedibile:
    a. Diversi modi operativi di funzionamento, incluso interventi per malfunzionamento.
    b. Identificazione delle caratteristiche del personale che userà la macchina (fisiche, competenza).
    c. Livello di addestramento richiesto per gli utilizzatori.
    d. Esposizione di altre persone ai pericoli presentati dalla macchina:
        – Operatori nelle vicinanze della macchina.
        – Personale non addetto.
        – Personale estraneo.

        *Nota:*

        *Uso previsto della macchina: uso al quale la macchina è destinata in conformità con le indicazioni fornite dal fabbricante.*

        Uso improprio ragionevolmente prevedibile:

        – Trascuratezza involontaria.
        – Reazione istintiva durante l'uso, in caso di disfunzioni, incidenti, guasti, etc.
        – Comportamento dovuto ad un calo di attenzione durante lo svolgimento di un compito.
        – Comportamento prevedibile di alcune persone, quali i bambini o i disabili, per macchine specialmente di tipo non professionale.

- Modi d'uso e tecniche di intervento pericolosi a causa di difficoltà di svolgimento del lavoro dovuti alla macchina.

2. Limiti di spazio:
   a. Spazio occupato dai movimenti.
   b. Spazio richiesto da una persona che interagisce con la macchina per manutenzioni.
   c. Spazio richiesta da una persona che interagisce con la macchina per il funzionamento.
   d. Interfaccia tra la macchina e le fonti di energia.
3. Limiti di tempo
   a. Durata della macchina.
   b. Intervalli di tempo raccomandati per la manutenzione.
4. Altri limiti:
   a. Ambientali (temperatura, umidità).
   b. Livello di pulizia.
   c. Proprietà dei materiali utilizzabili.

Infine si identificano i rischi prevedibili durante tutte le fasi di vita della macchina.

## B. Valutazione dei rischi

Per ognuno dei rischi individuati nel punto precedente si individuano:

1. Le zone pericolose: gli spazi, all'interno e/o attorno al macchinario, in cui una persona può essere esposta a pericolo.
2. Le persone esposte: qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.

3. Le situazioni pericolose: circostanze in cui una persona si trova esposta ad almeno una fonte di pericolo.

E si valutano 2 variabili che definiscono l'entità del rischio: *Gravità* e *Probabilità*.

**Risultato della valutazione dei rischi**

**Limiti nell'uso previsto o nell'uso improprio prevedibile**

La levigatrice a nastro è un utensile ad aria compressa. La sua funzione specifica è quella di levigare superfici tramite contatto.

L'utensile non deve essere utilizzato da persone di età inferiore a 18 anni.

È necessario che al personale addetto all'utilizzo della macchina venga mostrato come collegare il tubo flessibile dell'aria compressa, vengano mostrati i comandi per utilizzare l'utensile, l'installazione e la sostituzione degli accessori. Tutte le informazioni necessarie all'uso e manutenzione sono illustrate nel manuale d'uso e manutenzione.

**Limiti di spazio**

L'utensile in se stesso non ha bisogno di un ingombro ulteriore a quello fisicamente occupato per lavorare. L'operatore deve poter lavorare in buon appoggio su una base stabile, in modo che possa mantenere la presa per il tempo necessario per l'applicazione richiesta e non creare alcun rischio per sé e per ogni persona eventualmente esposta.

**Limiti di tempo**

Non si possono prevedere a priori.

### Altri limiti

Non usare solventi per pulire le parti in plastica, per evitare la corrosione. È sufficiente un panno morbido inumidito in acqua saponata.

### Schede dei rischi

| TIPOLOGIA RISCHIO | RESS ALL. I DIR. 2006/42/CE |
|---|---|
| **Attrito o abrasione** | 1.3.1, 1.3.7 |

| Pericolo presente nelle seguenti fasi della vita | Zone interessata dal pericolo | Persone esposte alla situazione pericolosa |
|---|---|---|
| Uso ordinario | Punta dell'apparecchio | Utilizzatore, eventuale persona esposta in posizione troppo ravvicinato |

| DESCRIZIONE SITUAZIONE PERICOLOSA | STIMA DEL RISCHIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | G | F | P | E | | | |
| In caso l'utilizzatore non sia ben in equilibrio e in appoggio sicuro con i piedi, l'apparecchio può perdere la posizione di lavoro e causare, attraverso la parte abrasiva, attrito o abrasione all'utilizzatore o ad eventuali persone esposte in posizione troppo ravvicinato. | 4 | 1 | 1 | 2 | | 8 | |
| **PROVVEDIMENTI ADOTTATI** | **STIMA DEL RISCHIO RESIDUO** | | | | | | |
| | **G** | **F** | **P** | **E** | | | |
| Il comando di azione è a pressione mantenuta, una volta rilasciato la punta utensile smette di ruotare. Utilizzare calzature antinfortunistiche e guanti da lavoro. | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | | |

| | |
|---|---|
| **INDICAZIONI SUL MANUALE** | Viene indicato nelle "precauzioni d'uso" di non sporgersi e utilizzare lo strumento solo se ben in equilibrio e di non utilizzarlo se ci sono persone alla distanza inferiore di un metro dall'utilizzatore. |
| **SEGNALETICA ADOTTATA** | NN |

| **TIPOLOGIA RISCHIO** | **RESS ALL. I DIR. 2006/42/CE** |
|---|---|
| **Pericoli generati dal rumore** | 1.5.8 |

| **Pericolo presente nelle seguenti fasi della vita** | **Zone interessata dal pericolo** | **Persone esposte alla situazione pericolosa** |
|---|---|---|
| Uso ordinario | Tutto l'apparecchio | Utilizzatore, persona esposta nelle vicinanze |

| **DESCRIZIONE SITUAZIONE PERICOLOSA** | **STIMA DEL RISCHIO** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **G** | **F** | **P** | **E** | | | |
| Il report di analisi del rischio rumore (All. C) riporta un valore di pressione acustica di 86.17 dB e potenza acustica 97.16 dB | 4 | 2 | 1 | 2 | | 16 | |
| **PROVVEDIMENTI ADOTTATI** | **STIMA DEL RISCHIO RESIDUO** | | | | | | |
| | **G** | **F** | **P** | **E** | | | |
| Fornitura all'operatore di opportuni DPI | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | | |

| | |
|---|---|
| **INDICAZIONI SUL MANUALE** | È indicato nelle "precauzioni d'uso" del manuale di utilizzare protezioni auricolari. I valori di rumore sono riportati nella tabella 1 (dati tecnici). |
| **SEGNALETICA ADOTTATA** | NN |

| TIPOLOGIA RISCHIO | RESS ALL. I DIR. 2006/42/CE |
|---|---|
| **Pericolo generato da vibrazione mano-braccia** | 1.5.9 |

| Pericolo presente nelle seguenti fasi della vita | Zone interessata dal pericolo | Persone esposte alla situazione pericolosa |
|---|---|---|
| Uso ordinario | Impugnatura | Utilizzatore |

| DESCRIZIONE SITUAZIONE PERICOLOSA | STIMA DEL RISCHIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | G | F | P | E | | | |
| Il report di analisi del rischio vibrazioni (All. C) riporta un valore di 0.73 $m/s^2$. | 4 | 2 | 1 | 2 | | 16 | |
| **PROVVEDIMENTI ADOTTATI** | **STIMA DEL RISCHIO RESIDUO** | | | | | | |
| | G | F | P | E | | | |
| Fornitura all'operatore di opportuni DPI | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | | |

| | |
|---|---|
| **INDICAZIONI SUL MANUALE** | Nelle "precauzioni d'uso" del manuale d'uso e manutenzione è indicato di non utilizzare a lungo l'utensile per evitare di incorrere in questo rischio. Il valore di accelerazione sul sistema mano-braccio è indicato nella tabella 1 (dati tecnici) del manuale. |
| **SEGNALETICA ADOTTATA** | NN |

# 5. ESEMPIO DI MANUALE

## Indice

Precauzioni d'uso

Istruzioni generali per la sicurezza

Istruzioni per la sicurezza del prodotto

Istruzioni importanti per la sicurezza degli utensili ad aria compressa

Identificazione del fabbricante

Ragione Sociale

P. IVA

Indirizzo

Recapiti

Istruzioni per l'uso

Istruzioni per la manutenzione, la custodia, lo smaltimento

## Precauzioni d'uso

### Istruzioni generali per la sicurezza

1. Tenere nella dovuta considerazione le condizioni dell'ambiente di lavoro. L'ambiente di lavoro deve essere ventilato. Non esporre gli utensili alla pioggia. Non utilizzare gli utensili in ambienti umidi o bagnati. Mantenere ben pulita e illuminata l'area di lavoro. Non utilizzare gli utensili in presenza di liquidi infiammabili o in atmosfere potenzialmente esplosive.
2. Conservare gli utensili in un posto sicuro, chiuso e asciutto.

3. Usare molta cautela. Lavorare sempre prestando massima attenzione a ciò che si fa: usare il buon senso. Non utilizzare l'utensile se non si è concentrati. Verificare che l'utensile non presenti danneggiamenti prima dell'uso.

4. Controllare il funzionamento delle parti mobili, che non siano bloccate, che non ci siano alcune parti danneggiate. Il montaggio deve essere corretto e non vi devono essere condizioni che potrebbero compromettere il regolare funzionamento.

5. Far riparare le parti danneggiate in un centro di riparazioni autorizzato, a meno che nel presente manuale non siano indicate modalità diverse.

6. Per ottenere l'integrità di funzionamento per la quale gli utensili ad aria sono stati concepiti, non rimuovere le protezioni e le viti.

7. Usare l'utensile ad una pressione d'aria inferiore al limite indicato nel presente manuale, per non rovinare l'utensile e contenere le vibrazioni al sistema mano-braccio entro i limiti definiti in questo manuale.

8. Non usare solventi per pulire le parti in plastica. Solventi quali benzina, diluenti, benzene, tetracloride di carbonio, alcool, ammoniaca e olio contenente sostanze cloriche possono danneggiare e corrodere le parti in plastica. Evitare di pulire con tali solventi. Per la pulizia delle aperti in plastica usare un panno morbido inumidito in acqua saponata.

9. Indossare indumenti da lavoro idonei. Non portare abiti larghi o gioielli. Raccogliere i capelli lunghi e tenere i capelli, gli abiti e i guanti lontani dalle parti in movimento.

10. Utilizzare attrezzature di sicurezza. Indossare sempre occhiali di protezione, scarpe antinfortunistiche e antiscivolo, caschi o protezioni auricolari.

11. Non azionare l'utensile a vuoto. Gli accessori installati potrebbero venire catapultati e ferire qualcuno nelle vicinanze dell'area di lavoro.
12. Movimenti inaspettati dell'utensile, dovuti a forze di reazioni o blocco degli accessori intercambiabili potrebbero causare infortuni.
13. Non sporgersi. L'equilibrio e un appoggio sicuro dei piedi consentono di ottenere un controllo ottimale dell'utensile in situazioni impreviste.

**Istruzioni per la sicurezza del prodotto**

1. Usare morsetti o altri sistemi pratici per fissare e supportare il pezzo da lavorare su una piattaforma stabile. Tenendo il pezzo con la mano o appoggiandolo contro il proprio corpo si crea una situazione di instabilità che può facilmente comportare la perdita della presa.
2. Utilizzare solamente utensili e accessori autorizzati dal produttore per il modello in questione. Accessori adatti a un utensile potrebbero essere pericolosi se usati su un altro utensile.

**Istruzioni importanti per la sicurezza degli utensili ad aria compressa**

1. La pressione dell'aria nell'utensile durante l'utilizzo deve essere limitata a 90 psi (6.2 bar). Una pressione eccessiva può causare incidenti e infortuni gravi all'utilizzatore.
2. Prima di utilizzare l'utensile assicurarsi che tutti gli accoppiamenti e le connessioni siano fissati correttamente.
3. Linea dell'aria:

   Per collegare l'utensile al compressore, usare un tubo di gomma

flessibile del diametro interno indicato in tabella 1 (dati tecnici) in questo manuale. L'aria compressa deve essere raffreddata e deumidificata appena prodotta dal compressore. Installare un filtro dell'aria e un lubrificatore tra il compressore e l'utensile, per evitare che l'umidità residua dell'aria causi problemi al meccanismo interno. Usare un compressore di capacità uguale o superiore al consumo indicato in tabella 1 (dati tecnici) in questo manuale.

4. Tubo flessibile in gomma:

   Pulire l'interno del tubo dell'aria compressa con un getto d'aria prima di collegarlo all'utensile, per eliminare ulteriori residui di polvere ed umidità. Per tubi di lunghezza superiore ai 7.5 metri, aumentare la pressione di compressione proporzionalmente.

   Sganciare il tubo dell'aria compressa prima di sganciare o agganciare un accessorio intercambiabile.

   Assicurarsi che il tubo dell'aria compressa sia correttamente fissato nell'imbocco dell'aria dell'utensile. La pressione dell'aria potrebbe sganciarlo e sferzarlo contro l'operatore con gravi conseguenze.

   Prestare attenzione alla lunghezza del tubo dell'aria compressa. Un tubo troppo lungo potrebbe causare gravi infortuni dovuti a scivolamento, inciampo, caduta.

5. Accessori intercambiabili:

   L'utensile deve essere utilizzato per stringere o allentare elementi di serraggio filettati (viti, dadi, bulloni…). Gli accessori intercambiabili devono essere del tipo ad impulso con attacco quadro delle dimensioni specificate in tabella 1 (dati tecnici) in questo manuale. Ogni uso diverso è considerato improprio e quindi non consentito.

6. L'esposizione prolungata alle vibrazioni può causare seri rischi per l'operatore (vedi tabella 1 (dati tecnici) in questo manuale per le misure della vibrazione sul sistema mano-braccio).

7. Assicurarsi che il verso di rotazione sia corretto prima di azionare l'utensile, per evitare situazioni pericolose.

8. Rilasciare subito il pulsante di azionamento in caso di avaria della sorgente di aria compressa.

9. Se l'utensile è provvisto di impugnatura secondaria, usare le viti a testa esagonale e l'apposita chiave, fornite insieme al prodotto, per fissare l'impugnatura all'utensile. Assicurarsi che le viti siano chiuse saldamente.

10. Assicurarsi che il supporto sospeso possa reggere l'utensile prima di adagiarlo.

11. Usare solo lubrificante consigliato dal produttore.

12. È sempre possibile dotare l'utensile di una impugnatura secondaria, anche se non è compresa nella confezione. Contattare il fornitore per informazioni.

13. È sempre possibile dotare l'utensile di un supporto sospeso con accessori opzionali, anche se non è compreso nella confezione. Contattare il fornitore per informazioni.

14. È sempre possibile dotate l'utensile di un filtro antipolvere con accessori opzionali, anche se non è compreso nella confezione. Contattare il fornitore per informazioni.

## Identificazione del fabbricante

| | |
|---|---|
| **Ragione Sociale** | |
| **P.IVA** | |
| **Indirizzo** | |
| **Recapiti** | |

**Istruzioni per l'uso**

1. Pulsante on-off:

   Il pulsante di accensione-spegnimento (on-off) è indicato nella figura 1. È del tipo a pressione mantenuta: la rotazione dell'utensile si ferma pochi istanti dopo il rilascio del pulsante. Per motivi di sicurezza, abbandonare l'utensile solo dopo che la rotazione si è fermata completamente.

2. Regolatore di coppia:

   Si può regolare la coppia ruotando la manopola contrassegnata da numeri, indicata in figura 1. A numero minore corrisponde una coppia minore e viceversa.

3. Regolatore di velocità:

   Il regolatore di velocità, indicato nella figura 1 se previsto, è contrassegnato da una freccia con le indicazioni H (alto) e L (basso), o + (alto) e – (basso). Posizionare la manopola alla velocità desiderata.

4. Direzione di rotazione:

   Assicurarsi che il senso di rotazione sia quello desiderato prima di mettere in moto l'utensile. F indica senso orario, R indica senso antiorario.

**Istruzioni per la manutenzione, la custodia, lo smaltimento**

1. Lubrificazione:

   Prima di connettere il tubo dell'aria compressa, applicare 4 o 5 gocce di "#60 Spindle Oil" all'imbocco dell'aria sull'utensile.

2. Serraggio delle parti:

   Controllare regolarmente se tutte le parti sono serrate correttamente. Si suggerisce di eseguire questo controllo ogni giorno, prima di iniziare il lavoro.

3. Pulizia:

   Un'impugnatura unta riduce l'attrito che aiuta a contrastare la forza di reazione della coppia. Si raccomanda di pulire l'impugnatura con un panno asciutto prima dell'utilizzo.

4. Custodia:

   Evitare di custodire l'utensile in un posto soggetto ad elevata umidità. Una volta rimesso in funzione, l'umidità residua potrebbe causare ruggine. Al termine dell'uso, e prima di un utilizzo prolungato, lubrificare l'utensile all'imbocco dell'aria con olio spindle e far funzionare senza carico per alcuni istanti.

5. Smaltimento:

   Non gettare nel fuoco. Uniformarsi agli adempimenti locali in materia di smaltimento.

6. Servizio assistenza:

   Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'utensile, o per la sostituzione di parti e componenti, contattare il fornitore da cui è stato acquistato il prodotto o il nostro servizio assistenza.

   Per ordinare parti e componenti indicare il numero di articolo corretto e le quantità desiderate.

## HEAVY DUTY AIR BELT SANDER

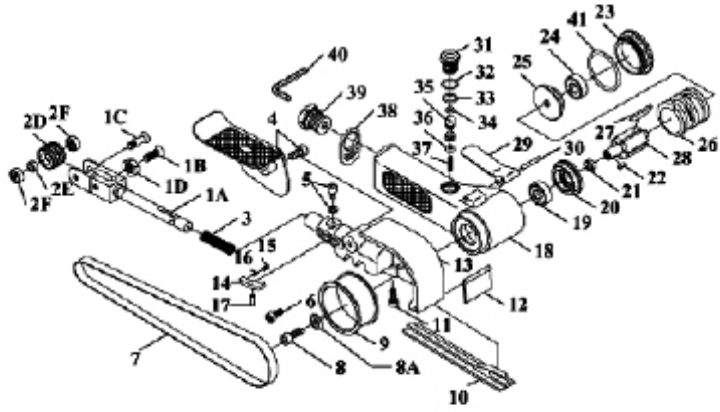


L.160288

| INDEX NO. | DESCRIPTION | REQ'D NO. | INDEX NO. | DESCRIPTION | REQ'D NO. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01A | Idle Pulley Bracket Sub Ass'y | 1 | 19 | Ball Bearing | 1 |
| 01B | Set Screw | 1 | 20 | End Plate B | 1 |
| 01C | Screw | 1 | 21 | Spacer | 1 |
| 01D | Nut | 1 | 22 | Bush Key | 1 |
| 2D | Idler Pulley | 1 | 23 | Cap | 1 |
| 2E | Washer | 1 | 24 | Ball Bearing | 1 |
| 2F | Ball Bearing 6002Z | 2 | 25 | End Plate A | 1 |
| 03 | Spring | 1 | 26 | Cylinder | 1 |
| 04 | Finger Pad Ass'y | 1 | 27 | Blade (5 pcs / set) | 5 |
| 05 | Key Bolt Ass'y | 1 | 28 | Rotor | 1 |
| 06 | Hexagon Socket Head Bolt | 1 | 29 | Throttle Lever | 1 |
| 07 | Grinding Belt | 1 | 30 | Lever Pin | 1 |
| 08 | Hexagon Socket Head Bolt | 1 | 31 | Valve Body | 1 |
| 08A | Washer | 1 | 32 | O-Ring | 1 |
| 09 | Drive Pulley | 1 | 33 | O-Ring | 1 |
| 10 | Flat Base | 1 | 34 | O-Ring | 1 |
| 11 | Hexagon Socket Head Bolt | 1 | 35 | Valve Stem | 1 |
| 12 | Dust Cover | 1 | 36 | O-Ring | 1 |
| 13 | Guard Body | 1 | 37 | Valve Spring | 1 |
| 14 | Tension Bar | 1 | 38 | Deflector | 1 |
| 15 | Spring | 1 | 39 | Air Inlet | 1 |
| 16 | Lever Pin | 1 | 40 | Hex. Wrench 4 mm | 1 |
| 17 | Lever Pin | 1 | 41 | O-Ring | 1 |
| 18 | Housing | 1 | | | |

2003.07.30 2007.03.05
2004.02.24 2008.04.12

*Figura 1*

| Dimensione del nastro abrasivo | Velocità a vuoto | Raccordo ingresso aria | Tubo aria compressa |
|---|---|---|---|
| *mm* | *R.P.M.* | *Pollici* | *pollici* |
| 20x520 | 16000 | 1/4 | 3/8 |

| Pressione di linea | | Consumo medio di aria | | Peso netto | | Rumore (EN ISO 15744:2008) | | | Vibrazioni (EN ISO 28927-2:2010) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *PSI* | *bar* | *cfm* | *l/min* | *lbs* | *kgs* | *Pressione acustica* | *Potenza acustica* | *K* | $m/s^2$ | $K\ (m/s^2)$ |
| | | | | | | *dB(A)* | *dB(A)* | *(dB)* | | |
| 90 | 6.2 | 13.7 | 388 | 2.42 | 1.1 | 86.17 | 97.16 | 3 | 0.73 | 0.57 |

*Tabella 1*

# Capitolo 8

# Allegati

Di seguito la Circolare sull'origine dei prodotti del Ministero, per sapere come comportarsi con le etichette e gli imballi.

E poi una serie di verbali, per capire cosa può capitare e stare attenti.

A) Ag Dogane - marcature CE sbagliate - TARANTO.

B) Ag Dogane - merce sottoposta a fermo cautelare – PRATO PISTOIA.

C) Tribunale - decreto di convalida sequestro – penale - LIVORNO.

D) Guardia di Finanza - perquisizione locale e sequestro - VARESE.

E) Polizia tributaria - altro sequestro – BARI.

F) Ag Dogane – sequestro - BERGAMO.

# Circolare sull'origine dei prodotti del Ministero

*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

ALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

e, p.c. ALLA AGENZIA DELLE DOGANE

LORO SEDI

***Circolare esplicativa sull'art. 4 comma 49-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come introdotto dall'art. 16 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135.***

Premessa

La legge 23 luglio 2009 n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonchè in materia di energia, prevedeva, all'art. 17, comma 4, una norma dedicata specificatamente alla tutela del Made in Italy.

Detta norma, laddove considerava fallace indicazione l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti del Paese o del luogo di fabbricazione o di produzione, ha dato luogo ad una serie di problemi interpretativi, in particolare di diritto transitorio, che ne hanno reso problematica l'applicazione.

In conseguenza di ciò e nell'ottica della depenalizzazione degli elementi della fattispecie recati dalla legge 23 luglio 2009 n. 99 che avevano integrato la previsione dell'articolo 4, comma 49 della legge 24 dicembre 2003, n.350, il legislatore ha tipizzato la fattispecie di cui si tratta, introducendo uno specifico comma nella predetta norma (il comma 49-*bis*), abrogando (con l'art. 16, comma 8, rubricato "Made in Italy e prodotti interamente italiani", del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) la disposizione introdotta dalla legge n. 99

del 2009 e definendo positivamente i contorni della condotta richiesta al titolare o al licenziatario del marchio al fine di informare correttamente il consumatore circa l'effettiva origine del prodotto accompagnato dallo stesso.

Campo di applicazione

Il nuovo articolo 4, comma 49-*bis* (introdotto dall'art.16, comma 6 del citato decreto legge n. 135/09), ha stabilito, sotto comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria, la illiceità, *sub specie* di fallace indicazione, dell' uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, qualora lo stesso avvenga con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, ai sensi della normativa europea sull'origine.

Al riguardo, è fatto obbligo ai soggetti interessati, (titolari o licenziatari di marchi), di accompagnare i prodotti o le merci alternativamente con:

- indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto;

- un'attestazione, circa le informazioni - che gli stessi soggetti renderanno in fase di commercializzazione - sulla effettiva origine estera di prodotti o merci.

Modalità applicative ed adempimenti richiesti

L'art. 17, comma 4, della legge 99/09 considerava "*fallace indicazione l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia... senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti del Paese o del luogo di fabbricazione...*"

L'art.16 D.L. 135/09 ha abrogato la suddetta disposizione, stabilendo che il prodotto o la merce sia accompagnata da "*indicazioni precise ed evidenti... o comunque sufficienti... ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto...* ".

Da quanto precede si evince che la nuova disposizione, eliminando il riferimento al Paese o al luogo di fabbricazione o di produzione, di cui all'abrogato art. 17, comma 4, legge n.99/09 ed avendo di mira una corretta informazione al consumatore, consente di accompagnare il prodotto sul quale il marchio è apposto da una appendice informativa, escludendo pertanto la fattispecie della fallace indicazione.

Tale appendice informativa (che, oltre ad essere direttamente applicata sul prodotto o sulla confezione, nei casi concreti può assumere anche le forme di cartellino o targhetta applicata allo stesso) può concretizzarsi, a titolo meramente esemplificativo, in una delle seguenti diciture:

- prodotto fabbricato in ……..;
- prodotto fabbricato in Paesi extra Ue;
- prodotto di provenienza extra Ue;
- prodotto importato da Paesi extra Ue;
- prodotto non fabbricato in Italia.

Rimane, quindi, impregiudicata la facoltà per il titolare del marchio o il licenziatario di provvedere ad indicazioni più puntuali circa l'origine o la provenienza del prodotto, sia esplicitando anche il Paese di produzione o fabbricazione sia provvedendo alle indicazioni suddette direttamente sul prodotto o la confezione, laddove sia possibile.

Nei casi in cui tali attività non fossero materialmente possibili anteriormente alla fase della commercializzazione (anche per ragioni dimensionali, produttive o distributive) il titolare o il licenziatario del marchio può comunque far ricorso ad una specifica attestazione (nella fase di transito presso gli uffici doganali) il cui modello è allegato alla presente circolare, con cui si impegna a rendere, in fase di commercializzazione, le informazioni ai consumatori sull'effettiva origine estera del prodotto.

In tale caso, si reputa necessario, al fine di evitare una disparità di trattamento nei confronti di coloro che avessero optato per le diciture sopraindicate, rendere, in detta attestazione, le "*indicazioni precise ed evidenti....o comunque sufficienti...*" che si sostanziano nelle diciture e modalità sopraindicate a titolo esemplificativo.

L'Amministrazione deputata al ricevimento delle attestazioni provvederà esclusivamente alla loro raccolta e alla messa a disposizione dell'autorità competente al controllo.

Ulteriori indicazioni operative

La prescritta indicazione dell'origine non italiana dei prodotti va inserita dove trovano abitualmente posto le indicazioni sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti stessi, in modo conforme alla prassi del settore e alle abitudini dei consumatori dei prodotti considerati (purché comunque in modo distinto dalle altre indicazioni), così da poter essere percepita chiaramente dal pubblico.

Tale indicazione non dev'essere necessariamente incorporata nel prodotto, ma può anche essere inserita in elementi amovibili come *hang-tags* o similari, anche aggiunti dopo l'importazione, dal momento che, per il rispetto della norma, è considerato sufficiente che l'origine non italiana sia specificata al consumatore in sede di commercializzazione, ciò dovendo in tal caso essere dichiarato dal titolare o licenziatario del marchio all'atto dell'importazione.

La nuova norma non può trovare applicazione ai prodotti che sono già nei negozi, e più in generale a quelli che sono già stati realizzati e contrassegnati dal marchio prima della sua applicabilità (10 novembre 2009). Tale circostanza potrà essere oggetto di autocertificazione.

I prodotti sottoposti a regimi sospensivi e quelli immessi in libera pratica, ma non destinati al mercato italiano, non rientrano nel campo di applicazione della normativa in commento, rimanendo impregiudicata l'applicazione delle norme doganali in materia.

Ai prodotti per i quali "il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano" sono riservate l'indicazione "realizzato interamente in Italia", oppure "100% *made in Italy*", "100% Italia", "tutto italiano" e similari, come prescritto dall'art.16 del decreto legge n.135/2009, ai commi da 1 a 4.

IL CAPO DIPARTIMENTO

# A) Ag Dogane - marcature CE sbagliate - TARANTO.

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**

Taranto,

**Alla Società**

*Protocollo:*

36061 Bassano del Grappa (VI)
**(raccomandata a mano a mezzo del Doganalista a mente art. 40 TULD)**

*Rif.:*

*Allegati:*

**Al Sig.**
Spedizioniere Doganale
**(raccomandata a mano)**

**OGGETTO: Reg. (CE) 765/2008**

Dichiarazione di importazione IM A Reg. 4 n. del della Dogana di Taranto. Società P.IVA

Nell'ambito dell'accertamento doganale per l'operazione di importazione indicata in oggetto, per la quale il Sig. risulta essere dichiarante, in rappresentanza diretta, per conto della Società si è proceduto alla verifica della documentazione e/o certificazione fornita dal dichiarante per documentare la corretta e regolare applicazione della marcatura "CE", ai sensi del **Reg. (CE) 765/2008.**

Con riferimento ai quattro singoli dichiarati, è emerso quanto di seguito riportato:

per l'**art. 1** (Tagliabordi, n.c. )
documentazione fornita:

- copia *certificato di conformità* alla direttiva 2006/42/EC n. 0001 del rilasciato dalla di Koln;

documentazione non fornita:

- copia *certificazione di conformità* alle direttive Bassa Tensione e Compatibilità Elettromagnetica.

**Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata**
**Ufficio delle Dogane di Taranto**
74100 Taranto, Molo Polisettoriale – Tel. +39 0994630061/2/3/5 - Fax +39 0994630067- e-mail: dogana.taranto@agenziadogane.it

per l'**art. 2** (Pompa Irroratrice, n.c. )

documentazione fornita:

- copia *certificato di conformità* alla direttiva 2004/108/EC (compatibilità elettromagnetica) n. 0001 rilasciato dalla di Koln, risultato **INVALIDO, non più valido** come emerso dalla interrogazione sul sito dell'ente notificatore;

documentazione non fornita:

- copia *certificazione di conformità* alle direttive Bassa Tensione e Compatibilità Elettromagnetica **VALIDA**.

per l'**art. 3** (Motoseghe n.c. )

documentazione fornita:

- copia *certificato* n. (conformità appendice VI della direttiva 98/37/EC) rilasciato dalla **in lingua tedesca**;
- copia *Test verification of conformity* n. **rilasciato dalla , priva di test report**;

documentazione non fornita o da integrare:

- *certificato* di conformità alla direttiva Macchine completo di test report, con eventuale traduzione in lingua italiana;

per l'**art. 4** (Utensili a motore, n.c. )

documentazione fornita:

- copia *Test verification of conformity* n. **rilasciato dalla , priva di test report**;
- autocertificazione di conformità della Parte;

documentazione non fornita o da integrare:

- *certificato* di conformità alla direttiva Macchine completo di test report, con eventuale traduzione in lingua italiana.

Trattandosi di prodotti per i quali trovano applicazione le previsioni della normativa comunitaria in oggetto specificata, ai sensi degli artt. 13, 62 e 68 del Reg CEE 2913/92 si invita a fornire, con la massima consentita urgenza, la documentazione e/o certificazione non fornita o risultata carente come sopra indicato, rilasciata da Enti/Organismi notificati, atta a documentare la corretta e regolare applicazione della citata marcatura "CE".

Tanto al fine di consentire a questo Ufficio di poter correttamente concludere le operazioni di controllo allo stato in essere.

*Il Direttore dell'Ufficio*

IL CAPOUFF.

## B) Ag Dogane - merce sottoposta a fermo cautelare – PRATO PISTOIA.

AGENZIA DELLE DOGANE

**UFFICIO DELLE DOGANE DI PRATO E PISTOIA**

**Prot.**

**VERBALE DI CONSTATAZIONE**

**E FERMO CAUTELARE AMMINISTRATIVO DELLA MERCE**

L'anno , addì del mese di alle ore 11,00 , presso gli Uffici della Dogana di Prato e Pistoia si redige il presente verbale per far constatare quanto segue:

**VERBALIZZANTE**

**Funzionario doganale**

in servizio presso l'Ufficio in intestazione.

**PARTE**

**s.r.l.** - Partita IVA (VR), in atti rappresentata dal doganalista nella sua qualità di rappresentante indiretto.

**FATTO**

A seguito di delega del Capo Area Verifiche e Controlli per Verifica Fisica Autonoma Antifrode merce in dogana della dichiarazione di importazione **del** selezionata dal circuito doganale di controllo " V.M." e così dichiarata:

N. 209 cartoni

Origine CINA e provenienza CINA , fattura commerciale n. del emessa dalla Società estera **CHINA** , valore $ 8.869,36 di cui :

N.C. 84254900 peso lordo Kg 3807 , peso netto Kg 3598 denominati" binde e martinetti "

Il sottoscritto verbalizzante delegato alla verifica fisica della merce in data , recatosi presso il Magazzino S.P.A. di Prato dove era localizzata la merce ha constatato che trattasi :

di una partita di merce di due articoli differenti in cui è riportata anche la marcatura "CE".

Per la merce di cui all'importazione risulta applicabile la normativa di cui alla direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 che ha modificato la Direttiva 95/16/CE.

Più precisamente nell'allegato I il punto 1.7.3. richiama le indicazioni da apporre alla targhetta in questo modo:

Ogni macchina deve recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:

— ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
— designazione della macchina,
— marcatura «CE» (cfr. allegato III),
— designazione della serie o del tipo,
— eventualmente, numero di serie,
— anno di costruzione, cioè l'anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione.
È vietato antedatare o postdatare la macchina al momento dell'apposizione della marcatura CE.
Inoltre, la macchina progettata e costruita per l'utilizzo in atmosfera esplosiva deve recare l'apposita marcatura.
La macchina deve anche recare indicazioni complete riguardanti il tipo di macchina, nonché le indicazioni indispensabili alla sicurezza di utilizzo. Dette informazioni sono soggette ai requisiti di cui al punto 1.7.1.
Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l'utilizzazione con mezzi di sollevamento, la sua massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo.

E il punto 1.7.4. richiama l'obbligo di dotarsi di istruzioni per l'uso nella lingua ufficiale dello stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.

La marcatura CE rinvenuta sulle targhette della merce in importazione non riporta le indicazioni previste dalla Direttiva 2006/42/CE e il libretto di istruzione è stato redatto nella sola lingua inglese.

Su richiesta del funzionario scrivente la ditta ha fornito

1) attestato di conformità n. rilasciato dall'Ente notificato (Germania) in data alla Ditta produttrice riferibile al prodotto Jacks, Bottle Jack modelli

Questi codici non sono rinvenibili né sulla targhetta del prodotto né sulla fattura commerciale dell'operazione in oggetto.

2) attestato di conformità n. rilasciato dall'Ente notificato (Germania) in data alla Ditta produttrice riferibile al prodotto Hydraulic Jacks, Bottle Jack modelli e che fa riferimento alla Direttiva 98/37/EC non più in vigore in tutta Europa dal 29 dicembre 2009, data di entrata in vigore della Direttiva Macchine 95/16/CE.

Questo codice non è rinvenibile né sulla targhetta del prodotto né sulla fattura commerciale dell'operazione in oggetto.

Pertanto non risulta esserci corrispondenza fra la documentazione commerciale allegata all'operazione di importazione, gli attestati di conformità esibiti e le targhette apposte ai prodotti.

**Per quanto sopra constatato**

**VISTA**

La Direttiva Macchine 2006/42/CE

**PROCEDE**

- al fermo cautelare amministrativo della partita di merci denominata "binde e martinetti" di cui alla dichiarazione di importazione costituita da :

  **N. 209 cartoni** N.C. peso lordo Kg 3807, peso netto Kg 3598 denominati" binde e martinetti "

- alla richiesta alla Ditta dell'intero fascicolo tecnico per entrambi gli articoli oggetto dell'importazione;

La merce sottoposta a Fermo Cautelare Amministrativo viene lasciata in giudiziale custodia al Sig nato il quale responsabile dei Magazzini Prato , che accetta l'incarico previa ammonizione degli obblighi derivanti dalla custodia e dalla responsabilità che incombono sul custode a norma degli art. 334 e 335 del C.P. in caso di sottrazione, distruzione e/o alterazione delle cose sottoposte a custodia cautelare.

Si rappresenta che sarà inoltrata notizia :

1. al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Vigilanza e la Conformità Tecnica – Ufficio V Sicurezza e conformità del prodotto per l'emissione dei provvedimenti di competenza.

Il presente atto si compone di N° 3 (tre) fogli ,viene redatto in cinque esemplari,di cui uno notificato alla parte tramite il rappresentante diretto a valere come notifica.

Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai Verbalizzanti e dalla Parte , cui viene rilasciato originale .

**IL VERBALIZZANTE** **Il Custode giudiziale** **LA PARTE**

## C) Tribunale - decreto di convalida sequestro – penale - LIVORNO.

N. /16 R.G. notizie di reato/Mod. 21

*Procura della Repubblica*
*presso il Tribunale di Livorno*

**DECRETO DI CONVALIDA DI SEQUESTRO**
- artt. 352 e 355 comma 2 c.p.p. -

Il Pubblico Ministero , Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Livorno, visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe nei confronti di:

, nato a , res. in
, **elettivamente domiciliato in**

assistito e difeso di fiducia dall'Avv. , con studio in
;

indagato per i reati p. e p. dagli artt. 517 e 474 c.p. accertati in Livorno in data

Esaminato il verbale di sequestro pervenuto in data odierna ad ore 10.00, relativo al sequestro dei reperti meglio descritti nel verbale medesimo che si intende qui integralmente riportato e che si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, sequestro cui hanno proceduto in data alle ore 15.30 ufficiali e agenti operanti c/o la seguente Autorità di P.G.: Agenzia delle Dogane di Livorno;
Ritenuto che l'attività di P.G. che ha portato al sequestro è stata legittimamente compiuta;
Ritenuto che quanto è stato oggetto di sequestro è corpo di reato e, in particolare, trattasi di beni costituenti cose pertinenti il reato come sopra contestato il cui mantenimento in sequestro è indispensabile al fine della prosecuzione delle indagini (volte a stabilire l'effettiva sussistenza del reato contestato e la dinamica della sua perpetrazione);

Visto l'art. 355 comma 2 c.p.p.

**CONVALIDA**

il predetto sequestro, confermando la nomina a custode giudiziale dell'indagato disponendo che i reperti vengano depositati e custoditi nel luogo indicato dallo stesso con specifica istanza all'autorità di PG procedente (in ):

**INFORMA**

- che il presente provvedimento vale anche quale **informazione di garanzia** ai sensi dell'art. 369 c.p.p. con invito a nominare un difensore di fiducia;
- che l'indagato ha diritto alla comunicazione prevista dall'art. 335 co. 3 c.p.p.;

Visto l'art. 369bis c.p.p.

**AVVISA**

- dell'obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale;
- della facoltà di nominare non più di due difensori di fiducia ai sensi dell'art. 96 c.p.p.;
- che in mancanza di nomina di un difensore di fiducia sarà assistito dal difensore di ufficio come sopra nominato ai sensi dell'art. 97, comma 2° c.p.p.;
- che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio e, in caso di insolvenza si procederà nei suoi confronti ad esecuzione forzata;
- che, qualora ne ricorrano le condizioni (in particolare che sia titolare di reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a €. 11.528,41 ai sensi della L. 30 Luglio 1990, n° 217, così come modificata dalla L. 29.03.2001, n° 134 e successive; se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito sarà costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente il nucleo familiare, compreso l'istante, a meno che gli interessi dello stesso siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi) potrà essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato così

come previsto dall'art. 98 cpp. dal R.D. 30/12/1923 n. 3282, dalla L. 30/7/1990 n. 217 e successive modificazioni, dalla L. 6/3/2001 n.60.

**AVVISA**

Inoltre l'indagato che:

- ha diritto all'interprete ed alla traduzione degli atti fondamentali;
- ha diritto di presentare memorie e di nominare consulenti tecnici di parte;
- ha facoltà di presentarsi al P.M. e rilasciare dichiarazioni;
- ha diritto al deposito degli atti alla conclusione delle indagini preliminari e al relativo avviso per compiere le attività previste dall'art. 415bis c.p.p.;
- ha i diritti previsti dalla Legge 7 Dicembre 2000, n. 397, concernente le "Disposizioni in materia di indagini difensive";
- ha il diritto di essere informato riservatamente dei motivi e della natura dell'accusa, di chiedere che siano sentite persone a sua difesa, di acquisire ogni mezzo di prova a suo favore, di farsi assistere da interprete se non capisce o non parla la lingua italiana
- ha diritto ad intervenire nel procedimento con l'assistenza e rappresentanza offerta da difensori, consulenti tecnici ed investigatori privati per l'esercizio dei diritti attribuiti dalla legge, quali quelli di cui ai seguenti articoli: da 60 a 73, da 96 a 108, 109, 116, 119, 121, 122, 123, 128, 132, 141 bis , da 143 a 147, da 148 a 171, da 172 a 176, da 177 a 186, da 244 a 265, da 266 a 271, dal libro IV cpp (artt. da 272 a 325), 335, 349, 350, 352, 354, 355, 356, 357, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 372, 373, 374, 375, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 anche in riferimento ai titoli I e II del libro III cpp (artt. da 187 a 243), 393, 396, 401, da 405 a 415 bis, 447 del codice di procedura penale; 162 e 162 bis codice penale;
- e comunque ha diritto, in caso di interrogatorio, alla contestazione in forma chiara e precisa del fatto attribuitogli e alla comunicazione degli elementi di prova esistenti contro di lui e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, anche delle fonti, e ha la facoltà, indipendentemente dalla prosecuzione delle indagini, di non rispondere alle domande del Pubblico Ministero e della Polizia giudiziaria, e di parlare in qualsiasi momento con il proprio difensore;

**INFORMA**

infine la persona sottoposta a indagini che, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria nonché per i delitti indicati dal comma 2° dell'art. 550 c.p.p., può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi degli artt. 168 bis e 168 ter c.p. e 464 bis, 464 ter c.p.p. e che l'esito positivo della prova estingue il reato;

**INFORMA**

inoltre la persona sottoposta alle indagini che, in relazione al sequestro del corpo di reato o di cose pertinenti al reato, ha i seguenti diritti:

1. diritto, se presente, alla consegna di copia del decreto che lo dispone (art. 253 c.p.p.);
2. diritto a proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro, nel termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro (artt. 257, 324 c.p.p.);
3. diritto a richiedere la restituzione delle cose sequestrate e, nel corso delle indagini preliminari, a proporre opposizione avverso il decreto di rigetto da parte del Pubblico Ministero (art. 263 c.p.p.);
4. diritto a chiedere il rilascio gratuito di copia dei documenti sequestrati, se legittimamente detenuti (art. 258 c.p.p.).

**DISPONE**

- che copia del presente provvedimento (con relativi allegati) sia immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate a mezzo della Polizia Giudiziaria procedente;
- che il verbale di sequestro sia immediatamente depositato in segreteria con notificazione del relativo avviso di deposito al difensore sopraindicato.

Livorno,

IL SOSTITUTO PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA

AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

**UFFICIO DELLE DOGANE DI PISA**
**SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI LUCCA**

**RELATA DI NOTIFICA DI DECRETO DI CONVALIDA DI SEQUESTRO PARTE SECONDA, LIBRO V, DEL C.P.P APPROVATO CON DPR N.447/1988. - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE**
**TITOLO IV - Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria, ARTICOLI 352e 355**

L'anno addì del mese di alle ore 13,50 circa, il verbalizzante, ufficiale di p.g., Funzionario Doganale, in servizio presso l'ufficio in intestazione, procede alla notifica di una copia del decreto di convalida di sequestro emesso, nell'ambito del procedimento n. , dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno nei confronti di:

- , nato a , residente in , elettivamente domiciliato presso

Contestualmente, in applicazione dell'art.349 del c.p.p. ed in forza della facoltà di subdelega conferita dalla competente Autorità Giudiziaria, il verbalizzante, nella specifica veste di ufficiale di p.g., procede all'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la cui identità viene accertata mediante esibizione della C.I. n rilasciata in data da e corrispondente al soggetto sunnominato.

indagato per il reato di cui agli artt. 517 e 474 del c.p.

Il Sig. , ai sensi dell'art.259 del cpp è nominato custode giudiziale delle cose sequestrate.

All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia

In ordine al diritto di difesa la parte viene resa edotta, nell'ambito del libro quinto del c.p.p. – Indagini preliminari ed udienze preliminari- del contenuto degli artt.369 e 369 bis del medesimo c.p.p.

**SI INFORMA, INFINE, LA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI:**

- che nel processo penale la difesa tecnica è obbligatoria;
- che l'indagato ha l'obbligo di retribuire il difensore di ufficio ove non sussistono le seguenti condizioni previste dalla legge per l'emissione al patrocinio a spese dello Stato e cioè :
- titolarità di reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 11.528,41 ai sensi della Legge n.217/1990;
- se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito sarà costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi comprese l'istante.
- Per converso, si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi;
- che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata.

Si informa, altresì, la persona sottoposta ad indagini che

- oltre alla facoltà di nominare non più di due difensori di fiducia ai sensi dell'art. 96 c.p.p., ha diritto di presentare memorie e di nominare consulenti tecnici di parte, ha facoltà di presentarsi al Pubblico Ministero e di rilasciare dichiarazioni, ha il diritto al deposito degli atti alla conclusione delle indagini preliminari e al relativo avviso per compiere le attività previste dall'art. 415 bis c.p.p., ha i diritti previsti dalla legge 07/12/2000 n. 397 concernente le "Disposizioni in materia di indagini difensive", ha il diritto di essere informato riservatamente dei motivi e della natura dell'accusa, di chiedere che siano sentite persone a sua difesa, acquisire ogni mezzo di prova a suo favore, farsi assistere da interprete se non capisce o non parla la lingua italiana, nonché in caso di interrogatorio ha facoltà di non rispondere alle domande e comunque ha diritto alla contestazione in forma chiara e precisa del fatto attribuitole e alla comunicazione degli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per indagini, anche delle fonti.-

**IL NOTIFICATORE** **PER RICEVUTA NOTIFICA**

**AGENZIA DELLE DOGANE**
**E DEI MONOPOLI**

Pisa,

Al Dr.

*Protocollo:*

E p.c.

*Rif.:*

Alla SOT
Allo STAFF SEDE
All'A.V.C.A. SEDE

*Allegati:*

OGGETTO: **Società/Soggetto:** elettivamente domiciliato c/o (Luogo della missione) :
Oggetto della missione .
Attività di P.G. in funzione di sub-delega

La S.V . è autorizzata a recarsi in missione, in data , presso la sede della società sopra indicata, al fine di svolgere l'attività di cui all'oggetto..

Sarà redatto apposito verbale dal quale dovranno risultare le operazioni compiute.

Prima di accedere nei locali, La S.V chiederà espressamente al datore di lavoro dell'azienda, o ad altra figura incaricata in materia sicurezza nei luoghi di lavoro, quali siano i rischi residui presenti e, se previsti, di farsi dotare di D.P.I. (dispostivi di protezione individuale).

IL DIRIGENTE

Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria
UFFICIO DELLE DOGANE DI PISA

AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

**UFFICIO DELLE DOGANE DI PISA**
**SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI LUCCA**

**PV DI CONSTATAZIONE**

L'anno addì del mese di alle ore 13,50 circa, il verbalizzante, ufficiale di p.g., Funzionario Doganale, in servizio presso l'ufficio in intestazione, procedeva alla notifica di una copia del decreto di convalida di sequestro emesso, nell'ambito del procedimento n. , dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno nei confronti di:

- , nato a , residente in elettivamente domiciliato presso

Alle ore 14,45 circa perveniva all'indirizzo elettivamente domiciliato dal nominato soggetto il container

Il verbalizzante, constatata l'integrità del sigillo n. autorizzava la rimozione e l'inizio delle operazioni di discarico.

Il custode giudiziale, conscio delle responsabilità inerenti la custodia della merce, data la promiscuità, nel carico, di merce libera e merce vincolata non specificamente identificata, si riservava di meglio verificare al termine delle operazioni di cui al precedente capoverso la corretta quantificazione dei cartoni sottoposti a provvedimento restrittivo.

Tutto ciò anche in considerazione della comunicata mancanza, ad oggi, di n.8 cartoni tuttora giacenti presso il magazzino in Livorno che dovrebbero pervenire all'indirizzo elettivamente domiciliato nella mattinata di e comportare un eventuale nuovo intervento dell'autorità doganale.

Il presente pv viene redatto in numero due esemplari di cui uno consegnato alla parte.

L operazioni si chiudevano, quindi, alle ore 16,30 circa.

**IL VERBALIZZANTE** **LA PARTE**

## D) Guardia di Finanza - perquisizione locale e sequestro - VARESE.

**Guardia di Finanza**

NUCLEO MOBILE

**PERQUISIZIONE LOCALE – PERSONALE E SEQUESTRO**

L'anno addì del mese di , alle ore 10:00, in (VA) in via presso gli uffici dell'attività Srl, viene redatto il presente verbale.

**VERBALIZZANTI**

- **Brigadiere**
- **Appuntato Sc.**

**LA PARTE**

, nato a , il ed ivi residente in , identificato a mezzo carta identità nr. rilasciata dal

Nella sua qualità di: Rappresentante legale della società SRL , con sede in (VA) in via P.iva:

**INTERVENUTO**

, nato a , il e residente a - identificato a mezzo carta identità nr. rilasciata dal Comune , nella sua qualità di commercialista della citata società .

**FATTO**

Alle ore 10:00 odierne, i sottoscritti Ufficiali ed Agenti in esecuzione del decreto di perquisizione locale e personale nr. **R.G.notizie di reato Mod.21** emesso in data dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, , si sono recati presso la sede della società denominata " SRL., ubicata (VA) in via , al fine di procedere al sequestro di sigarette elettroniche prive di marcatura CE o riportanti una CE simile a quella prescritta dalla normativa comunitaria ed idonea a trarre in inganno i consumatori circa le caratteristiche dei prodotti, in particolare quelle acquistare presso la ditta individuale , con sede legale in Torino , via e sede operativa in

Giunti sul posto, l'Ufficiale ed Agente di , dopo essersi qualificati con le modalità di rito a , nella sua qualità di rappresentante legale della società in

## E) Polizia tributaria - altro sequestro – BARI.

**Guardia di Finanza**
**NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA BARI**
**Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi**
**Sezione Diritti Proprietà Intellettuale e Industriale**

**PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO CAUTELARE**
**(ex art. 13, 2° c., della Legge nr. 689/81)**

**L'anno il giorno del mese di , alle ore 18,00 circa, in Bari, , presso gli uffici del Nucleo pt in intestazione, viene compilato il presente atto.**

**VERBALIZZANTI**

- **M.A.**
- **Brig.**
- **Brig.**
- **App.s.** **tutti appartenenti al Nucleo pt in intestazione.**

**LA PARTE**

, nato a ed ivi residente in - identificato a mezzo C.I. nr. rilasciata dal Comune di Bari in data , con rinnovo di validità fino al - C.F.: - in qualità di rappresentante legale della " **S.r.l.**", con sede legale in Bari, esercente l'attività di Bazar e negozi non specializzati di prodotti non alimentari (Cod. 52.1.22) - Partita I.V.A.

**FATTO**

In data odierna, alle ore 09,30 circa, i militari verbalizzanti nel corso dell'esecuzione del servizio d'istituto di polizia economico-finanziaria in virtù dei poteri conferiti, ai sensi del combinato disposto dal dall'art. 35, della Legge nr. 4/29, degli artt. 51 e 52 del D.P.R. nr. 633/72, artt. 32 e 33 del D.P.R. nr. 600/73, per effetto dell'art. 2, comma 4, del D. Lgs. nr. 68/2001, dell'art. 107, 6° comma, del D. Lgs. 206/2005, accedevano presso la sede della società in al fine di eseguire un controllo in materia di contraffazione marchi e sull'osservanza delle norme che disciplinano la sicurezza dei prodotti e la tutela del consumatore.

Il controllo permetteva di rinvenire i prodotti di seguito elencati, detenuti per la vendita via internet, sul negozio virtuale , risultati irregolari in quanto:

a. **Apparecchi di telefonia ed informatici posti in vendita sul negozio virtuale , via internet, sprovvisti della marcatura "CE", violazione prevista dall'art. 7, 1° c., della Legge 791/1977 e ss. mm. / ii.:**

- Nr. **01** Tablet completo di caricabatterie da rete con spina americana ed adattatore alla rete italiana e cavo adattatore USB (prezzo di vendita al pubblico € 250,00);
- Nr. **01** Tablet con nr. 02 cavi adattatore USB (prezzo di vendita al pubblico € 230,00);
- Nr. **01** Tablet completo di cavo adattatore USB (prezzo di vendita al pubblico € 230,00);

## F) Ag Dogane – sequestro - BERGAMO.

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**

**UFFICIO DELLE DOGANE DI BERGAMO**

**PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO**
*(art.13 della L. 689/81)*

Prot. n.

In data presso la SOT Aeroporto di Orio Al Serio dell'Ufficio delle Dogane di Bergamo, sita in via Aeroporto, 13 - Orio Al Serio (BG), viene redatto il presente verbale per far constatare quanto di seguito riportato con il contraddittorio della parte.

VERBALIZZANTE

- Funzionario Doganale -

Nell'esercizio delle funzioni di UPT e UPG.

RAPPRESENTANTE IN ATTI DELLA PARTE (Doganalista)

| | | |
|---|---|---|
| *in atti rappresentata da* | | *nella veste di*<br>Rappresentante indiretto della Parte |
| *Partita Iva* | *Sede legale*<br>Milano | |
| *Domicilio Fiscale* | | |
| | | |

PARTE

| | | |
|---|---|---|
| *Ditta* | *Sede Legale*<br>Genova | *P.IVA* |
| *Legale Rappresentante* | *Nato/a a:* | *Il* |
| *C.F.* | | |

Il soggetto importatore risulta, da consultazione del database dell'AGENZIA DELLE ENTRATE , svolgere l'attività di **"commercio al dettaglio di prodotti via internet".**

**Il verbalizzante, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 13 della legge 689/81, procede al sequestro amministrativo di quanto di seguito identificato, operando come riportato nel presente atto.**

OPERAZIONI DI SEQUESTRO

Il verbalizzante, con riferimento al processo verbale di contestazione che sarà redatto a parte provvede al sequestro amministrativo di quanto di seguito identificato, ai sensi dell'art. 13, della legge 689/81:

**Spedizione , composta da n. 2 colli per kg. 14,6 contenente:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **n° pezzi 400** | **n. 2 scatole contenenti 300 occhiali protettivi per schermi LED con montatura riportanti marcatura CE irregolare e n. 100 occhiali protettivi schermi LED senza montatura privi di marcatura CE, per un totale di 400 pezzi, e comunque tutti privi di nota informativa e documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 89/686/CEE, attuata dal D.Lgs 475/1992** | Violazione delle norme disciplinanti il commercio degli occhiali, D.P.I di prima categoria: art. 12 e 14 Dlgs 475/92; art. 11 all. VI D.Lgs. n. 475/1992; allegato II, punto 1.4 D.Lgs. n. 475/1992 | |

Al fine di assicurare le cose sottoposte a sequestro, le stesse sono state riconfezionate in n. 2 cartoni chiusi con nastro adesivo in dotazione a questa dogana, identificati mediante n 2 cartelli riportanti la dicitura "MERCE SOTTOPOSTA A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO - art. 13 L. 689/81".

Il rappresentante della dichiara che non sono stati arrecati danni a cose e/o persone e che nulla ha da eccepire sulla condotta dell'Ufficiale di P.G.

CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE

La spedizione è affidata in giudiziale custodia alla società , nella persona del Sig. nato a il e residente a (BG) in via identificato con carta d'identità n. rilasciata dal Comune di il , il quale è stato avvertito delle pene previste dagli artt. 259, 334 e 335 c.p. per la violazione dei doveri di custodia.

**AUTORITÀ ALLA QUALE PROPORRE RICORSO**

Ai sensi dell'art.19 della Legge 689/81 gli interessati possono, anche immediatamente, proporre, con atto esente da bollo, opposizione alla Camera di Commercio di Bergamo, Largo Belotti 16–24121-BERGAMO - Tel.: 035 4225111.

PEC **cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it**

La merce sequestrata viene affidata in custodia al vettore

**********

Al presente verbale seguirà copia del verbale di constatazione.

Il presente verbale viene redatto in n. 5 esemplari, che sono letti, confermati e sottoscritti dagli intervenuti.

- uno viene notificato alla parte a mezzo del rappresentante in dogana;
- uno viene trasmesso via PEC alla Camera di Commercio di Bergamo;
- uno trattenuto agli atti della S.O.T. di Orio Al Serio;
- uno per il rappresentante doganale;
- uno per l'Ufficio delle Dogane di Bergamo.
-

Per l'Agenzia delle Dogane
SOT di Orio Al Serio
Funzionario Doganale

DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO DELLE DOGANE DI BERGAMO – S.O.T. DI ORIO AL SERIO
Servizio Antifrode, analisi dei rischi e controllo scambi Internazionali
24050 Orio al Serio (BG) Via Aeroporto, 13 – Telefono +39 35 0862314 – Fax +39 35 – 0862330
e-mail: dogane.bergamo.orioalserio@agenziadogane.it

# Da Importatore a Brand

## Ecco perché dovresti crearti il tuo PRIVATE LABEL adesso e come la Certificazione CE può far crescere la tua Azienda

di Giovanni Zanier

Quando l'Ing. Claudio Delaini mi ha chiesto di scrivere questa mini guida ho avuto un flashback, mi sono subito passati davanti agli occhi le centinaia di distributori e importatori sparsi in 4 continenti con i quali ho lavorato negli ultimi 20 anni.

Centinaia di aziende di 67 settori differenti che rivendevano: componenti, semi lavorati, prodotti finiti, macchinari, impianti ma tutti rigorosamente prodotti da qualcun altro.

Tutti questi imprenditori avevano una caratteristica comune: non avevano controllo del proprio Business.

Il mondo della distribuzione, della rivendita è cambiato radicalmente negli ultimi anni.

In pochi anni senza nemmeno accorgercene ci siamo abituati all'ingombrante presenza dei big dell'online: Amzon, Alibaba, eBay, ecc.

Dinamiche che sono passate sopra la tua testa ma che inevitabilmente hanno cambiato completamente la morfologia del tuo settore.

La concorrenza internazionale, l'apertura di filiali dirette in Italia magari dopo che il distributore di turno gli ha fatto da apripista nel mercato, i produttori che cambiano la propria strategia distributiva e scelgono di lavorare con 1 solo distributore per tutto il Mon-

do ma lasciandogli margini più simili alla mancia al ristorante che al riconoscimento del lavoro di un Partner.

Se fosse un incubo almeno avrebbe una lieto fine: il risveglio

Il bello in realtà deve ancora arrivare e sarà un micidiale mix tra tecnologia e nuovi processi d'acquisto dei clienti.

Sono finiti da un pezzo i bei tempi in cui andavi in Cina trovavi un produttore affidabile e dal giorno dopo iniziavi ad importare container da 40 piedi pieni di prodotti.

I margini erano talmente alti che qualsiasi cosa succedesse "dopo" avevi comunque talmente tanta marginalità da non preoccuparte-ne.

Oggi è tutto cambiato: la concorrenza, l'offerta abbondante, i marketplace che ti permettono di comparare i prezzi a distanza di click, i controlli alle dogane si sono intensificati e sono molto più severi che in passato, ecc.

Ciò che non uccide fortifica? Non sempre.

Ci sono trend di disintermediazione in tutti i settori, pensa a quel-lo che è già successo nel settore dei viaggi, della moda, della mobilità, della musica, ecc.

Il tuo settore di sicuro non è indenne.

Aggiungici i Millennial che oggi entrano prepotentemente nel mondo del lavoro, abituati alla soddisfazione immediata dei desi-deri, sappi che questa generazione non avrà più nessuna esitazio-ne tra scegliere te, un sito online o magari farsi consigliare da un assistente vocale virtuale su quale prodotto scegliere.

I clienti sono sempre meno fedeli e diversi studi dimostrano come siano disposti a cambiare marca a seconda di come acquistano, delle promozioni del momento, se la consegna è "PRIME" oppure no.

Ti può piacere o non piacere ma quando si tratta di cercare un prodotto specifico ben identificabile è dal 2015 che le ricerche su Amazon hanno superato il numero di ricerche su Google. (Nel 2015 il 54% dei prodotti veniva cercato su Google e "solo" il 46% su Amazon, dal 2018 le percentuali si sono completamente invertite).

Pensa a tutte le tecnologie abilitanti che ti permettono grazie al digital e ai social di intercettare chiunque nel mondo con costi di pubblicità ancora infinitamente inferiori rispetto alla comunicazione sui Media tradizionali.

Oggi se metti un innocente Like su una Pagina Facebook di un'azienda, finisci automaticamente nella sua rete di marketing e di fatto entri in contatto diretto con l'azienda, da lì in poi si potrebbe aprire un mondo.

L'intelligenza artificiale a supporto della business intelligence, la diffusione dei ChatBot che già oggi gestiscono molti front office di primo livello, i potenti SaaS (Software as a Service) di Salesforce e Marketing Automation a prezzi accessibili, la possibilità di fare Webinar o Live Streaming e parlare contemporaneamente in diretta a centinaia di clienti in tutto il mondo, magari utilizzando le traduzioni automatiche sempre più precise grazie al machine learning e alle reti neurali.

Tutto questo è già realtà, è il presente. Il futuro non ti aspetta!

Tutte queste tecnologie si stanno combinando tra loro dando vita a qualcosa di abilitante che può modificare completamente le logiche distributive per come le conosciamo oggi.

Di fronte a questi rapidi cambiamenti strutturali, il ruolo dell'importatore, deve necessariamente evolvere e deve farlo in fretta.

Ovunque nel mondo si investe per accorciare le filiere, per eliminare il superfluo, tutto si modifica velocemente.

Sappiamo entrambi che l'innovazione non ha ancora raggiunto i modelli di business della distribuzione tradizionale.

Devi essere protagonista attivo del cambiamento, la velocità della trasformazione questa volta non ti darà più il tempo di reagire, devi muoverti in fretta se non vuoi trovarti schiacciato da quello che negli USA chiamano l'Effetto Ketchup.

Hai presente quando provi a mettere su un piatto di patatine un po' di ketchup?

*"First nothing, then nothing, then a drip and then all of a sudden– splash!"*

Sembra che non succeda nulla, un colpetto poi un altro e poi improvvisamente, splash ti cola giù tutto e fai un casino.

Questo è il momento giusto per trovare il modo di far finire l'*ondata* di ketchup che uscirà dalla bottiglietta solo sulle tue patatine!

Se sei un importatore hai un modello di business di cui non hai totalmente il controllo.

Se vendi solamente prodotti di altri, puoi vendere si qualche prodotto oggi, ma non hai nessun vero controllo sul Business futuro.

In qualsiasi momento sia il cliente che il produttore possono cambiare strategia e tu hai poche possibilità di influenzare le loro scelte e prima o poi finisci per essere il terzo incomodo.

Nel Marketing si dice che alla lunga vince chi può permettersi di investire più soldi per acquisire un cliente.

Finché vendi solamente prodotti di altri non puoi avere una vera strategia, non puoi fare marketing, non avrai mai abbastanza soldi per vincere la tua battaglia.

Se il fatturato lo scorso anno è aumentato, probabilmente non hanno fatto lo stesso i margini che anzi registrano crescenti pressioni al ribasso.

Ogni giorno osservo tra i distributori, quei comportamenti tipici che in economia chiamiamo di *Free Riding*.

In pratica è quello che succede quando un distributore beneficia della promozione, delle omologazioni e delle pubblicità fatta da un altro e senza di fatto investire nulla, come strategia di vendita sceglie semplicemente di "*svaccare* i prezzi".

Questo è il comportamento opportunistico, che ha innescato la battaglia dei prezzi che conosci e che ha portato alla *commoditizzazione* della maggior parte dei prodotti.

Peccato che a beneficiare di queste dinamiche siano stati solo i clienti.

I distributori investono per spiegare e promuovere i prodotti ai clienti, i quali però, dopo essere stati educati sulle caratteristiche e l'applicabilità dei prodotti, ringraziano, si disimpegnano e vanno ad acquistare online dal primo sito che ha il prodotto a stock e che costa meno.

Sta succedendo così in tutti i settori.

Negli USA la storica catena di distribuzione Nordstrom ha rischia-

to di fallire proprio perché la gente entrava in negozio, provava i prodotti, si faceva fare una consulenza gratuita dai commessi, ringraziava, usciva e andava a comprarsi il prodotto online o in altri negozi più economici.

Il paradosso è che quei commessi tecnicamente erano i più preparati del settore ma non erano dei venditori e di fatto con quel metodo di lavoro stavano facendo lo showroom di Amazon.

Per fermare l'emorragia hanno dovuto formare il personale e insegnargli a vendere in modo professionale.

## Quindi tu cosa puoi fare?

In questo scenario in cui i clienti hanno così tante opzioni per acquistare lo stesso prodotto, la necessità per l'importatore di proteggersi e differenziarsi dai concorrenti, non è mai stata così urgente.

A questo punto hai 2 strade:

- Usi la stessa strategia che Oscar Farinetti ha usato con Eataly cioè promuovi i marchi dei produttori più piccoli che hai selezionato e con cui hai un maggior potere contrattuale (finchè non cresceranno abbastanza) oppure.
- Il modo più efficace per proteggerti è vendere qualcosa che nessun altro può vendere: un prodotto con su il tuo marchio!

Immagina di:

- Non avere concorrenti che vendono il tuo stesso prodotto a un prezzo inferiore.
- Avere dei margini molto superiori rispetto a quelli di oggi.

- Avere potenziali clienti che cercano te e non viceversa.
- Non perderti per strada i clienti ogni anno, perché passati alla concorrenza ma fidelizzarli sempre più.
- Iniziare a guadagnare seriamente ed essere orgoglioso del lavoro che fai.
- Avere creato un Brand riconosciuto e apprezzato dal mercato.
- Aver raddoppiato il valore di mercato della tua azienda nel caso decidessi un giorno di venderla.

Ti piacerebbe?

Piuttosto che vendere un prodotto marchiato da qualcun altro che rischia da un momento all'altro di diventare un tuo concorrente, faresti molto meglio a studiare marketing e ad iniziare a investire per capire come vendere (anche) dei prodotti con il tuo marchio registrato.

Vendere il tuo prodotto ti rende unico e riduce al minimo la possibilità per un cliente di mercanteggiare i prezzi e ti assicura un business più ricorsivo una volta che il cliente è fidelizzato.

Oggi il valore aggiunto di un importatore sta proprio nel capire le esigenze del mercato e selezionare nel mondo il fornitore più adeguato per quella soluzione.

Brandizzare un tuo prodotto ti permette di diversificare l'offerta in modo da intercettare le richieste di clienti sempre più esigenti e informati.

La vendita di un prodotto a marchio tuo ti consente di vendere qualcosa che nessun altro ha, minimizzando così l'importanza del prezzo e proteggendo i tuoi margini.

Il prodotto a marchio tuo, deve diventare il pilastro strategico delle opportunità di crescita degli importatori per i prossimi anni.

Ma per ottenere risultati diversi devi essere disposto a fare cose che non hai mai fatto.

Non puoi guardare il tuo business con il paraocchi, devi crearti una visione più ampia, devi farti contaminare, attingere idee, best practice, modelli di business che funzionano in altri settori e trovare come adattarli al tuo.

Giusto per darti qualche dato che stimoli la tua fantasia, Amazon con il proprio Brand vende online più batterie di Duracell e continua a creare nuovi marchi nel fashion: Lark & Ro, Ella Moon, Mae, Amazon Essentials, Buttoned Down, Goodthreads, Scout + Ro, Paris Sunday, Goodsport, Rebel Canyon, Peak Velocity, ecc.

Se guardi la GDO (Grande Distribuzione Organizzata) all'inizio tutte le grandi catene avevano introdotto le proprie linee come alternativa low cost ai Brand noti, oggi i Private Label diventano leader a scaffale su molte categorie e sono utilizzate dai supermercati per costruirsi un'immagine più di valore.

All'inizio copiavano i Brand leader perché non avevano un marketing interno dedicato, oggi fanno di tutto pur di differenziarsi dai marchi leader di categoria.

Oggi molte catene della GDO spingono di più i propri marchi che quelli dei Brand leader, ormai i Private Label pesano tra il 20 e il 25% del fatturato totale.

Avrai capito che continuare ad affrontare questo nuovo mercato e la crescente concorrenza globale provando ancora a competere sul prezzo, è la ricetta sicura per attirare clienti di bassa qualità

che ti considereranno sempre e soltanto un fornitore facilmente sostituibile.

Nel mio lavoro di consulente mi scontro costantemente contro un orientamento al passato che impedisce agli imprenditori di guardare avanti e rendere le proprie aziende a prova di futuro.

Sappi che la capacità di cambiare velocemente sarà cruciale per la tua sopravvivenza nei prossimi 5 anni, non fra 20!

Come dice David Semel Rose, il noto imprenditore seriale americano:

*"Un'azienda progettata per avere successo nel XX secolo è destinata a fallire nel XXI"*

In questo contesto, la miglior strategia che mi sento di consigliarti è quella di creare almeno un tuo Brand su cui specializzarti, da usare come ariete per farti riconoscere e distinguerti in un mercato di concorrenti generalisti e indifferenziati.

Del resto è la stessa strategia che ho divulgato in dettaglio nel mio libro **"Mira alla Luna. Se sbagli, atterrerai tra le Stelle!"** dedicato ai Terzisti in cui presento i 6 step del mio Metodo **CONTO PROPRIO** per trasformarsi *"Da Terzista a produrre di successo senza più dipendere dagli altri"*.

Ma nel tuo caso c'è un problema!

Finché vendi solamente prodotti di altri non puoi fare Marketing, sia perché per farlo seriamente ci vogliono tanti soldi e se i tuoi margini continuano a ridursi non te lo puoi permettere, sia perché se non hai controllo del tuo Business e non ti conviene farlo perché favoriresti soltanto gli altri distributori (*free riding*).

Ma partiamo dall'inizio.

## Cos'è un Brand?

Con il termine Brand non mi riferisco solo alla marca di un prodotto ma, a ciò che comunichi, quali sono gli ideali della tua azienda, qual è la tua missione, la tua visione, i valori con cui prendi le decisioni strategiche e gli standard con cui ti relazioni con le persone: clienti, fornitori, dipendenti.

Simon Sinek nel suo libro **Start with Why** scrive: *"People don't buy what you do; they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe"*.

Le persone non comprano quello che fai, comprano il perché lo fai. E quello che fai dimostra semplicemente quello in cui credi. Questo per me sintetizza il concetto di Brand.

## Per cosa vuoi essere riconosciuto?

Non è una questione filosofica, ma estremamente pratica.

Con il termine Branding infatti si intende proprio l'azione di mettere il Brand sul prodotto. Pensa che le prime pratiche di Branding, si possono far risalire agli antichi Egizi, che avevano introdotto il Branding del bestiame già nel 2.700 a.C., quando iniziarono a marchiare a fuoco i propri animali per distinguerli ed evitare che venissero rubati.

Lo scopo del Branding oggi è proprio quello di rendere diverso e riconoscibile ad un certo segmento di clientela un prodotto che, altrimenti, verrebbe considerato indifferenziato.

L'obiettivo è riuscire a far percepire ai clienti come il tuo prodotto sia per loro più rilevante rispetto a tutti gli altri prodotti concorrenti nella stessa categoria merceologica.

Il Brand funge anche come rassicurazione per tutti quei Manager che devono giustificare internamente le loro scelte d'acquisto.

Conosci il detto: *"nobody gets fired for buying IBM"?* Nessuno è mai stato licenziato per aver comprato un IBM.

Tendenzialmente chi non decide con il proprio portafoglio (Manager) è portato a scegliere tra il Leader di Mercato o l'alternativa meno cara di tutti, *tertium non datur!*

La nostra mente odia la confusione ed è per questo che si dice che il Marketing sia una battaglia di percezioni.

La competizione ancora prima che sul mercato si gioca nella testa dei clienti; è uno scontro continuo di impressioni, sensazioni, opinioni e la mente dei tuoi clienti per risparmiare energia tende a semplificare.

Ecco perché devi creare velocemente il tuo prodotto e dedicarti al posizionamento del tuo Brand nella testa dei tuoi potenziali clienti (Brand Positioning); devi identificare i messaggi di Marketing più semplici, più rilevanti e più credibili per il tuo target, rispetto a ciò che già dicono i concorrenti e comunicarli incessantemente.

Se non sarai tu attivamente a far chiarezza nella mente dei tuoi clienti sul perché dovranno scegliere il tuo prodotto, lo faranno loro autonomamente, ma fai attenzione, di solito nel semplificare sintetizzano così: *mi sembrano tutti uguali, scelgo quello che costa meno!*

Di fatto il Brand è un moltiplicatore di efficacia dei tuoi sforzi di Marketing, il modo più efficace per ottenere molti più risultati a parità di investimenti.

Il Brand Positioning diventa *de facto* un facilitatore delle vendite.

Il Marketing riguarda tutte quelle attività che preparano il potenziale cliente a preferirti rispetto ai concorrenti, ancora prima che i potenziali clienti incontrino per la prima volta un tuo venditore.

Identificare il posizionamento del tuo Brand è fondamentale perché ti aiuta a definire l'unicità, la differenziazione e a spiegare le ragioni per cui i clienti dovrebbero rivolgersi a te anziché ai concorrenti e pagarti il prezzo che chiedi, senza continuamente chiederti sconti.

Rifletti: Stai cercando di comunicare o di posizionarti nella mente del tuo cliente target?

Come vedi c'è un'enorme differenza!

## Il Marketing è di fatto la messa in pratica del Brand Positioning

Se non vuoi finire continuamente in quella che chiamo la *mattanza dei prezzi,* dove i clienti ti scelgono solamente in base al prezzo basso, se non vuoi morire dissanguato di margini, allora devi urgentemente trovare una nicchia in cui affermati, creare il tuo Brand e diventare il Numero 1.

Ma per creare un Brand di successo occorrono anni e ovviamente, non ti basterà creare un *Brand name* e un logo per conquistarti un segmento di mercato.

L'obiezione che molti importatori mi fanno è: *"la nostra natura è commerciale, non manifatturiera!"*

Non è necessario che tu ti metta a produrre o a comprarti un'azienda di produzione per avere il tuo prodotto *brandizzato,* puoi iniziare a identificare e omologare dei produttori disposti a produrre su tua specifica il tuo Private Label (PL).

Non entro nei dettagli che sono già stati ampiamente trattati nel libro ma una volta fatto marcare il prodotto CE puoi immetterlo tu direttamente sul mercato e venderlo.

Il giusto marketing sa usare sapientemente anche le certificazioni di conformità come elemento distintivo rispetto ai concorrenti e sa comunicarlo correttamente al mercato.

In generale, negli ultimi anni sono diminuiti i quantitativi minimi ordinabili (MOQ: Minimum Order Quantity) e i produttori sono disposti a mettere il tuo marchio anche su prodotti di alta qualità e per pochi pezzi.

Il vantaggio di avere un prodotto a marchio tuo è che puoi concentrarti a sviluppare il tuo Brand, senza investire troppo tempo e denaro nello sviluppo del prodotto, nelle linee di produzione, negli stampi, ecc.

In questo modo puoi lanciare un prodotto *brandizzato* molto più velocemente e concentrarti sulla crescita del tuo Business.

Minore sarà il tempo speso per questioni legate alla produzione, più potrai sviluppare la tua azienda e far conoscere il tuo Brand.

## Ecco alcuni vantaggi che otterresti a lanciare subito il tuo Brand:

1) Più margini.
2) Lavori per te e non per altri.
3) Aumenti la fidelizzazione clienti.
4) Aumenti il valore totale del cliente nel tempo (LTV: Life Time Value).
5) Aumenti il valore di mercato della tua azienda, nel caso tu decidessi di venderla.
6) Puoi creare alleanze strategiche per far rivendere anche ad altri Distributori il tuo prodotto.

Solo se hai il tuo Brand puoi costruirti un posizionamento strategico unico; in generale avere un tuo prodotto è un modo per ridurre la comparabilità con prodotti della stessa categoria.

Meno confrontabilità significa meno concorrenza!

## Ecco cosa devi fare per costruire velocemente il tuo Brand e uscire per sempre dalla mattanza dei prezzi!

**1) Parti sempre facendo un'analisi di mercato seria**

Non parlo di quelle ricerche di mercato già pronte che le grosse aziende vendono uguali per tutti, i report di settore preconfezionati che come ce l'hai tu ce li hanno anche i tuoi concorrenti.

Quelli ti servono a poco e le informazioni sono sempre datate proprio per la metodologia di ricerca utilizzata, interviste, focus group, sondaggi, ecc. richiedono un sacco di tempo e un mare di soldi.

Fatti fare uno studio moderno sul tuo mercato utilizzando i Big Data già presenti in rete e studia:

- Il mercato di sbocco potenziale e i trend in atto in quel settore.
- I concorrenti.
- I clienti e i decisori d'acquisto (buyer personas, customer journey).
- Il tuo posizionamento aziendale in questo momento in quel contesto di mercato.

Dopo questa analisi in cui analizzi con i Raggi X il mercato, saprai esattamente su cosa focalizzarti.

Se non sai da dove iniziare parti da qui www.centralmarketingintelligence.it.

**2) Specializzati**

Si parte dallo studio dei concorrenti, devi individuare una nicchia di mercato non particolarmente presidiata. Appena hai mappato e compreso le strategie dei concorrenti, scegli un target specifico di clienti a cui risolvi un problema (per loro sentito come urgente e rilevante) in un modo unico, diverso da tutti i concorrenti.

Inizia a comunicare usando i canali e i social più indicati nel tuo caso specifico, quelli che saranno emersi dall'analisi del tuo mercato.

Comunica con costanza martellante, senza fretta di ottenere risultati ma senza esitazioni.

Focalizzati solo su prodotti ad alta marginalità studiati per essere differenti da ciò che offrono attualmente i concorrenti.

**3) Rivolgiti a un segmento di mercato specifico (clienti target)**

Segmenta i clienti, trova caratteristiche in comune, applicazioni specifiche, aree geografiche e una volta fatto, identifica tra questi il gruppo più redditizio e ignora tutti gli altri, devi concentrarti sulla scelta del segmento di clientela che ti lascia più marginalità nel breve periodo.

**4) Costruisci il tuo sistema di vendita**

Devi preparare un percorso progressivo (funnel di vendita) in cui far passare i potenziali clienti. Parti dal prodotto più semplice (front end) con cui acquisisci nuovi clienti e li fidelizzi fino ad acquistare il tuo prodotto di punta quello a più alta marginalità (back end), crea un'offerta d'ingresso che sia irresistibile per i clienti target.

**5) Fai marketing**

Comunica in maniera efficace il giusto messaggio, al giusto pubblico e utilizza il giusto canale, oggi grazie ai social puoi comunicare velocemente ed efficacemente a molte persone contemporaneamente, sfrutta questa enorme leva a tua disposizione.

**6) Educa i tuoi clienti a preferirti ai concorrenti**

Prepara contenuti educativi per i clienti e i potenziali clienti, che li aiuti a comprendere meglio le tue differenze e li porti a

preferirti rispetto alle altre soluzioni di mercato esistenti (content marketing).

**7) Formati continuamente**

Devi investire su te stesso e contemporaneamente formare e professionalizzare tutti i tuoi collaboratori.

**8) Se non misuri non controlli**

Introduci sistemi di misurazione dei risultati che otterrai grazie alle nuove attività di marketing e di vendita, per farlo utilizza i KPI (Key Performance Indicators) ti permetteranno di avere un pannello di controllo che ti segnala immediatamente cosa sta funzionando e cosa no e dove apportare le opportune azioni correttive.

**9) Dai e chiedi continuamente feedback**

Inizia a fare riunioni periodiche di analisi con il tuo team, cosa è andato bene, cosa è andato storto, cosa si può migliorare? Parla e osserva i tuoi clienti, chiedi continuamente la loro opinione, chiedi loro cosa gli piace del tuo prodotto, cosa migliorerebbero, cosa non gli piace, perché hanno deciso di acquistare da te.

**10) Crea un sistema di acquisizione di nuovi potenziali clienti**

Non puoi fare tutto tu da solo, utilizza il web e crea un sistema di acquisizione contatti commerciali (lead generation) che ti procuri continuamente nuovi potenziali clienti da trasformare in clienti tramite il tuo reparto vendita.

**11) Fidelizza e espandi**

La prima cosa da fare per crescere è consolidare e fidelizzare i clienti target che hai già, devi creare un sistema che ti permetta di mantenere i clienti negli anni e utilizzarli per crearti nuove referenze. Cliente porta cliente.

## Da dove inizi e come decidi su quali prodotti concentrarti per creare il tuo Brand?

Negli anni ho affinato un metodo preciso per identificare il miglior mercato target su cui investire le risorse per iniziare a creare il proprio Brand.

Qui di seguito ti elenco i primi step da seguire che ti mettono nella giusta direzione per capire cosa fare:

1. Segmenta gli attuali clienti che servi (settori, applicazioni, problemi ed esigenze comuni, margini, fatturati, ecc.)
2. Ordinali in base al fatturato dal più grande al più piccolo in base alle categorie che hai creato
3. Quanto è grande il Mercato potenziale per ogni segmento omogeneo che hai individuato?
4. Qual è il valore del cliente nel suo ciclo di vita (LTV: Life Time Value)?
5. Qual è la categoria più redditizia?
6. Su quale target sono più credibili e presenti i tuoi concorrenti?
7. Esiste un Market Leader affermato in quella categoria?

Chiaramente come consulente studio caso per caso ma, parto sempre dall'analisi dei concorrenti (Competitor Analysis).

Il posizionamento strategico contrariamente a quanto normalmente si pensa è sempre basato su cosa fanno e comunicano i concorrenti(*competitor oriented)* e non tanto i clienti (*customer oriented)*!

Quando lanci un nuovo prodotto o un nuovo Brand non lo fai mai nel nulla ma, entri in un mercato già affollato per cui prima devi studiare sempre cosa sta già facendo la concorrenza:

- Chi sono e cosa fanno i tuoi concorrenti?
- Cosa comunicano i tuoi concorrenti sia online che offline?
- Cosa pensano i clienti della categoria in cui stai pensando di entrare?
- Cosa pensano i clienti dei tuoi competitor?
- Cosa pensano i clienti di te?

Occorre a questo punto validare il mercato target, cioè quella nicchia di mercato su cui proverai a diventare il Brand Leader:

- C'è un numero sufficientemente capiente di aziende con esigenze simili?
- Questi clienti sono intercettatili e raggiungibili attraverso tutti gli strumenti di Marketing sia online che offline?
- Hanno un problema o un bisogno che tu puoi risolvere con il tuo prodotto?
- Hanno sia l'intenzione che il budget per poter acquistare il tuo prodotto?

Parti dall'analisi del mercato dei concorrenti principali, studia la loro offerta, trova un'idea differenziante e rilevante, enfatizza queste differenze continuamente raccontando storie reali (storytelling)

su ciò che ti distingue dagli altri e posizionati continuamente nella mente dei tuoi clienti target.

Questo è tutto ciò che devi fare per trasformarti da semplice importatore a Brand di successo!

# Recensioni Amazon dei libri

Andrea

★★★★★ **Un libro fatto di esperienze**
22 maggio 2019
**Acquisto verificato**

Consigliato per prendere coscienza sull'argomento, raccontato da chi ha affrontato i problemi sul campo.
Ottima recensione anche per gli autori, disponibili per consigli e supporto!

Paolo Lugarini

★★★★★ **Con un approccio concreto e pratico, aiuta a farsi un'idea e suggerisce un metodo**
1 settembre 2018
**Acquisto verificato**

Il libro permette di entrare in modo realistico nel mondo della sicurezza dei macchinari ai direttori di produzione, agli RSPP, ai Delegati alla sicurezza..insomma a tutti coloro che NON DESIDERANO LA COLPA D'ALTRI; è un testo che dovrebbe essere utilizzato per la formazione degli RSPP al posto di Moduli B nozionistici e distanti dalla realtà .

Partendo dal racconto di esperienze pratiche vissute, gli autori arrivano nella parte finale a suggerire un metodo sperimentato sul campo; un modus operandi per riuscire in modo sistematico a fare emergere tutti i rischi per la sicurezza portati dai macchinari e relativi provvedimenti da adottare.

Il libro dà approccio proattivo ai problemi e consente di farsi un'idea in anticipo su cosa si può rischiare e prendere le relative contromisure.

Marco Bianchi

★★★★★ **Semplice, diretto, essenziale**
13 agosto 2018
**Acquisto verificato**

Il testo usa un linguaggio molto semplice, oserei dire colloquiale, cosa che lo rende facilmente comprensibile visto che evita di perdersi in tecnicismi vari.
Gli autori hanno cercato di tenere insieme sia il punto di vista dell'utilizzatore della macchina (O impianto) che quello del fabbricante della stessa. Le due posizioni, infatti, non corrispondono e non sono sovrapponibili come a volte si potrebbe pensare.
Oltre a questo vengono dati consigli per chi riveste il ruolo di RSPP o di direttore di stabilimento i quali, in un certo senso, si trovano tra incudine e martello (Tra il fabbricante e il datore di lavoro).
Precisi e puntuali i riferimenti normativi (Ovviamente, per chi intende approfondire, si rende necessario reperire i testi integrali in maniera autonoma. Non potevano, infatti, essere riportati per intero nel testo).
Penso si tratti di una guida essenziale, semplice e diretta per chi si trova a doversi districare nel complesso mondo della sicurezza dei macchinari e dei luoghi di lavoro.

Cliente Amazon

★★★★★ **Illuminante!**
26 luglio 2018
**Acquisto verificato**

Un libro scritto con concretezza e semplicità di linguaggio che, attraverso esperienze reali e vissute in campo, riesce a chiarire tanti aspetti di una problematica molto complessa come quella relativa alla gestione delle macchine e attrezzature di lavoro.

G. B.

★★★★☆ **Ricco di vita pratica**
22 gennaio 2018
**Acquisto verificato**

Finalmente un libro basato sulle esperienze di vita nelle aziende più che nozioni di legge e norme tecniche...
In alcuni passi è un po' autoreferenziale ma direi che gli autori hanno tutto il diritto di enunciare problemi che hanno risolto in maniera egregia.
Davvero un utile strumento per capire cosa occorre fare i ambito sicurezza macchine.

Consigliato!

francesco zocchi

★★★★★ **Ottimo testo, molto pratico e reale**
22 luglio 2017
**Acquisto verificato**

Ottimo testo, la migliore traduzione tra la normativa e l'applicazione pratica in fabbrica.
Le storie reali raccontate sono assolutamente rispondenti a quanto accade nelle aziende, o almeno nella maggior parte.Consigliatissimo

Cliente Amazon

★★★★★ **Consigliato vivamente**
12 luglio 2017
**Acquisto verificato**

Un libro diverso da tanti altri.
Niente accademia ma molta esperienza di vita vissuta nelle aziende, a contatto quotidiano con i problemi veri che assillano imprenditori, RSPP, installatori e professionisti.
Anche gli argomenti più ostici sono trattati con un linguaggio semplice e accattivante, e con la giusta dose di leggerezza, il che non guasta.

Ing. Gianfranco Agnusdei Pensi

micheld

★★★★★ **Ottimo libro!**
23 marzo 2017

Finalmente un libro sulla sicurezza dei macchinari dal tagli estremamente pratico.
La lettura è scorrevole nonostante si tratti di una materia complessa e pesante.
Un MUST per chiunque si occupi, a vari livelli, di sicurezza sul lavoro

Cliente Amazon

★★★★★ **Ottimo testo**
17 marzo 2017
**Acquisto verificato**

Ottima lettura, completa e comprensibile.
Avete affrontato con estrema scorrevolezza, un argomento assai spinoso.
Lettura da consigliare ai Responsabili ed ai Titolari, giusto per fargli capire a quali rischi vanno incontro!

Cliente Amazon

★★★★☆ **Interessante**
13 marzo 2017
**Acquisto verificato**

Lettura scorrevole semplice e chiara, non ha deluso le mie aspettative.
Libro interessante soprattutto per chi le macchine le possiede e le deve utilizzare.
Una piccola spesa che permette di avere un quadro più chiaro su come comportarsi.
Ci sono tanti esempi pratici di situazioni reali.

Cliente Amazon

★★★★★ **Consigliato**
9 marzo 2017
**Acquisto verificato**

Libro ben scritto, da persone che conoscono veramente il mestiere. Assolutamente un must per chi lavora nel settore e soprattutto per RSPP che troppo spesso sottovalutano le macchine.

Giuseppe Sannicandro

★★★★★ **Grande!**
23 febbraio 2017
**Acquisto verificato**

Claudio e Renato trattano un argomento bello tosto in maniera unica!

Semplice e utile! :)

La comunicazione e lo stile sono perfetti!

Cliente Amazon

★★★★★ **Se col proprio lavoro si mangia e poi disgraziatamente succede qualcosa,dare la colpa ad altri non può' essere l'unica strategia**
11 febbraio 2017

Finalmente un libro chiaro e semplice su un argomento complesso e delicatissimo.
Si fa presto a dire "tanto a me questa cosa non succederà mai" , poi quando purtroppo succede , ci rendiamo conto che forse era meglio pensarci prima.
La consapevolezza premia sempre ,l'ignoranza invece non perdona . Mai .

Alessandro Viceconti

**La SICUREZZA non ha prezzo**
19 gennaio 2017

Ottimo libro che tutti i titolari d'azienda, dal piccolo laboratorio artigiano, al grande stabilimento dovrebbero leggere.

Nel 2017 l'argomento SICUREZZA, sembra ancora essere un tabù, non si pensa alla prevenzione, ma a risolvere i problemi in emergenza.
Renato e Claudio, rispettivamente padre e figlio, hanno deciso di specializzarsi nel settore della SICUREZZA PER MACCHINARI industriali.

Il libro affronta casi di studio reali, nelle quali un intervento preventivo, avrebbe evitato gravi incidenti sul lavoro.
Si dimostrano professionisti con grande esperienza e in grado di prevedere aspetti non calcolati dalla classica figura del RSPP.

Cliente Amazon

**Un Testo prezioso.**
12 gennaio 2017
Acquisto verificato

Ottimo testo ...mantiene ciò che promette!
Un pauso ai Colleghi che con professionalità, competenza e chiarezza hanno messo su carta ciò che la maggior parte dei professionisti gelosamente nasconde e custodisce per solo uso individuale! Grazie ancora!

luigi

**Non desiderare la colpa d'altri**
11 gennaio 2017
Acquisto verificato

Ottimo libro,
scorrevole ed efficace negli esempi concreti.
Grazie Claudio e Renato perché contribuite concretamente al processo doveroso di cambiamento nell'ambiente di lavoro.

Cliente Amazon

**OTTIMO LIBRO**
8 gennaio 2017
Acquisto verificato

OTTIMO LIBRO, SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA.
SUGGERISCO LA LETTURA.
OTTIMO ANCHE PER CHI SI STA AFFACCIANDO AL MONDO DELLA SICUREZZA.

Ciaberna

**ECCELLENTE!**
4 gennaio 2017
Acquisto verificato

La valutazione scaturisce dal fatto che il testo e' scritto da persone che lavorano sul campo ed a stretto contatto con la realtà lavorativa e non, come troppo spesso succede, da persone dietro ad una scrivania ed assolutamente "accademiche".
Quanto scritto risulta di immediata comprensione ed anche gli esempi proposti sono di facile comprensione ed assolutamente esemplificativi per l'argomento trattato.
Finalmente un testo che vuol fare chiarezza sulle responsabilità oggettive (e non presunte!) di ciascun partecipante alla gestione della sicurezza in azienda e sulle macchine in particolare.

Cliente Amazon

**Un libro che ti può salvare da gravi prpblemi con la legge**
31 dicembre 2016
Acquisto verificato

Un libro chiaro e semplice, dove vengono spiegate con un linguaggio "umano" le varie norme e le responsabilità che ne conseguono.
Un must per chi ha a che fare con la sicurezza dei lavoratori o con la costruzione di macchine.
Soldi ben spesi, ne è valsa la pena

# Altre pubblicazioni

**NON DESIDERARE LA COLPA D'ALTRI**
Il primo comandamento per la sicurezza dei tuoi macchinari

*Consigli, esperienze e metodo per un macchinario sicuro in un mercato anarchico*

*di Renato e Claudio Delaini*

**IL CAOS DEI RECIPIENTI IN PRESSIONE**
Evita le fregature della PED

*Aggiornato alla nuova PED (97/23/CE - 2014/68/CE)*

*di Renato e Claudio Delaini*

**LA DIRETTIVA ATEx SUI MACCHINARI**
Guida per i Consulenti: esplosione di problemi?
*(ecco tutte le soluzioni)*
*secondo 2014/34/UE e 94/9/CE*

*di Renato e Claudio Delaini*

**IL MARCHIO CE È UN'ILLUSIONE**
Secondo Comandamento della Sicurezza dei Macchinari

*di Renato e Claudio Delaini*

**NON SCOTTARTI CON LA MOKA**
Guida ai Moca

*Adempimenti e requisiti minimi dei materiali e oggetti a contatto alimentare*

*di Renato e Claudio Delaini*

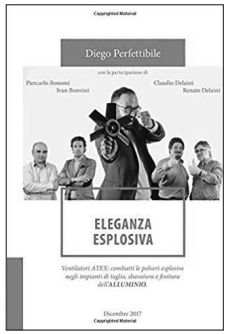


**ELEGANZA ESPLOSIVA**
Ventilatori ATEx: combatti le polveri esplosive negli impianti di taglio, sbavatura e finitura dell'alluminio

*Adempimenti e requisiti minimi dei materiali e oggetti a contatto alimentare*

*di Diego Perfettibile*
*con la partecipazione di Renato Delaini, Claudio Delaini, Piercarlo Bonomi, Ivan Bonvini*

CI TROVI ANCHE SU
amazon